

SU CARTA INTESTATA

LECOFER SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEGLI ARTT. 6-7 DEL D.LGS. 231/2001

VERSIONE 1 DEL GG/03/2024

INDICE

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	5
1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	5
2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO	6
3. CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETÀ DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001	7
4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO	12
5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001	15
6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO	17
SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO	20
1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI LECOFER SRL - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA	20
SEZIONE III – LECOFER SRL ATTIVITÀ SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	26
1. INTRODUZIONE DELL'AZIENDA.....	26
2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITÀ-INTERLOCUTORI.....	29
3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	30
3.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE.....	31
3.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO	33
3.3. SISTEMA PROCEDURALE	33
3.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO	35
3.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	36
3.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	37
SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI – PARTI SPECIALI PER SINGOLA CATEGORIA DI REATO	39
PARTE SPECIALE 1 - ART. 24 D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.....	40
PARTE SPECIALE 2 - ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	50
PARTE SPECIALE 3 - ART. 24-TER D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	62

PARTE SPECIALE 4 - ART. 25 D.LGS. 231/2001 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	71
PARTE SPECIALE 5 - ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	89
PARTE SPECIALE 6 - ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI	97
PARTE SPECIALE 7 - ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)	119
PARTE SPECIALE 8 - ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	129
PARTE SPECIALE 9 - ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. N. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	137
PARTE SPECIALE 10 - ART. 25-DECIES D.LGS. N. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	142
PARTE SPECIALE 11 - ART. 25-DUODECIES D.LGS. N. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	145
PARTE SPECIALE 12 - ART. 25-QUINQUEDECIES D.LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI.....	150
SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	172
P.01 PROCESSO COMMERCIALE	175
P.01.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI	175
P.01.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITÀ' COMMISSIVE.....	177
P.01.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	179
P.01.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	182
P.01.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	184
P.02 PROCESSO GESTIONALE	185
P.02.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI.....	185
P.02.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITÀ' COMMISSIVE.....	186
P.02.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	189
P.02.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	192
P.02.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	195
P.03 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	196
P.03.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI	196
P.03.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITÀ' COMMISSIVE.....	199
P.03.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	204
P.03.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	208
P.03.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	214

P.04 PROCESSO DI GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	216
.....	216
P.04.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	216
P.04.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	219
P.04.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	227
P.04.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	233
P.04.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	239
P.05 PROCESSO FINANZIARIO	240
P.05.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	240
P.05.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	242
P.05.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	248
P.05.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	253
P.05.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	257
P.06 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	258
P.06.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO- PROCESSI	258
P.06.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE.....	260
P.06.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI	265
P.06.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN	271
P.06.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	277
P.07 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO	279
P.07.1. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI ED ACTION PLAN	280
P.07.2. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	284
P.08 GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO	285
P.08.1 MATRICI DI RACCORDO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUESDECIS	286
P.08.2 FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV	292
SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING)	294
6.1. APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	294
6.2. TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWING) E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO.....	296
SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO	298

SEZIONE I – QUADRO NORMATIVO DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

1. LINEAMENTI GENERALI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità a carico delle persone giuridiche derivante dalla commissione di un reato. Si tratta di una norma che ha avuto un impatto dirimpente, mandando in frantumi l'antico tabù, compendiato nel brocardo *societas delinquere non potest*, per il quale solo le persone fisiche potevano essere chiamate a rispondere penalmente. A tale risultato si è giunti anche su impulso di importanti decisioni assunte a livello sovranazionale (c.d. Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 e il secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle comunità europee, siglato il 26 giugno 1997) e internazionale (Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997).

Si è così pervenuti all'approvazione, l'8 giugno 2001, del d.lgs. 231/2001, che introduce nell'ordinamento giuridico italiano una peculiare forma di responsabilità "amministrativa" a carico degli enti collettivi per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto", commessi nel loro *interesse* o a loro *vantaggio*, dai c.d. vertici aziendali o anche da soggetti che si trovano in posizione subordinata.

In un primo momento il legislatore aveva inteso assegnare rilevanza ai soli reati contro la pubblica amministrazione; tale scelta, tuttavia, è stata oggetto di un rapido ripensamento e l'elenco dei reati suscettibili di determinare l'insorgere di una responsabilità anche dell'ente si è man mano allungato e oggi ricomprende centinaia di fattispecie fra loro eterogenee.

2. DESTINATARI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Il D.lgs. 231/2001 indica come destinatari “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2).

La disciplina, invece, non si applica “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3).

3. CONDIZIONI PER LA CONTESTAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA RESPONSABILITA' PREVISTA DAL D.LGS. 231/2001

A. COMMISSIONE DI UN REATO-PRESUPPOSTO: REATI- PRESUPPOSTO E AUTORI DEL REATO

Innanzitutto, occorre la commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione delle funzioni che svolgono, vengono denominati "apicali";
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: è prevalente l'orientamento secondo cui va attribuita preferenza anche in questo caso all'aspetto funzionale piuttosto che a quello dell'appartenenza formale del "sottoposto" all'ente: la responsabilità dell'ente sussisterebbe quindi anche nel caso di soggetti "esterni" allo stesso, purché ovviamente siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Il principio di legalità sancito dall'art. 2 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente risponda non di qualunque reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, ma

soltanto di quelli espressamente enumerati dallo stesso decreto dagli artt. 24-26, costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

Il catalogo dei reati presupposto, originariamente costituito da pochi delitti in materia di criminalità economica, è stato progressivamente ampliato sino a ricomprendere una gamma di tipologie delittuose ampia ed eterogenea, in gran parte estranea all'area del diritto penale dell'economia.

Per una ricognizione completa dei reati-presupposto ad oggi previsti dalla normativa si rinvia all'**ALLEGATO A "I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001"**

B. COMMISSIONE (O TENTATIVO) DEL REATO NELL'INTERESSE O VANTAGGIO DELL'ENTE

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'ente stesso, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini "interesse" e "vantaggio".

Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*) ed i reati ambientali (art. 25 *undecies*), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi.

La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.

Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore può esprimere l'interesse dell'ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

Più di recente la Cassazione ha specificato che «in tema di responsabilità da reato degli enti, in relazione ai reati colposi contro la vita e l'incolumità personale commessi in violazione della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 25-septies, d.lgs. n. 231/2001, i criteri dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 del medesimo decreto devono essere intesi nel senso che il primo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica penalmente responsabile abbia violato la normativa antinfortunistica con il consapevole intento di ottenere un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento; mentre il secondo sussiste in ogni caso in cui la persona fisica abbia sistematicamente violato la normativa antinfortunistica, ricavandone, oggettivamente, un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio. L'entità del vantaggio, che non può certo essere irrisoria, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente ed adeguatamente apprezzata». (Cass., 23 maggio 2018 – dep. 9 agosto 2018, n. 38363, Consorzio Melinda).

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (art. 26, d.lgs. 231/2001),

vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). L'Ente, tuttavia non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

È importante sottolineare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove l'autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

4. LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI RESPONSABILITÀ DA REATO

L'accertamento della responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001 espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni.

A. LE SANZIONI PECUNLARIE

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D.lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio. L'art. 10 si limita a prevedere che il numero di quote non può mai essere inferiore a cento e superiore a mille e che l'importo delle singole quote può oscillare tra un minimo di circa 258 euro a un massimo di circa 1549 euro.

Sulla base di queste coordinate il giudice, accertata la responsabilità dell'ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto.

La determinazione del numero di quote da parte del giudice è commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività eventualmente svolta per riparare le conseguenze dell'illecito commesso e per prevenirne altri. L'importo delle singole quote è invece fissato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di garantire l'effettività della sanzione.

B. LA CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

C. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Nei casi previsti dalla legge il giudice penale può applicare le sanzioni interdittive, particolarmente afflittive poiché colpiscono la stessa attività dell'ente.

A tal fine è necessaria anzitutto l'espressa previsione normativa della possibilità di comminare una sanzione interdittiva a seguito della commissione del reato presupposto in concreto realizzato.

Occorre, poi, che il reato dell'apicale abbia procurato all'ente un profitto di rilevante entità, che il reato del sottoposto sia stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative oppure che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- a. nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in fase cautelare.

Peraltro, le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato.

In particolare, a tal fine, occorre che l'ente abbia: *i*) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; *ii*) adottato e attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; *iii*) messo a disposizione il profitto conseguito.

D. *LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA*

Infine, se applica sanzioni interdittive, il giudice può anche disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, misura capace di recare un grave impatto sull'immagine dell'ente.

**5. L'ESIMENTE DA RESPONSABILITA' DERIVANTE
DALL'ADOZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE EX ART. 6 E
7 DEL D.LGS. 231/2001**

L'ente, tuttavia, non risponde se ha adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

In particolare, se il reato è commesso da soggetti apicali, l'ente non è responsabile se dimostra che:

- ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. *a*, decreto 231);
- ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Quando il fatto è realizzato da un soggetto sottoposto, la pubblica accusa deve provare che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. Questi obblighi non possono ritenersi violati se prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo

svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Quanto alle caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione, essi ai sensi dell'art. 6 comma 2 devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare **la formazione e l'attuazione delle decisioni** dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, il Modello 231 deve fare riferimento al sistema di segnalazione e gestione degli illeciti ed al relativo sistema disciplinare e sanzionatorio a tutela del segnalante, come da ultimo regolati dal D.lgs. 24/2023.

6. ULTERIORI RIFERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IDONEO

Ai requisiti previsti dallo stesso D.lgs. 231/2001, si aggiungono fonti di diversa estrazione che hanno delineato le caratteristiche dei MOC e pertanto costituiscono un sicuro punto di riferimento per le attività di costruzione dello specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare devono essere richiamati:

- (1) **l'art. 30 del D.lgs. 81/2008**, il quale introduce una serie di requisiti che vanno ad integrare quelli di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 per le parti del Modello specificamente finalizzate alla prevenzione dei reati in materia di antinfortunistica e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, il comma 5 dell'art. 30 contiene il richiamo alle norme tecniche in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, particolarmente rilevanti per la Società, che è dotata di un SGSL secondo lo standard ISO 45001, certificato da ente esterno.
- (2) **Le Linee Guida delle associazioni di categoria**, cui l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 assegna uno specifico valore normativo quando siano state approvate dal Ministero della Giustizia. In particolare, sono state prese come riferimento generale le Linee Guida di Confindustria, alle quali sono state

affiancate le Linee Guida FISE – Assoambiente in relazione alla prevenzione dei reati ambientali.

- (3) **La giurisprudenza rilevante** in materia, la quale, oltre a dettagliare i requisiti di cui sopra, è intervenuta a precisare i requisiti dell'interesse e vantaggio nonché gli elementi di cui tenere conto nella valutazione del rischio ed in particolare la storia dell'ente e l'analisi del contesto socio-economico di riferimento.

In tale quadro, assume valore paradigmatico la Sentenza della Corte di Cassazione 23401/2022 (c.d. Impregilo 2), che è intervenuta in modo rilevante sia sulla valutazione dei Modelli 231 che sul ruolo dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, merita attenzione l'introduzione del binomio "comportamento illecito" – "comportamento alternativo lecito", in base al quale assume valore fondamentale l'identificazione degli specifici comportamenti illeciti associabili ai reati-presupposto rilevanti per la Società e l'associazione agli stessi di comportamenti alternativi leciti la cui presenza e osservanza siano idonee a escludere la colpa di organizzazione della Società.

- (4) **Con specifico riferimento alla prevenzione degli illeciti di cui all'art. 416bis**, la giurisprudenza e la prassi disponibili relativamente al sistema delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011, c.d. "Codice Antimafia".

A tal proposito va evidenziato che con la Legge 161/2017 il legislatore ha apportato importanti modifiche al c.d. Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011).

Con riferimento al Controllo Giudiziario, lo stesso Codice Antimafia contempla la possibilità che il Tribunale prescriva alle aziende colpite da tali misure **l'adozione e l'efficace attuazione di misure organizzative ai sensi ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del d.lgs. 231/2001.**

SEZIONE II – L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: STRUTTURA, FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO

1. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI LECOFER SRL - METODOLOGIA UTILIZZATA E STRUTTURA

Il presupposto per l'implementazione del MODELLO 231 di LECOFER SRL è costituito dall'analisi e dalla mappatura del rischio-reato secondo una prospettiva multidimensionale:

- (1) prospettiva lato-reato (inquadramento dei reati presupposto secondo la specifica rilevanza per la Società)
- (2) prospettiva lato-attività sensibile (identificazione delle attività sensibili nel cui contesto possono essere commessi i reati rilevanti per la Società, nonché delle specifiche modalità commissive, differenziate per attività)

Tale analisi e mappatura, seppur riscontrabile in due differenti “output” nelle seguenti sezioni:

- Sezione IV (mappatura lato-reato), che riporta le Parti Speciali relative a singole categorie di reati-presupposto, comprensive dei protocolli generici

- Sezione V (mappatura lato-attività sensibile), che riporta le connessioni tra i processi aziendali ed i reati presupposto rilevanti, i conseguenti protocolli specifici, le azioni di miglioramento (anche nella forma di procedure 231-specifiche), i flussi qualificati verso l'Organismo di Vigilanza;

dalla prospettiva di cui al punto (2) derivano:

- Principi ed i requisiti organizzativi che andranno a regolare ogni attività sensibile identificata, con particolare riferimento a processi decisionali, tipologia di controlli e flussi qualificati. Si prevedono inoltre norme specifiche per eventuali soggetti esterni coinvolti nelle attività di efficace attuazione del MODELLO 231;
- Protocolli/procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni con riferimento alla prevenzione degli illeciti nelle attività sensibili, anche tramite il riferimento alle procedure esistenti: tali protocolli e procedure sono caratterizzati dalla compresenza di “regole” da seguire e “misure di sicurezza” atte a prevenire l'elusione fraudolenta delle regole stesse


Principi, protocolli e procedure vanno a comporre i c.d. “comportamenti alternativi leciti” in grado di escludere la colpa di organizzazione della Società.

Il MODELLO 231 prevede inoltre:

- Sistema sanzionatorio, anche con riferimento al sistema di gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing) di cui al D.lgs. 24/2023
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo


- Codice Etico, che riporti i principi ispiratori e regolatori del MODELLO 231 e che permetta di esplicitare a tutti i destinatari i comportamenti da tenere a prescindere dal fatto di essere destinatari di specifiche regole o procedure.

La metodologia utilizzata per lo sviluppo di quanto sopra descritto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di **risk management** con la previsione dei seguenti passaggi.



Nello specifico, ad ogni tipologia di reato e di attività sensibile è associato un livello di rischio derivante dall'analisi e progressiva raffinazione sulla base:

- dell'attività svolta
- del contesto di riferimento (interno ed esterno anche tramite richiami alla casistica esistente)
- del potenziale interesse o vantaggio dell'ente



Una volta assegnato il livello di rischio, si procede alla c.d. “gap analysis”, finalizzata ad evidenziare il sistema di controllo vigente e le azioni di miglioramento da introdurre al fine di raggiungere un adeguato livello di prevenzione.

Quanto al sistema dei controlli, costituiscono, con uguale rilevanza, componenti dello stesso:

- A. Il sistema di controlli incrociati tramite segregazione di funzioni, come previsto dalle procedure esistenti o da specifici protocolli riportati nel Modello 231
- B. La presenza di flussi informativi qualificati, anche preventivi, nei confronti dell’Organismo di vigilanza e controllo (per flussi qualificati si intendono flussi informativi a contenuto determinato e specificamente previsti dalle procedure)

- C. La validazione dei processi decisionali o operativi da parte di soggetti esterni all'uopo specificamente incaricati e dotati di specifiche competenze attinenti al contenuto dell'operazione di volta in volta rilevante

SEZIONE III – LECOFER SRL ATTIVITA' SVOLTE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Punto di partenza per la costruzione del Modello 231 è l'identificazione delle attività svolte al fine di evidenziarne i relativi rischi-reato.

1. INTRODUZIONE DELL'AZIENDA

La Lecofer s.r.l. nasce nel 2018, dall'esperienza del Gruppo Milotta, ha sede operativa nel comune di Alcamo (TP) e svolge attività di commercializzazione all'ingrosso di prodotti per edilizia, legno e tondo per cemento armato che nel corso degli anni ha rappresentato il core business dell'azienda.

Dal 2019 è stata strutturata una linea di produzione relativa alla carpenteria metallica, la cui attività è finalizzata alla fabbricazione di cassoni container, carrelli, cassaforma, strutture metalliche in genere, capannoni, scale antincendio, strutture a traliccio.

Nel 2021 l'Azienda rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato dell'edilizia attraverso l'apertura di un nuovo reparto di idraulica ed elettricità, dove si commercializzano impianti elettrici ed idraulici di ogni tipologia, per uso civile ed industriale, e pannelli fotovoltaici.

La società è controllata al 100% da un socio unico, la Milotta Ricambi e Metalli s.r.l.

La Lecofer S.r.l. dispone di tre macroaree operative:

- (1) lavorazione di tondo per cemento armato;
- (2) fabbricazione di manufatti di carpenteria metallica;
- (3) commercializzazione di prodotti per l'edilizia (legname, ferramenta e termoidraulica).

1) *L'attività di produzione di tondo per cemento armato*

il centro sagomatura ferro tondo e reti per cemento armato è reparto specializzato nella produzione di reti elettrosaldate per la creazione del cemento armato e nella lavorazione del ferro del tondo pre-sagomato. Tale attività è svolta all'interno della sede operativa principale.

La materia prima viene acquistata in due format (in barre dritte da 6 e 14 metri) o in rotoli; in entrambi i casi il materiale è corredato di certificato sul lotto di fabbricazione e la certificazione dovrà essere apposta anche al termine del processo di lavorazione delle barre.

La materia prima viene lavorata attraverso 2 macchinari, che permettono il taglio a misura del tondo in barre e di lavorare staffe e sagomati con pieghe su una o ambo le estremità di diametro massimo di 2,6mm.

Successivamente la materia prima viene movimentata attraverso il carroponete installato nel capannone che permette di spostare le barre e i rotoli dallo stoccaggio all'interno delle macchine.

2) *Il reparto della carpenteria metallica*

Nasce per la realizzazione di container e costruzioni industriali (da 20 e 40 piedi), la produzione di telai per impianti fotovoltaici, strutture intelaiate, impianti di sollevamento, capannoni e simili. Il reparto di produzione dispone di una superficie di 70.000 m², ed è composto da uno staff di ingegneri, disegnatori, saldatori e carpentieri specializzati, responsabili qualità e controllo processi. Gli standard produttivi sono certificati e garantiti dal DNV GL, primo ente certificatore a livello mondiale.

La Lecofer dispone delle seguenti certificazioni: -UNI EN ISO 9001:2015, relativa alla costruzione e la riparazione di manufatti in carpenteria metallica; -UNI EN ISO 1090 e 3834, relativa alle qualifiche dei procedimenti e delle saldature; -CSC CERTIFICATION SHIPPING CONTAINERS, per soddisfare i requisiti necessari per un trasporto marittimo sicuro.

Il processo produttivo inizia dall'acquisizione della commessa, per poi passare alla progettazione e alla modellazione 3D della struttura in esame. Successivamente, vengono effettuate tutte le lavorazioni per poter realizzare fisicamente la struttura quali saldatura, taglio laser, piegatura, sabbiatura e verniciatura (realizzate per conto terzi), assemblaggio e consegna.

3) *L'attività di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per l'edilizia*

Viene svolta presso il punto vendita in Via Strage 14 luglio 1943 n. 2. Le tipologie di prodotti venduti sono: legnami, termoidraulica, ferramenta, siderurgico e laminati.

2. ATTIVITÀ SVOLTE E MATRICE ATTIVITA'-INTERLOCUTORI

Dalla descrizione sopra riportata è possibile sintetizzare le attività svolte in una
MATRICE ATTIVITA' SVOLTE/INTERLOCUTORI:

ATTIVITA' SVOLTE	INTERLOCUTORI E STATUS GIURIDICO
1. CORPORATE	<ul style="list-style-type: none">○ ENTI PUBBLICI IN FUNZIONE DI CONTROLLO/ISPEZIONE/CONTENZIOSO○ PARTNER○ PARTI SOCIALI DATORIALI E SINDACALI○ CONSULENTI
2. PRODUZIONE – CARPENTERIA E LEGNO	<ul style="list-style-type: none">○ COMMITTENTI PRIVATI (PUBBLICO IN FILIERA)○ PARTNER○ FORNITORI○ SUBAPPALTATORI○ DIPENDENTI
3. TRASFORMAZIONE – TONDI FERRO	<ul style="list-style-type: none">○ COMMITTENTI PRIVATI (PUBBLICO IN FILIERA)○ PARTNER○ FORNITORI○ SUBAPPALTATORI○ DIPENDENTI
4. VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO	<ul style="list-style-type: none">○ CLIENTI (AZIENDE E CONSUMATORI)○ FORNITORI○ DIPENDENTI

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

LECOFER è dotata di un sistema aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 con riferimento alle attività di produzione, oltre ad essere in possesso delle certificazioni necessarie al processo produttivo.

In un'ottica di regolamentazione complessiva delle attività, la Società con l'adozione del presente Modello 231 ha inteso dotarsi di un corpo procedurale corporate composto di Procedure 231-Specifiche aventi la specifica finalità di prevenire i reati-presupposto rilevanti (vedi successivo punto 3.3.)

Più in generale, costituiscono componenti del sistema dei controlli:

- Sistema delle procure e deleghe
- Funzionigramma e linee di riporto gerarchico
- Sistema informatico ed informativo
- Sistema procedurale
- Formazione e comunicazione

Nel seguito sono riportati per ogni componente i principi generali che ne devono orientare il funzionamento, anche ai fini dell'identificazione delle azioni di miglioramento.

3.1. SISTEMA DELLE PROCURE E DELEGHE

Al fine di realizzare efficacemente il principio di separazione dei compiti, in forza del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, si rende opportuno che il Vertice aziendale deleghi formalmente alcune attività ed i relativi poteri di intervento, mantenendo compiti di controllo, più o meno incisivi ed ampi, in relazione alla materia delegata ed alla qualifica/livello dei delegati. I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati presupposto i sensi del D.lgs. 231/2001, sono:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'azienda devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe sono coerenti con la posizione nell'organigramma e con le responsabilità attribuite e sono costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico: i poteri del delegato; il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali.

Per “**delega**” si intende lo strumento organizzativo aziendale che serve ad attribuire ad un soggetto diverso dal destinatario istituzionale della norma penale, gli obblighi e le responsabilità dalla norma individuate come spettanti originariamente al delegante. I criteri di attribuzione della delega di funzioni sono espressione di parametri mutuati

dalla giurisprudenza e codificati esclusivamente in materia di sicurezza sul lavoro dal nuovo Testo Unico (art. 16 D.Lgs. 81/2008), secondo i quali:

- a) la delega risulta da atto scritto recante data certa;
- b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) la delega attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) il delegato deve essere provvisto dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- f) alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Per “**procura**” si intende l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso.

I criteri di assegnazione delle procure sono i seguenti:

- a) le procure generali vengono conferite soltanto ai titolari di quelle funzioni aziendali che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza dell'azienda;

b) le procure speciali – che riguardano il compimento di specifici atti – descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa.

A tali strumenti “codificati” si affiancano i c.d. **“livelli di firma”**, intesi come generale capacità di rappresentare internamente ed all'esterno le scelte della Società all'interno della cornice formata da legale rappresentanza, procure e deleghe.

3.2. FUNZIONIGRAMMA E LINEE DI RIPORTO GERARCHICO

La struttura organizzativa di LECOFER. consente di individuare ruoli e responsabilità dei soggetti aziendali, come da **ALLEGATO B – ORGANIGRAMMA.**

3.3. SISTEMA PROCEDURALE

Il sistema procedurale è volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali prevedendo efficaci presidi di controllo che definiscano in modo chiaro i ruoli, i poteri, i compiti e le responsabilità delle funzioni aziendali interessate al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle stesse.

Per assicurare il corretto funzionamento dei processi aziendali è necessario rispettare i seguenti principi generali:

- **Segregazione delle funzioni**, al fine di garantire una separazione, all'interno del medesimo processo aziendale, tra i soggetti che autorizzano, eseguono e controllano una determinata operazione/attività, affinché un intero processo aziendale non sia gestito da un unico soggetto e a nessuno vengano pertanto attribuiti poteri illimitati nella suddetta gestione;
- **Tracciabilità delle azioni**, al fine di assicurare l'attendibilità, verificabilità e coerenza delle stesse attraverso un supporto documentale/informatico che permetta la ricostruzione in qualsiasi momento del processo decisionale alla base delle operazioni poste in essere;
- Un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

Pertanto, la LECOFER, come detto in precedenza, si è dotata di un sistema procedurale di procedure 231-specifiche orientate alla prevenzione dei reati-presupposto rilevanti.

La ricognizione di tale corpo procedurale è rinvenibile nell'**ALLEGATO C – MATRICE DEL CORPO PROCEDURALE**.

Il corpo procedurale così strutturato contribuisce all'attivazione di un sistema dei controlli su tre livelli:

- I. un *1° livello di controllo*, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, anche in autocontrollo da parte dell'operatore;
- II. un *2° livello di controllo*, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- III. un *3° livello di controllo*, sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema procedurale, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management. Tale controllo vede in particolare il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, che si coordina con i Responsabili dei Sistemi di Gestione di volta in volta rilevanti.

3.4. SISTEMA INFORMATICO ED INFORMATIVO

L'articolazione organizzativa ed il sistema procedurale sopra descritti devono trovare riscontro in un sistema informatico in grado di garantire l'identificazione di chi svolge determinate attività e, dove necessario, la segregazione delle funzioni aziendali. Il sistema informatico, pertanto, dovrà essere strutturato in modo coerente rispetto ai contenuti del Modello 231 e dei relativi Protocolli per l'efficace attuazione.

La Società garantisce la tracciabilità dei processi relativi al sistema informatico e si impegna a garantirne la compatibilità con i principi del Modello 231.

In proposito si rimanda alla Sezione V – **P.07 PROCESSO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO** ed agli specifici flussi informativi all’Organismo di Vigilanza.

3.5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie delle Società (per esempio la costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida Confindustria, inoltre, raccomandano l’adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve comunque assicurare la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego. Tutte le operazioni che comportano l’utilizzazione o

l'impiego di risorse finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

La gestione delle risorse finanziarie assume ulteriore valore ai fini della prevenzione dei reati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, e va intesa in questo caso come corretto ed effettivo impegno delle risorse da investire per il raggiungimento ed il mantenimento di adeguati standard di prevenzione.

Il Modello 231 prevede modalità di attribuzione, utilizzo, monitoraggio e rendicontazione di tali budget di spesa.

Pertanto, al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse finanziarie, LECOFER ha provveduto a regolamentare il Processo Finanziario (**P.05 PROCESSO FINANZIARIO**) prevedendo specifiche attività organizzative, nonché le relative Procedure 231-specifiche.

3.6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

A supporto delle regole e delle misure di sicurezza previste dal Modello 231, devono essere previsti specifici interventi volti ad innalzare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti riferibili alla società o con i quali essa viene in contatto.

In particolare:

- Apposita sezione del sito internet, comprensiva dei riferimenti dell'Organismo di Vigilanza per eventuali segnalazioni;

- Comunicazione ai committenti, ai fornitori ed ai partner del Modello 231 e del Codice Etico, anche tramite rimando al sito internet di cui sopra;
- Piani formativi specifici concordati con l'Organismo di Vigilanza e preferibilmente alla presenza dello stesso.

SEZIONE IV – IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI – PARTI SPECIALI PER SINGOLA CATEGORIA DI REATO

Alla luce dell'analisi di contesto e delle attività svolte di cui alla Sezione III, è possibile identificare come rilevanti le seguenti categorie di reato, per ognuna delle quali vengono evidenziate le specifiche fattispecie di reato rilevanti e le potenziali modalità commissive, con una prima descrizione della specifica rilevanza per la Società.

Nella documentazione prodotta in sede di implementazione del Modello 231 sono riportate le valutazioni che hanno portato a definire alcune categorie di reato come non rilevanti.

Nella successiva Sezione V le modalità commissive e la rilevanza sono declinate con riferimento ai singoli processi aziendali

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'**ALLEGATO D – MAPPATURA REATI RILEVANTI**

PARTE SPECIALE 1

PARTE SPECIALE 1 - ART. 24 D.LGS. 231/2001 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza nella realtà societaria di LECOFER dei reati di cui all'Art. 24 connessi all'utilizzo di erogazioni pubbliche in qualunque forma.

Articolo 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti,

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee

La giurisprudenza afferma che “Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter c.p. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece ricorre nella truffa. Nel primo caso la pubblica amministrazione si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, che è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva, di talché l’Ente non può considerarsi indotto in errore dal mendacio. In tali ipotesi, allora, l'erogazione non dipende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'Ente erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente” (Cassazione penale, sez. II, 08/06/2023, n. 30268).

Articolo 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)

La fattispecie di cui all’art. 640 c.p., nella sua ipotesi aggravata a norma del comma 2, n. 1), punisce colui che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea.

Per artificio va intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo; per raggiro deve invece intendersi ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero.

Perché possa configurarsi il delitto di truffa, è necessario che l'errore della vittima porti in via consequenziale al profitto dell'agente o del terzo e al danno dell'offeso, nella specie rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico o dall'Unione Europea.

Articolo 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., punisce dunque colui che ponga in essere il delitto di truffa, del quale devono quindi ricorrere tutti gli elementi costitutivi, se il fatto riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La fattispecie va tenuta distinta dalla truffa ai danni dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1, c.p.) e dall'indebita percezione di erogazioni (art. 316 ter c.p.).

Sotto il primo profilo, infatti, la fattispecie in esame richiede un qualcosa in più rispetto alla truffa ai danni dello Stato, ossia che il fare raggirante sia diretto specificamente al conseguimento di erogazioni, elemento non richiesto, invece, dall'art. 640, n. 1, c.p., laddove il danno subito dallo Stato può riferirsi a qualunque profitto ingiusto conseguito dall'agente (ad esempio, dall'ottenimento di un permesso non dovuto).

Quanto al secondo profilo, secondo la consolidata giurisprudenza sopra citata, come accennato l'elemento che differenzia la fattispecie della truffa aggravata da quella dell'indebita percezione, è il fare truffaldino dell'agente, il suo porre in essere artifici e raggiri, con conseguente necessaria induzione in errore della vittima del reato, elementi questi necessari alla configurazione del reato di cui all'art. 640 bis c.p., ma non invece del delitto di cui all'art. 316 ter c.p.

Le fattispecie di cui all'art. 316 ter e 640 bis c.p. mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali: nel momento di erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Articolo 640-ter c.p. (Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)

La fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno – per ciò che attiene alla responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/2001 - per lo stato o altro ente pubblico.

La frode informatica presenta, sostanzialmente, la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del reato di truffa, da cui si distingue in quanto l'attività illecita investe non la persona, ma un sistema informatico. Nel reato di frode informatica,

pertanto, non assume rilevanza - a differenza che nel reato di truffa - il ricorso da parte dell'autore del reato ad artifici o raggiri, ma l'elemento oggettivo dell'alterazione del sistema informatico (e/o dei dati in esso disponibili).

La Suprema Corte ha precisato che:

- “La nozione di identità digitale, che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma 3, c.p., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. Cassazione penale, sez. II, 08/09/2023, n. 38027.
- “Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico [*Vedi Parte Speciale 2*] può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il cosiddetto domicilio informatico sotto, mentre il secondo contempla e sanziona l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto” Cassazione penale, sez. V, 19/02/2020, n. 17360

Infine, va sottolineato che il Dlgs. 231/2001 prevede la responsabilità anche per l'eventuale concorso nel reato, e pertanto è possibile la contestazione in concorso con un funzionario infedele che per conto della Società ponga in essere le condotte in oggetto.

Fattispecie non rilevanti

Al contrario, si ritiene che, in linea teorica, le fattispecie in appresso richiamate non possano, anche solo astrattamente, essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Lecofer, nell'ambito della quale non risulta che vi siano rapporti contrattuali di fornitura di beni o servizi con la pubblica amministrazione, né rapporti con il Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo, né che possa partecipare a gare pubbliche. Per tale motivo, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 316 bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Articolo 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 - Inadempimenti nei contratti di pubblica fornitura).

Articolo 2 Legge 898 del 1986 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue

indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

Articolo 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti (354; 576 ss. c.p.c.; 264 c.p.p.) o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Articolo 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- La progressiva estensione degli strumenti pubblici di sostegno alle imprese rientranti nell'ambito di applicazione ed il conseguente sempre maggiore utilizzo, anche in forma "automatica".

- L'utilizzo sempre più pervasivo di risorse informatiche per la gestione delle attività della pubblica amministrazione, anche prevedendo l'accesso dei privati per il caricamento di informazioni/documenti
- Il possibile utilizzo di strumenti di finanziamento da parte dei clienti, per i quali vengano utilizzate le fatture e la documentazione di supporto prodotta dalla Società.

E difatti, configurano le fattispecie criminose in esame l'utilizzo non spettante di incentivi, crediti d'imposta, garanzie pubbliche; ad esempio, l'esporre falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cig, per ottenere dall'Inps il conguaglio di tali indennità non corrisposte con quelle dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali (art. 316 ter c.p.), oppure la mancata corresponsione degli oneri sociali avviene mediante la falsificazione dei dati riguardanti il personale (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); ancora, per ottenere l'erogazione a fondo perduto di un contributo pubblico si pongono in essere artifici o raggiri consistenti nel documentare costi superiori a quelli effettivamente sostenuti per la realizzazione del programma di investimento oggetto di pubblica contribuzione, inducendo in errore i pubblici funzionari circa le spese sostenute e fatturate, così procurandosi un ingiusto profitto (art. 640 bis c.p.).

D'altro lato, si può configurare l'ipotesi in cui vengano poste in essere delle azioni che siano volte a modificare, in senso favorevole, informazioni detenute dalla pubblica amministrazione, avvalendosi di funzionari compiacenti, oppure nell'ipotesi

in cui vengano inseriti dati non veritieri in software di proprietà della pubblica amministrazione per adempimenti previdenziali-contributivi o venga inserito qualunque ulteriore dato in relazione all'utilizzo di incentivi, crediti di imposta e garanzie pubbliche non spettanti.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Divieto di richiedere o utilizzare incentivi pubblici di qualunque natura in assenza degli specifici requisiti
- Divieto di rendicontare/conteggiare spese non inerenti al progetto o non rientranti nel campo di applicazione di eventuali incentivi automatici
- Divieto di utilizzare gli incentivi per finalità diverse da quelle dichiarate e/o rientranti nell'ambito applicativo dello strumento pubblico
- Divieto di utilizzare più incentivi tra loro incompatibili con riferimento al medesimo progetto o alla medesima operazione attiva/passiva o di disposizione di asset aziendali
- Divieto di doppia rendicontazione

- Divieto, tramite accesso diretto o tramite funzionari pubblici compiacenti, di inserire/modificare/cancellare informazioni/documenti contenuti in sistemi informatici riferibili a pubbliche amministrazioni o in ogni caso aventi finalità pubblica, dove l'inserimento/modifica/cancellazione sia illegittimo o riguardi informazioni non veritiere
- Prevedere modalità per l'identificazione dei soggetti, interni o esterni alla Società, autorizzati a qualunque tipologia di rapporto con la pubblica amministrazione
- Prevedere un articolato sistema per la validazione circa la possibilità di utilizzare sistemi di sostegno pubblico alle aziende
- Prevedere modalità di gestione del sistema informatico volte a garantire la piena tracciabilità delle operazioni svolte e dell'assegnazione delle risorse informatiche (ivi comprese le credenziali di autenticazione)

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 2

PARTE SPECIALE 2 - ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza nella realtà societaria di LECOFER di taluni reati di cui all'Art. 24 bis connessi all'utilizzo di sistemi informatici.

Articolo 491-bis c.p. (Documenti informatici)

L'articolo in esame definisce documento informatico qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli (che pertanto siano in possesso dei requisiti per l'equiparazione agli equivalenti documenti cartacei, es. firma digitale e marcatura temporale), prevedendo che, se alcuna delle falsità del relativo capo, riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Tale fattispecie riguarda sia l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo, sia l'ipotesi in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale, ovvero tanto l'ipotesi di falsità che riguardi direttamente i dati e le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria, quanto l'ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati a elaborare dati e informazioni. (cfr. Cassazione penale, sez. V, 14/07/2023, n. 33285).

La fattispecie in esame potrebbe dunque configurarsi nell'ipotesi di falso in contenuti e formattazione di documenti informatici aventi valore di prova oppure, ancora, nella falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento è destinato a provare la veridicità.

Articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

La norma in esame punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Sono compresi dunque anche i casi nei quali, pur essendo in possesso legittimamente di credenziali di accesso, si contravvenga alle regole di chi di quel sistema ha il controllo.

Si prevedono altresì delle ipotesi aggravate caratterizzate, da un lato, dallo specifico ruolo dell'autore del reato (il comma 2, n. 1 prevede, infatti, l'aggravamento della

pena per il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, per chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e per chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema), dall'altro, profili di oggettiva gravità della condotta (comma 2, n. 2, concerne, invece, contempla l'ipotesi in cui il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero se è palesemente armato); la norma prevende inoltre che, tali ipotesi, vengano sanzionate più gravemente qualora abbiano ad oggetto sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

Fattispecie non rilevanti

Si ritiene che, al contrario, in linea teorica, le fattispecie di seguito richiamate non possano, anche solo astrattamente, essere configurabili rispetto alle concrete modalità esecutive delle attività svolte dalla LECOFER. Per tale motivo, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 615-quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

Articolo 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

Articolo 617- quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Articolo 617-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Articolo 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- L'enorme diffusione degli strumenti informatici;
- Il fenomeno può potenzialmente coinvolgere tutti i dipendenti/componenti degli Organi Sociali che, a vario titolo, possono utilizzare strumenti informatici;
- I continui cambiamenti delle tecnologie e l'elevato impegno operativo;
- La circostanza che le aziende siano spesso esposte ad attacchi/violazioni dei propri sistemi informativi.

Ed infatti, nel caso di specie le fattispecie potrebbero configurarsi in relazione all'utilizzo degli applicativi sviluppati e gestiti LECOFER e, in generale, laddove siano stati individuati poteri e mezzi di intervento sul sistema informatico e telematico proprio o di terzi.

Si tratta di condotte realizzate per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolte contro i beni informatici, sanzionate dall'ordinamento penale. Si considera infatti delitto informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento o l'accesso abusivo ad un sistema informatico/telematico.

Nell'ambito di tale macro attività, i reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati attraverso:

- L'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza; attraverso il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto; attraverso la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo; attraverso l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica; attraverso la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui; attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.
- L'esecuzione, all'interno di un sistema di terzi per il quale si siano ricevute le credenziali, di operazioni che per contenuti e modalità siano contrarie alle regole di utilizzo del sistema stesso.

Piu in dettaglio, tali condotte si possono realizzare attraverso:

- la violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti
- l'accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di *marketing* (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento, banche dati, etc.).
- l'accesso legittimo ma in orari o per operazioni contrarie alle regole di utilizzo del sistema stesso.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- È vietato, a chiunque operi per conto dell'organizzazione, accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico dell'organizzazione o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione (ad es. reperendo informazioni e dati);
- È vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici dell'organizzazione o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la stessa organizzazione (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);

- L'eventuale produzione di un documento informatico deve essere eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento è corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- E' vietato a chiunque operi per conto dell'organizzazione di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- I codici identificativi (userid) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- La corretta gestione delle password sia definita, e comunicata a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- Sono definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);

- Gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete sono oggetto di verifiche periodiche;
- Le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- Sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- E' predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 3

PARTE SPECIALE 3 - ART. 24-TER D.LGS. 231/2001 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi complessiva dell'operatività di LECOFER, il contesto territoriale in cui è inserita e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza di taluni reati di cui all'art. 24 ter, di seguito elencati.

Articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Il reato associativo in esame si caratterizza per quattro elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile;

- un programma criminoso indeterminato: ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati (Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 67 del 15/1/1997);
- un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira;
- l'affectio societatis, consistente nella coscienza e nella volontà dei partecipi di essere associati ai fini dell'attuazione di un programma criminoso indeterminato.

Articolo 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

La norma in esame punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, che deve essere formata da tre o più persone, punendo più gravemente coloro che la promuovono, la dirigono o la organizzano.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti

per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Fattispecie non rilevanti

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie di seguito citate concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione e lo scambio elettorale politico-mafioso, che appaiono lontane dalla realtà della Società.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

Articolo 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Articolo 407 c.p.p. (Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

Il rischio della cosiddetta "infiltrazione mafiosa" ovvero di programmi indeterminati di condotte illecite appare possibile attraverso condotte indeterminate.

Perché si possa configurare la responsabilità ex D.lgs 231/01, infatti, è sufficiente che un dipendente o un dirigente risulti aver partecipato alle attività del sodalizio criminoso nell'interesse o vantaggio dell'ente di appartenenza.

Considerato, dunque, che il delitto associativo prescinde dall'effettiva realizzazione dei c.d. reati scopo, mentre potrebbe astrattamente acquisire rilevanza qualsiasi illecito previsto dal codice penale ovvero da leggi speciali (programma criminoso indeterminato), la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex D.lgs. n. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del *pactum sceleris* e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto, come peraltro rilevato nelle Linee Guida di Confindustria.

Le fattispecie di reato in esame possono dunque realizzarsi quando, ad esempio, viene creata un'associazione a delinquere volta alla commissione di uno dei delitti indicati dalla norma.

Ancora, il potere di intimidazione può, ad esempio, essere utilizzato per ottenere autorizzazioni, acquisire commesse o attività imprenditoriali e, in generale, commettere reati.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- La selezione delle controparti, siano essi collaboratori esterni o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di tali soggetti devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante (in via esemplificativa: visure camerali; accertamenti presso organi amministrativi e giudiziari);

- Deve essere garantita la trasparenza e la tracciabilità di eventuali accordi con altri soggetti giuridici per la realizzazione degli obiettivi aziendali e rispondenza della mission aziendale;
- In caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale ed ogni candidato deve preventivamente esibire il proprio certificato penale e dei carichi pendenti. Ogni neo-dipendente deve, inoltre, aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione tramite l'utilizzo di interlocutori aziendali incaricati (interni e/o esterni) e, se ritenuto necessario, anche mediante accertamenti presso i competenti organi amministrativi e di polizia. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
- I contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di conoscere e di obbligare a rispettare il Modello ed il Codice Etico dell'Ente e, in generale, la normativa di cui al Decreto 231/01;
- Nei contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le

conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto 231/01 e del Modello e del Codice etico dell'Ente;

E' fatto, inoltre, espresso divieto agli organi sociali dell'organizzazione, ed ai dipendenti in misura delle funzioni dagli stessi svolte, di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti di criminalità organizzata sopra richiamati;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- Intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- Concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- Assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di

controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 4

PARTE SPECIALE 4 - ART. 25 D.LGS. 231/2001 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

Come meglio si dirà infra al termine della disamina dei reati di seguito elencati, si è ritenuto che, dall'analisi complessiva della realtà sociale di LECOFER, vi è una sicura potenziale rilevanza di tutti i reati di cui all'art. 25 di seguito elencati.

Articolo 314 c.p. (Peculato)

La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il reato de quo è stato introdotto nel catalogo dei reati 231 dal d.lgs. n. 75/2020 (limitatamente al comma 1 dell'art. 314 c.p., quindi con esclusione del peculato d'uso

di cui al comma 2 dell'art. 314 c.p.), qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A. ma anche gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati; la condotta che si realizza è del tutto incompatibile con il titolo per il quale si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

Si deve precisare che, sebbene il peculato appartenga alla categoria dei reati c.d. propri, i quali possono essere commessi solo da chi riveste una particolare qualifica soggettiva (in tal caso, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) tuttavia, un soggetto c.d. comune, qualora sia consapevole della qualifica soggettiva rivestita dal suo partner criminale (es. pubblico ufficiale), può concorrere alla realizzazione del reato proprio a quest'ultimo ascrivibile, ai sensi dell'art. 110 c.p., in qualità di extraneus. Ciò vale anche per gli altri reati c.d. propri commessi dai pubblici ufficiali contro della P.A. di cui *infra*.

Articolo 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il reato in esame sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Presupposto essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che l'accetta o la ritiene sfruttando l'errore. L'errore del soggetto passivo deve preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione. La condotta criminosa consiste alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Articolo 317 c.p. (Concussione)

Il reato di concussione si configura allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La concussione consiste dunque nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità (Cass. Pen., Sez. Un., 24.10.2013 – 14.3.2014, n. 12228, Maldera).

L'azione tipica può essere realizzata anche dal concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto passivo lo stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, e che la vittima sia consapevole che l'utilità è richiesta e voluta dal pubblico ufficiale (Cassazione penale, sez. VI, 07/03/2023, n. 17918).

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie riguarda un generico asservimento da parte del pubblico ufficiale, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, agli interessi del privato. Più che la natura dell'atto posto in essere, l'articolo in esame colpisce anche la generica messa a disposizione retribuita del soggetto pubblico (c.d. "messa a libro paga").

Ovviamente lo stabile asservimento non deve prevedere il ricorso ad atti contrari ai doveri d'ufficio.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

La norma in esame punisce invece la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Il discrimen tra detta fattispecie e quella di cui all'art. 318 c.p., risiede nel compimento da parte del soggetto pubblico di atti contrari ai doveri d'ufficio, o comunque di aver tenuto una condotta che vada al di là del mero stabile asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato.

In questi casi, sia per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p. che per quella di cui all'art. 319 c.p., l'accordo corruttivo viene dunque concluso liberamente e consapevolmente dalle parti, che si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere e, proprio per questo, ne rispondono sia il corruttore che il corrotto in maniera paritaria (cfr. art. 321 c.p. per quanto riguarda il corruttore). Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto.

La nozione di "altra utilità" (che accomuna ambedue le fattispecie), non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale ma comprende tutti quei vantaggi le cui ricadute patrimoniali siano mediate o indirette.

Articolo 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

La fattispecie de qua contempla l'ipotesi in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Articolo 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

L'induzione indebita si realizza quindi nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

La norma dunque, oltre a sanzionare la condotta del soggetto agente punisce, al comma 2, anche il soggetto indotto (colui che dà o promette denaro o altra utilità) il quale, non avendo subito alcuna “costrizione” bensì “induzione”, conserva un ampio margine di discrezionalità nella decisione di assecondare o meno la richiesta del soggetto qualificato, in tal modo potendo scegliere se qualificarsi vittima o coautore del reato. La condotta sanzionata è, dunque, attuata mediante un’attività di persuasione, di suggestione o di inganno, solo in questo modo esplicando modalità “induttive”.

In altre parole, il privato presta acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.

Articolo art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. Sono persone incaricate di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358, c.p., “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e

con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale cioè da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri.

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. Si ritiene tuttavia che, ove il rifiuto non sia stato immediato e siano intercorse trattative poi non sfociate in un accordo, possa essere configurabile un tentativo di corruzione del quale rispondono entrambi i soggetti, mentre se il funzionario accetta la proposta si avrà la fattispecie corruttiva consumata.

La sussistenza del reato si ha anche quando il funzionario sia incompetente ad emanare l'atto richiesto, purchè egli presti la propria opera nell'ambito dell'ufficio ove debba essere posto in essere l'atto medesimo.

Articolo 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

L'articolo in esame punisce le condotte sopra descritte anche quando siano compiute da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità Europee, funzionari di Stati esteri o altri organi specificamente indicati nella norma.

Articolo 323 c.p. (Abuso d'ufficio)

Il reato in esame è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 dal D.lgs. n. 75/2020, qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Il successivo D.L. n. 76/2020, convertito con la l.n. 120/2020, ha modificato il reato di abuso d'ufficio, circoscrivendo l'area del penalmente rilevante alle sole violazioni di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, oltre che mediante l'inosservanza di un obbligo di astensione.

La fattispecie pertanto riguarda il compimento di un abuso delle proprie funzioni da parte del soggetto pubblico che consenta il conseguimento di un ingiusto vantaggio nella sfera patrimoniale del privato; ragione per cui si parla, in giurisprudenza, di doppia ingiustizia: quella della condotta (connotata necessariamente da specifiche violazioni di legge o di atti aventi forza di legge o inosservanza di un obbligo di astensione) e quella dell'evento di vantaggio patrimoniale per il privato.

Articolo 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

Tale ipotesi criminosa punisce condotte prodromiche rispetto ai veri e propri accordi corruttivi, al fine di tutelare il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

La disposizione normativa mira infatti a prevenire il pericolo che la possibilità di influenza sui pubblici funzionari si traduca poi nella reale corruzione di questi ultimi.

La punibilità viene fatta discendere dal mero accordo tra committente e intermediario, originato, sul piano dei motivi, dalla possibilità di sfruttare una relazione reale con il pubblico agente ovvero semplicemente indotta dalla ostentazione di relazioni in tutto o in parte inesistenti: un accordo che nella prospettiva dualistica del committente e del mediatore deve tuttavia essere diretto a influenzare l'operato del "pubblico agente-bersaglio", al di là dell'effettivo esercizio di una ingerenza inquinante e del conseguimento del risultato desiderato.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Come accennato in premessa, il giudizio di rilevanza riportato al punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- Le ipotesi di reato sopra delineate, rapportate in relazione alla realtà aziendale di LECOFER, possono configurarsi poiché anche il privato può concorrere con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato.
- Vi è una necessaria interazione con la pubblica amministrazione in occasione di adempimenti in materia fiscale e tributaria, in casi di ispezioni, oppure

qualora siano presenti autorizzazioni e licenze o, ancora, in occasione di verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi, o nell'ambito della gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei relativi contatti con l'Autorità.

- Vi sono inoltre attività che, pur non comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, possono comunque acquisire rilevanza strumentale qualora supportino la realizzazione del reato, potendo costituire la modalità per la creazione della provvista di denaro o dell'altra utilità da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

E difatti, si realizzano le fattispecie in esame quando, ad esempio, un esponente aziendale (c.d. extraneus), per favorire la sua azienda, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano, pur senza dazione di denaro o altra utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione (art. 314 c.p.), oppure quando un esponente aziendale (c.d. extraneus), sempre per favorire la sua azienda, istiga o aiuta concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano, ricevuta approfittandosi dell'errore e convincimento spontaneo del soggetto passivo, pur senza dazione di denaro o altra utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione (art. 316 c.p.).

Ed ancora, quando un esponente aziendale, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinate autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse

dell'azienda, pur consapevole di non averne diritto, senza promesse o dazioni di denaro o utilità ma con un contributo attivo nella condotta (art. 323 c.p.).

Un esempio di condotta commissiva del reato di concussione (art. 317 c.p.) si rinviene nel comportamento del dipendente dell'ente che concorre nel reato del pubblico funzionario il quale, profittando di tale qualità o dei propri poteri, costringa terzi a dare prestazioni non dovute, realizzando un vantaggio per l'ente, mentre ricorrerà l'ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) quando un soggetto pubblico induca – attraverso una attività di suggestione o di pressione morale non incoercibile – un dipendente dell'ente a promettere danaro o altra utilità affinché il soggetto attivo del reato proprio favorisca l'ente nell'ottenere un vantaggio.

Ricorrerà invece l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione) allorché, ad esempio, un dipendente dell'ente offra denaro al pubblico funzionario incaricato di effettuare un'ispezione presso l'ente stesso, in cambio del rilascio di un provvedimento favorevole ancorché dovuto e rientrante nella discrezionalità dell'agente, e l'offerta di denaro venga accettata, realizzandosi così un vantaggio per l'ente, mentre esempio del reato di cui all'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si rinviene nella condotta del dirigente della società che offre utilità al pubblico ufficiale incaricato per velocizzare una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure per non emettere sanzioni

previdenziali, oppure ancora per sgravare contributi erariali dovuti, e l'offerta venga accettata, realizzandosi così un indebito vantaggio per la società.

Si realizza invece la fattispecie di cui all'art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione) quando, ad esempio, nell'ambito di una gara in cui è coinvolta una società, un dirigente offre denaro ad un pubblico ufficiale, volto a garantire l'aggiudicazione della gara stessa se l'offerta non viene accettata.

L'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.) ricorre invece quando, a titolo esemplificativo, nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'ente è parte, un dipendente corrompe un cancelliere al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

Ed ancora, il reato di cui all'art. art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite), può realizzarsi quando, ad esempio, un dirigente della società vanta una relazione con un pubblico funzionario, da utilizzare come vantaggio per un soggetto privato (per il compimento di un atto) e si fa consegnare una somma di denaro volta a remunerare/corrompere il pubblico funzionario.

Ed infine, come anzidetto, possono acquisire rilevanza strumentale, qualora supportino la realizzazione del reato, anche quelle attività che, pur non comportando un contatto diretto con la Pubblica Amministrazione, possono costituire la modalità per la creazione della provvista di denaro o dell'altra utilità da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi, come ad esempio

la gestione delle note spese e spese di rappresentanza, ove si riconoscano rimborsi spese in tutto o in parte fittizi al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare gli atti corruttivi contro la pubblica amministrazione, oppure in occasione della selezione ed assunzione del personale, quando l'offerta o la promessa di assunzione o avanzamento carriera di un soggetto vicino ad un funzionario pubblico, costituisce la cosiddetta "altra utilità" al fine di influenzare il suo comportamento nell'interesse o a vantaggio dell'ente; oppure ancora nell'ipotesi di acquisizione di forniture di servizi totalmente o parzialmente inesistenti al fine di costituire le cosiddette "riserve occulte" da utilizzare per attuare le condotte corruttive nei confronti dei funzionari pubblici. Parimenti, nella gestione di liberalità e sponsorizzazioni, l'eventuale erogazione di sponsorizzazioni o omaggi che possono costituire la cosiddetta "altra utilità" a favore di esponenti pubblici o soggetti loro connessi, che violando i propri obblighi di fedeltà, assumono indebitamente condotte nell'interesse o a vantaggio della società.

C. PROCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

E' fatto divieto di:

- Accettare omaggi o altre utilità provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio che non rientrino nella pratica commerciale usuale;
- Effettuare elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri, nonché incaricati di pubblico servizio, direttamente o tramite “mediatori”, né direttamente a “mediatori” per l’esercizio di alcuna pressione nei confronti dei pubblici funzionari di cui sopra, né ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per la nostra organizzazione, a danno delle altre organizzazioni;
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, contratti, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- Effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- Riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

Inoltre è necessario:

- Ove possibile, utilizzare operatori differenti nelle diverse fasi dei processi sensibili;
- Formale identificazione del soggetto deputato ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione a ciascuna Operazione Sensibile;
- Corretta politica delle passwords, degli accessi informatici ed in genere dell'utilizzo di ogni strumento informatico.
- Nessun pagamento oltre l'importo previsto per legge può essere effettuato in contanti, salvo casi di comprovate necessità operative;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività di cui ai processi sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire all'OdV, eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. n. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) debbono partecipare i soggetti a ciò

espressamente delegati, dando avviso, dell'avvio dell'ispezione, all'Alta Direzione e all'OdV. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato.

- Siano particolarmente monitorate le operazioni finanziarie con organizzazioni private, quando non oggetto di appalti e passibili di generare un conflitto d'interessi, in particolare se dal documento di esse potrebbe trarre vantaggio di qualsiasi tipo la nostra organizzazione;
- Per le operazioni di selezione e assunzione del personale, nonché per la selezione dei fornitori, prevedere protocolli di qualificazione e selezione.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 5

PARTE SPECIALE 5 - ART. 25-BIS.1 D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

A DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi complessiva dell'operatività di LECOFER, con particolare riferimento alle dinamiche commerciali, porta a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza di taluni reati di cui all'art. 25 bis 1, di seguito elencati.

Articolo 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Il reato in esame punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Il bene tutelato è la libertà dell'economia, intesa quale diritto al regolare e sereno svolgimento delle attività economiche, di natura industriale e commerciale, a tutela della libertà di iniziativa economica privata costituzionalmente garantita (art. 42 cost.).

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche: la prima di esse consiste nel porre in essere atti di violenza su una cosa – e mai su una persona, condotta che potrà invece configurare altre ipotesi di delitto- e che quest'ultima risulti danneggiata o trasformata; la seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri ingannevoli.

Articolo 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

La fattispecie de quo punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia, prevedendo l'aumento della pena qualora gli atti di concorrenza riguardino un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma mira ad evitare quei comportamenti, tipici della criminalità organizzata, diretti a scoraggiare la concorrenza, ledendo quindi il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale dei privati.

Il reato si configura già al momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, non assumendo rilievo, ai fini della punibilità, che un impedimento della concorrenza vi sia effettivamente stato.

In giurisprudenza, si è affermato che integra il reato in esame anche l'acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all'accordo con clan di matrice mafiosa che, attraverso condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, precluda tanto l'accesso nel settore di altri concorrenti, quanto la libertà dell'esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore (Cass. 34214/2020).

Articolo 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

Il reato previsto dalla norma in esame mira a sanzionare chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Il bene tutelato dalla norma è la correttezza degli scambi commerciali e dei rapporti contrattuali, in un'ottica di tutela dell'economia pubblica.

La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa alla persona qualificabile come acquirente, ma anche nel caso si abbia la

trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico e anche in caso di consegna indiretta a persona interposta.

La norma non richiede che il soggetto agente ponga in essere artifici e raggiri, potendosi in quel caso far riferimento al più grave reato di truffa.

Il delitto si configura quale che sia la “cosa” oggetto di scambio, e ciò differenzia la fattispecie da quella di cui all’art. 516 c.p.: quest’ultima, infatti si riferisce alle sole sostanze alimentari (non di interesse nel caso di specie), ponendosi dunque le due disposizioni in rapporto di specialità (Cassazione penale, sez. III, 3/11/2022, n. 5244).

Ai fini di cui all’art. 515 c.p., ad essere punita è la mera difformità tra cosa venduta e cosa promessa o dichiarata, potendo finanche, ed in ipotesi, essere la cosa venduta anche di qualità analoga a quella promessa o dichiarata.

Fattispecie non rilevanti

Al contrario, per le seguenti fattispecie (artt. 514 e da 516 a 517 quater c.p.) è possibile escludere ragionevolmente la configurabilità del relativo rischio-reato alla luce della realtà commerciale e produttiva di LECOFER in relazione alle specificità delle attività svolte, ed in particolare poiché, da un lato, non svolge attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale

spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato) e, dall'altro, poiché non opera nell'ambito del settore alimentare.

Per tale motivo, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Articolo 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del

prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Articolo 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Articolo 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Come accennato in premesse, il giudizio di rilevanza riportato al punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- Il campo di operatività di LECOFER, finalizzato alla distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio, di beni e materiali per l'edilizia ed articoli di ferramenta, nonché alla loro lavorazione e trasformazione, che determina un costante sviluppo del mercato e la gestione dei rapporti commerciali.
- La messa in commercio di prodotti, previa detenzione presso i propri magazzini, destinata alla vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Configurano le ipotesi criminose, a titolo esemplificativo, di cui all'art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio) e 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), le ipotesi di distorsione delle dinamiche concorrenziali, financo alle ipotesi di aggressione fisica di un dipendente di una impresa concorrente al fine di indurre tale impresa a cessare il proprio esercizio sul territorio

La fattispecie di cui all'art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), può realizzarsi attraverso la messa in commercio di prodotti non conformi quantitativamente/qualitativamente a quanto dichiarato/descritto in schede tecniche o nella comunicazione aziendale (es. pubblicità, schede esposte).

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come

comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

E' fatto divieto di mettere in circolazione prodotti:

- con caratteristiche differenti rispetto a quanto rappresentato;
- realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi;

E' fatto inoltre divieto di esercitare pressioni indebite o porre in essere strategie illecite volte a guadagnare quote di mercato o a restringere la concorrenza e/o l'ingresso di nuovi operatori.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 6

PARTE SPECIALE 6 - ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 – REATI SOCIETARI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi complessiva dell'operatività di LECOFER, con particolare riferimento ai profili amministrativo/contabili e alla gestione sociale, nonché la necessaria interazione con altri enti e società di natura privatistica, porta a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza di taluni reati di cui all'art. 25-ter, di seguito elencati.

Articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

La norma in esame punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato in esame individua dunque come condotta penalmente rilevante sia l'esposizione di fatti materiali che non rispondano ad una concreta e veritiera realtà, sia l'omissione di dati o informazioni la cui comunicazione sia prevista da disposizioni normative, al fine di tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina (Cassazione penale, sez. II, 16/11/2012, n. 3397).

La falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (Cassazione penale, sez. Un., 31/3/2016, n. 22474), in quanto deve indurre in errore i destinatari.

E' un reato di pericolo, in quanto si si realizza anche in assenza di un danno a soci e creditori.

Dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015, le più significative pronunce della giurisprudenza hanno riguardato il cosiddetto "falso valutativo" e la sua rilevanza ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali.

In particolare, la questione riguarda l'interpretazione dell'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero", utilizzata negli articoli 2621 e 2622 c.c. per indicare l'oggetto delle condotte di falsa esposizione, e la possibilità di includervi anche le valutazioni delle poste di bilancio (es. immobilizzazioni immateriali e materiali; ammortamento dell'avviamento). Ciò soprattutto alla luce dell'eliminazione dell'inciso "ancorchè oggetto di valutazioni" che, prima della riforma, rendeva inequivocabile la rilevanza anche delle valutazioni estimative.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni". Ivi si aggiunge che "Pur dopo le modifiche apportate dalla l. n. 69 del 2015 al reato di false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale. Precisamente sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (cfr. Cassazione penale, sez. un., 31/03/2016, n. 22474).

In particolare, considerato che alcuni principi contabili comportano dei margini di incertezza valutativa che rendono inevitabile il ricorso alla discrezionalità da parte del redattore del bilancio, si ritiene che la mera inosservanza di criteri normativi e standard tecnici riconosciuti universalmente non determini, in via automatica, la falsità della valutazione. Dunque, per valutare l'eventuale sussistenza del reato, è importante verificare come tale discrezionalità sia stata esercitata e se le scelte siano state adeguatamente motivate dal redattore o, invece, si ravvisino modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Articolo 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Il reato si perfeziona nell'ipotesi in cui gli amministratori procedano all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge o nell'ipotesi in cui acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di un reato di danno per le sole società non quotate, che mira a tutelare l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

E' fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, che vede come possibili soggetti attivi gli amministratori delle società emittenti nella fattispecie prevista dal primo comma e gli amministratori delle società controllate nella fattispecie prevista dal secondo comma.

Ciò comporta che le controparti del negozio illecito posto in essere dagli agenti possono rispondere a titolo di concorso solo quali estranei nel reato dell'intraneus e, come tali, potranno rispondere soltanto qualora forniscano un contributo fattivo alla realizzazione del fatto e abbiano consapevolezza, sia di aver concorso con la loro condotta al reato dell'intraneus, che della qualifica soggettiva di quest'ultimo.

Dal punto di vista oggettivo, la norma in entrambi i commi con l'espressione "fuori dei casi consentiti dalla legge", pone un rinvio implicito alla disciplina posta all'interno del codice civile e, nello specifico, il primo comma, punendo l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge, richiama la disciplina posta dal codice civile in tema di acquisto di azioni proprie e di sottoscrizione di azioni o quote della società, mirante ad evitare che, attraverso tale operazione, una parte del capitale sociale venga restituita ai soci, con conseguente perdita della propria consistenza.

Quanto al secondo comma, con riferimento al concetto di controllante rilevante ai fini del reato in esame, è da specificarsi che, posta la necessità della lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, la fattispecie può verificarsi soltanto nei casi di società controllate di diritto ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 1 c.c. e società con controllo di fatto interno ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 2 c.c., restando dunque fuori dall'ambito applicativo del secondo comma i casi in cui vi sia un controllo di fatto esterno ai sensi dell'art. 2359, I comma, n. 3 c.c., e i casi in cui vi sia una società collegata ai sensi dell'art. 2359, ultimo comma, c.c.

Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico che si sostanzia nella volontà in relazione all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, nella consapevolezza di agire fuori dei casi previsti dalla legge, nonché, limitatamente al caso di cui al secondo comma, della situazione di controllo.

A ciò si deve aggiungere la volontà della lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il comma 3 prevede una causa estintiva del reato che opera nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti (integralmente) nel termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale è stata posta in essere la condotta.

E' una causa di natura oggettiva e ciò comporta che la stessa sia applicabile ad ogni concorrente, ed opera dunque anche in caso di realizzazione della condotta riparatoria da parte di un terzo.

Articolo 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Per l'integrazione del reato è necessaria l'approvazione della delibera relativa alla riduzione del capitale sociale illegittimamente realizzata da parte dell'organo competente; in caso contrario, sarà configurabile l'ipotesi reato di cui all'art. 2626 c.c.

In tali procedure il momento rilevante è costituito dall'eventuale opposizione, da parte dei creditori, all'esecuzione della delibera di fusione e scissione, che può intervenire prima della stipula dell'atto di fusione o scissione.

L'operazione in pregiudizio dei creditori, rilevante ai fini dell'integrazione del reato in esame, è costituita dall'attuazione della fusione o della scissione in un momento anteriore rispetto all'intera decorrenza del termine di 60 giorni dall'iscrizione delle delibere di fusione o scissione in assenza di condizioni di legittimità.

Dal punto di vista soggettivo, è sufficiente il dolo generico, sia diretto che eventuale.

E' importante precisare che gli amministratori non possono invocare a loro discolta il fatto di aver agito su mandato dell'assemblea, in quanto sugli stessi non grava l'obbligo di dare attuazione a delibere illegali.

Il secondo comma prevede la causa di estinzione, sempre di natura oggettiva.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. E' punibile altresì il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo oppure da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e, infine da chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), ha novellato l'art. 2635 c.c., estendendo il novero dei soggetti attivi ed includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (di gestione e di controllo) non apicali, presso società o enti privati (quali, ad esempio, enti no profit, fondazioni bancarie, partiti politici e sindacati).

Sono state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo".

Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Ancora, con riguardo alle modalità realizzative, nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. è stato eliminato il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

È stato infine introdotto l'art. 2635-bis del codice civile (di cui infra), che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui D.lgs. n. 231/2001, la lettera s-bis dell'art 25-ter comma 1 del è sostituita dalla seguente: “per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

Pertanto, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'art 2635 c.c., cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza (corruzione attiva) – anche per interposta persona; quest'ultima risponderà quale concorrente. Diventa altresì reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati, anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui (che non accolgono l'istigazione), per avvantaggiare la sua società di appartenenza.

Articolo 2635-bis c.c. (*Istigazione alla corruzione tra privati*)

Il Decreto legislativo sopra indicato, come accennato, ha introdotto la fattispecie in esame con la quale viene punita la condotta di chiunque offra o prometta denaro o

altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolga in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Fattispecie non rilevanti

Di seguito vengono viceversa elencati i restanti reati richiamati dalla norma in esame (D.lgs. n. 231/2001 art. 25 ter – Reati societari) che, in considerazione della concreta operatività di LECOFER, si esclude possano trovare applicazione.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Articolo 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Articolo 2623 c.p. (Falso in prospetto) - Abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Articolo 2624 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione) – Abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Articolo 2625 c.c. (Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Articolo 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Articolo 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un

soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Articolo 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Articolo 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 2637 c.c. (Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero

dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Articolo 54 D.lgs. n. 19/2023 (False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare)

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portato all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- Il funzionamento della società è strettamente connesso ad una serie di attività, che comportano la comunicazione di dati e/o informazioni a soci e/o terzi che determinano il valore di poste in bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico;

- La gestione sociale comporta la gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve nonché operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- La concreta operatività di LECOFER si esplica attraverso lo sviluppo del mercato e la gestione dei rapporti con i clienti finalizzata all'acquisizione di ordini.

Da un punto di vista concreto, il reato di cui all'art. 2621 c.c. (False comunicazione sociali) si può realizzare attraverso la falsa rappresentazione di operazioni societarie o atti di disposizione di asset, oppure attraverso l'esposizione di dati contabili non rispondenti al vero, o attraverso la variazione dei conti esistenti; si può configurare anche nell'ipotesi in cui si inseriscano poste a valore difformi da quelle reali (sopravvalutazione dei crediti) o, ancora, ove si celino risorse aziendali in riserve occulte.

Il reato di cui all'art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) capitale sociale, può configurarsi, ad esempio, attraverso la realizzazione di operazioni societarie volte a sottrarre l'integrità del capitale sociale o le riserve non distribuibili per legge a pretese di terzi, oppure attraverso l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, da parte dell'amministratore, di quote sociali cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve; ed ancora, si può realizzare con l'approvazione di operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi, oppure con la restituzione, fuori dei casi di legittima riduzione del

capitale, dei conferimenti ai soci o i soci vengono liberati dall'obbligazione di effettuare conferimenti.

Il reato di cui all'art. 2635 c.c. (Operazioni in pregiudizio ai creditori) è un reato di danno, costituito dal pregiudizio arrecato attraverso la condotta violativa delle disposizioni poste a tutela dei creditori come, ad esempio, la realizzazione di operazioni societarie volte a sottrarre l'integrità del capitale sociale a pretese di terzi, la riduzione del capitale sociale che determini, seppur parzialmente, l'abbattimento del vincolo di indisponibilità del patrimonio sociale, le fusioni con altra società o le scissioni che cagionino, rispettivamente, amalgamazione o divaricamento del capitale di più soggetti economici, con conseguente rischio di confusione delle masse passive. Da ciò deriva che i creditori sociali di una società in bonis possono ritrovarsi a concorrere con quelli di altra società che attraversa una fase di crisi, venendo meno l'affidamento sulla consistenza patrimoniale della società originariamente debitrice.

Quanto alle modalità commissive del reato di cui all'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati), vi rientrano tutte quelle attività che potrebbero essere astrattamente e direttamente riconducibili allo sviluppo del mercato e la gestione dei rapporti con i clienti finalizzata all'acquisizione di ordini, come ad esempio l'ipotesi di corruzione di un componente infedele della società cliente, con denaro o altra utilità, al fine di ottenere l'indebita assegnazione della commessa, in pregiudizio della società cliente che avrebbe, ipoteticamente, potuto acquisire il prodotto ad un costo inferiore.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

Obblighi:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione;
- Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- Riferirsi esplicitamente ai principi contabili nazionali ed internazionali relativi alla valutazione di poste di bilancio e/o operazioni societarie
- Assicurare il regolare funzionamento dell'organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Divieto di:

- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione;
- Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'organizzazione;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei
- casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Acquistare o sottoscrivere azioni di eventuali parti correlate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale.
- Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- Procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione dell'organizzazione, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Effettuare elargizioni in denaro o altre utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di essi) di organizzazioni private, al fine di conseguire un vantaggio per l'organizzazione, a danno delle altre organizzazioni.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 7

PARTE SPECIALE 7 - ART. 25-*QUINQUIES* D.LGS. 231/2001 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi complessiva dell'operatività di LECOFER porta a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza del solo reato di cui all'art. 603-bis c.p. richiamato dall'art. 25 quinquies, e di seguito elencato.

Articolo 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

La norma in esame è finalizzata a contrastare il rischio di condotte di sfruttamento e di approfittamento delle prestazioni lavorative, realizzate (anche) nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sotto il profilo delle condotte, con la riforma del 2016 il nuovo comma 1 prevede ora due fattispecie base, che prescindono dall'uso di violenza, minaccia o intimidazione; l'una, consistente nel reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; l'altra, nell'utilizzo della stessa, anche mediante l'attività di intermediazione. La norma prevede la punibilità del datore di lavoro per le condotte (alternative) di utilizzazione, assunzione o impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento, vi sia o meno stata intermediazione illecita.

Un ulteriore aspetto della riforma riguarda il comma 2 dell'art. 603 bis c.p., che individua i cd. indici di sfruttamento, ampliandone la portata, all'evidente scopo di favorire l'accertamento dell'illecito.

Indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In particolare, quelli di cui ai nn. 1 e 2 – relativi alla corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi e alla violazione della normativa degli orari di lavoro, riposo settimanale, ferie e aspettativa obbligatoria – dopo la novella del 2016 riguardano condotte non più sistematiche, ma semplicemente reiterate.

Il terzo indice relativo alla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro è stato depurato dell'inciso “tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale”. Dopo la novella, è dunque sufficiente il solo accertamento della violazione delle disposizioni antinfortunistiche.

Quanto all'indice di cui al n. 4, eliminando l'avverbio “particolarmente” in relazione alle condotte di sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti, il legislatore ha di fatto alleggerito l'arduo compito del giudice di dover provare in giudizio un requisito dai contorni incerti e indeterminati.

Costituiscono, altresì, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Fattispecie non rilevanti

Per le seguenti fattispecie di reato, invece, è possibile ritenere ragionevolmente non configurabile il rischio-reato nella realtà di LECOFER, anche alla luce della necessaria realizzazione di un interesse o vantaggio per la Società da tali potenziali condotte. Inoltre, la casistica giurisprudenziale ad oggi intercorsa, testimonia come tali fattispecie di reato possano trovare applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo (con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a minori); in imprese che gestiscono siti Internet, o che gestiscono/organizzano iniziative turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendersi servizi collaterali potenzialmente riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile. Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la condotta illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Per i motivi sopra esposti, non è stata

effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Articolo 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Articolo 600-quater c.p. (Detenzione e accesso a materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

Articolo 600-quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Articolo 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Articolo 601 c.p. (Tratta di persone)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Articolo 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 609-undecies c.p. (Adescamento di minori)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del

minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

L'illecito sopra delineato, rapportato in relazione alla realtà aziendale di LECOFER, può realizzarsi sia con riferimento al personale aziendale che, in particolare, attraverso il concorso nei reati commessi da enti esterni legati da vincoli di collaborazione lavorativa in tutte le forme (incarichi diretti, appalti ecc.), sui quali in ogni caso la Società è tenuta ad adempimenti e verifiche, anche con riferimento alla genuinità dell'appalto stesso.

Le condotte commissive sono, a titolo esemplificativo, la mancata applicazione dei parametri dei C.C.N.L. e norme giuslavoristiche - anche mediante terziarizzazione - approfittando dello stato di bisogno del lavoratore, oppure attraverso l'assunzione di lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento mediante violazione di norme in materia di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, approfittando dello stato di bisogno nella consapevolezza della condizione di difficoltà sociale o economica.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

E' fatto divieto di:

- Corrispondere al lavoratore una retribuzione palesemente difforme dai parametri di riferimento riportati nei collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- Sottoporre il lavoratore a turni di lavoro che sforino il limite del monte ore di lavoro giornaliero, o negare il giorno di riposo settimanale;
- Rifiutare la concessione di ferie o dell'aspettativa obbligatoria (maternità, malattia, carica elettiva) senza alcuna adeguata motivazione;
- Sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro che violino la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- Sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
- Utilizzare fornitori di attività ad alta intensità di manodopera al fine di esternalizzare il rischio relativamente a tale fattispecie di reato.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 8

PARTE SPECIALE 8 - ART. 25-OCTIES D.LGS. N. 231/2001 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza dei reati di cui all'art. 25-octies.

Articolo 648 c.p. (*Ricettazione*)

L'articolo in esame punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di furto aggravato

oppure se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione o se il fatto è di particolare tenuità.

La norma stabilisce altresì che la ricettazione si configura anche se l'autore del delitto presupposto non è imputabile, punibile o manchi una condizione di procedibilità.

Nell'ipotesi di mediazione, tale fattispecie si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta. (cfr. Cassazione penale, sez. II, 16/11/2022, n. 10334).

Articolo 648-bis c.p. (*Riciclaggio*)

La fattispecie delittuosa in esame punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, prevedendo una diminuzione della pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Anche per tale reato è necessario dunque che si sia in precedenza consumata altra fattispecie criminale. Il riciclaggio consiste nelle attività volte a dissimulare l'origine illecita dei proventi criminali ed a creare l'apparenza che la loro origine sia lecita. Si è intesa l'espressione «beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo» come qualsiasi forma di accrescimento patrimoniale attuale o potenziale.

Articolo 648-ter c.p. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*)

Il reato de quo punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Risponde di tale reato chi impiega denaro di provenienza delittuosa, direttamente in un'attività economica o finanziaria.

Articolo 648-ter 1 c.p. (*Autoriciclaggio*)

La norma in esame sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione

della loro provenienza delittuosa, escludendo la punibilità qualora le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'introduzione di questo reato, ad opera della L. n. 186/2014, si è resa necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648- bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi riciclava in prima persona.

Il delitto di autoriciclaggio prevede pene diverse a seconda della gravità del delitto presupposto e, inoltre, prevede la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- I reati in esame, ed in particolare quello di cui all'art. 25 octies in relazione all'art. 648 ter.1, è stato recentemente oggetto di contestazione a LECOFER da parte dell'autorità giudiziaria nel procedimento penale n. 8170/2019

R.G.N.R. pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, poiché sarebbe stato trasferito in capo alla stessa un credito iva fittizio proveniente dalla commissione del delitto presupposto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tale utilità.

- La trasversalità delle condotte può coinvolgere ogni ambito dell'attività di LECOFER, dai rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale, alle relazioni con le controparti, diverse da partner e fornitori; alle attività legate ai flussi finanziari in entrata, ai rapporti infragruppo.

Ed infatti, esempi di condotte commissive si rinvencono, nell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p. (Ricettazione) quando un dirigente di un ente, non autore del reato presupposto, stipula accordi con fornitori, aventi ad oggetto merce proveniente da reato, realizzando un profitto per l'ente.

Oppure, il reato di cui all'art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di un ente, non autore del reato presupposto, compie operazioni su denaro di derivazione delittuosa, al fine di occultarne la provenienza illecita, realizzando un profitto per l'ente.

Il rischio reato è anche connesso alla possibilità di intrattenere rapporti con clienti legati ad attività criminose o intenti a svolgere attività illecite e che possano quindi effettuare pagamenti di danaro frutto di illeciti.

La fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) può invece realizzarsi quando, ad esempio, un soggetto interno all'ente, non autore del reato presupposto, reimpiega in attività economiche i proventi di un delitto commesso da un altro soggetto, nella consapevolezza della provenienza illecita, realizzando un vantaggio economico per l'ente.

Il reato di autoriciclaggio può infine realizzarsi quando, ad esempio, si reinvestano in azienda i proventi di altro delitto, al fine di occultarne la natura illecita e con un vantaggio per la società oppure, nelle operazioni infragruppo, quando una società effettua una prestazione in favore di altra società facente parte del gruppo, utilizzando somme, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un reato compiuto anche a titolo di concorso.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Prevedere specifiche procedure volti alla prevenzione del reato di autoriciclaggio secondo le modalità commissive oggetto di rilievo dell'autorità giudiziaria, ed in particolare in connessione con violazioni di carattere fiscale, comprese le operazioni societarie che hanno consentito di porre in essere tali violazioni
- Prevedere, di conseguenza, specifiche procedure per la gestione delle operazioni societarie, delle operazioni su asset aziendali o di terzi, per la gestione degli adempimenti fiscali al fine di impedire la generazione di flussi finanziari o strumenti di riduzione del carico fiscale illeciti.
- Prevedere una particolare attenzione per quei reati-presupposto trattati nelle altre Parti Speciali del Modello 231 che più si prestino alla generazione di flussi finanziari o di strumenti idonei a ridurre il carico fiscale o gli oneri connessi al ciclo passivo, con conseguente liberazione di risorse da dedicare ad altre attività o a creare vantaggi competitivi (es. gestione finanziamenti pubblici, gestione aspetti societari e tributari, gestione fornitori)
- Prevedere procedure di due diligence per i rapporti con fornitori, partner e più in generale delle controparti in affari (es. in relazione ad operazioni societarie, gestione di asset materiali ed immateriali)
- Prevedere procedure rafforzate per la validazione delle operazioni intragruppo e per le operazioni per le quali sussista un rapporto di controllo

in senso ampio (es. casi di monocommittenza o percentuale elevata sul giro d'affari complessivo)

- Prevedere procedure di screening sui fornitori e sulle forniture (caratteristiche qualitative e quantitative)

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 9

PARTE SPECIALE 9 - ART. 25-OCTIES.1 D.LGS. N. 231/2001 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza del solo reato di cui all'art 512 bis c.p. richiamato dall'25-octies.1

Articolo 512 bis c.p. - *Trasferimento fraudolento di valori.*

L'art. 512 bis c.p. prevede una fattispecie a forma libera, che si concretizza nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, con l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità, difforme dalla realtà, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di

contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza, specificamente elencati.

Fattispecie non rilevanti

Viceversa, si ritiene che, in linea teorica, le fattispecie sotto richiamate non possano, anche solo astrattamente, essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla LECOFER. Per tale motivo, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede,

cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Articolo 493-quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

Articolo 640-ter c.p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

L'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 512*bis*c.p. può afferire ai beni aziendali, alle quote societarie, ai rapporti bancari, cioè a res che possono essere le cose oggetto del sequestro e della confisca antimafia, anche per equivalente, e anche cose di provenienza illecita (anche non mafiosa), che si vorrebbero immettere nel circuito dell'economia legale.

La condotta commissiva si può realizzare, a titolo esemplificativo, attraverso operazioni su asset aziendali volte a sottrarre alle pretese di terzi, oppure attraverso la cessione delle quote societarie per porle al riparo dai rischi di una possibile confisca di prevenzione.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Divieto di porre in essere comportamenti volti a sottrarre asset aziendali a provvedimenti giudiziari, sia con operazioni sui propri asset che agevolando terzi tramite l'acquisizione di asset di questi ultimi.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 10

PARTE SPECIALE 10 - ART. 25-DECIES D.LGS. N. 231/2001 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità della condotta del delitto in esame, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza di tale reato.

Articolo 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

La norma punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa, al fine di un corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Il legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall'esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l'Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e, più precisamente, quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all'interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

La commissione del reato in oggetto risulta possibile tutte le volte in cui penda un procedimento penale che interessi LECOFER oppure i soggetti ad essa collegati in tutte le aree.

Tale fattispecie di reato può realizzarsi quando, ad esempio, il dirigente di un ente, con minaccia, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a rendere dichiarazioni mendaci.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

E' fatto divieto

- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 11

PARTE SPECIALE 11 - ART. 25-DUODECIES D.LGS. N. 231/2001 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto porta a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza del solo reato di cui all'art. 22 d.lgs. n. 286/1998 richiamato dall'art. 25 duodecies.

Articolo 22, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

La norma in esame punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato e prevede l'aumento

della pena a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Si precisa che la responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Fattispecie non rilevanti

Al contrario, si ritiene che, in linea teorica, la fattispecie in appresso richiamata non possa, anche solo astrattamente, essere configurabile rispetto alle specificità delle attività svolte dalla LECOFER. Per tale motivo, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 12, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a

procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

B. DATI RILEVANTI E MODALITÀ' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive quale il possibile impiego di manodopera straniera, anche attraverso fornitori o ditte appaltatrici.

Tale fattispecie si potrebbe realizzare, a titolo esemplificativo, qualora LECOFER, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse lavoratori privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. Inoltre, la

responsabilità della Società potrebbe configurarsi anche nel caso in cui l'impiego o l'assunzione avvenga per il tramite di contratti di somministrazione di manodopera o di lavori in subappalto lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato e, per tale ragione, l'impiego venga offerto a prezzi largamente inferiori rispetto a quelli di mercato.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

A livello generale, l'attività di ricerca e assunzione del personale deve garantire la copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale e l'ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

La Società deve inoltre mantenere strumenti automatizzati volti a verificare l'eventuale necessità del permesso di soggiorno in fase di assunzione e la validità dello stesso, avvertendo con congruo anticipo il lavoratore della scadenza.

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di

controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

PARTE SPECIALE 12

PARTE SPECIALE 12 - ART. 25-*QUINQUESDECIES* D.LGS. 231/2001 – REATI TRIBUTARI

A. DESCRIZIONE REATI E GIUDIZIO DI RILEVANZA

L'analisi di contesto e la trasversalità delle condotte di seguito descritte, portano a ritenere che vi sia una sicura potenziale rilevanza dei reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* comma 1.

Articolo 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La fattispecie mira a reprimere condotte tese a fornire rappresentazioni artefatte della realtà all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o a quelle sul valore aggiunto, caratterizzate da un particolare ulteriore elemento di disvalore, consistente nella presenza di artifici contabili miranti ad ostacolare l'identificazione della falsità da parte dell'amministrazione tributaria.

Nel caso di specie, potrebbe configurarsi il reato de quo nel caso in cui si riceva "fatture o altri documenti" a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi si provvede a registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il reato si perfeziona nel momento in cui detti elementi passivi fittizi vengono indicati nella dichiarazione annuale.

A tal fine, appare utile precisare che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo:

1. le operazioni mai effettuate (cd. inesistenza oggettiva), che si verifica nel caso in cui si riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non è mai stato acquistato;

2. le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo superiore a quanto corrisposto (cd. sovrapproduzione);
3. le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cd. inesistenza soggettiva), che si verifica nel caso in cui il soggetto riportato nel documento fiscale non è colui che ha svolto l'operazione.

Si aggiunga peraltro che, nella più recente giurisprudenza, la fattispecie in esame ha trovato applicazione, sotto il profilo soggettivo, in contratti di appalto di servizi ritenuti di natura simulata che tendono a celare una interposizione di mano d'opera tra i contraenti, realizzata al fine di consentire alla ditta appaltante il conseguimento di vantaggi in materia fiscale e contributiva, e segnatamente l'indebita detrazione dell'Iva e l'evasione dell'Ires per effetto della deduzione di costi fittizi e l'assenza di obblighi di natura previdenziale ed assistenziale, nonché degli altri vincoli gravanti sul datore di lavoro.

Ancora, la fattispecie di cui all'art. 2 (e dell'art. 8 di cui infra) risulta spesso collegata a quella di cui all'art. 640 bis c.p. dal momento che, nella costante prassi giudiziaria, gli artifici tramite i quali si percepiscono illecitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, risultano caratterizzati proprio (ovviamente, non solo), dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Articolo 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

Punisce chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2 (e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false) ed in presenza del superamento di determinate soglie, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Si tratta di una norma di chiusura, a tutela dell'interesse dello Stato a garantire la fiducia in ordine alla veridicità delle dichiarazioni annuali del contribuente, per tutti i casi non espressamente contemplati nell'art. 2 citato.

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, indica elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi o crediti fittizi, o ancora altera le scritture contabili obbligatorie (es. libro giornale, inventari, registri IVA), a condizione che l'imposta evasa superi le soglie di punibilità indicate. Il soggetto attivo, in seguito alla riforma operata dal d.lgs. n. 158/2015, può essere qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.

In generale, si può qualificare come mezzo fraudolento qualunque artificio idoneo ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile.

Articolo 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Punisce chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti (ad esempio, ricevute) per operazioni inesistenti.

Il reato si realizza quando, al fine di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, vengono emesse o rilasciate fatture di vendita o altri documenti falsi.

Non è sufficiente la mera predisposizione di fatture ideologicamente false, non seguita dalla consegna delle stesse ai soggetti che potrebbero beneficiarne.

Trattasi di reato di pericolo, che prescinde dall'effettiva utilizzazione del documento fiscale falso da parte del terzo.

Il soggetto attivo può essere chiunque, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche nei confronti di soggetti diversi, nel corso del medesimo periodo di

imposta, si considera come un solo reato. Non ci sono soglie minime di punibilità, essendo sufficiente l'emissione di una sola fattura per l'integrazione del reato.

Nel caso di cui al comma 2-bis, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo di imposta sia inferiore a euro centomila, è prevista una sanzione attenuata.

Tale fattispecie può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di una società emette fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire ad un terzo di evadere l'IVA.

Con riferimento alle fatture e ai documenti per operazioni inesistenti si deve notare che:

- se fatture/documenti passivi sono portati in dichiarazione, sussiste il reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000
- se fatture/documenti passivi non sono stati (ancora) portati in dichiarazione e sono in ogni caso contabilizzati o detenuti dalla Società, sussiste il concorso nel reato di cui all'art. 8 D.lgs. n. 74/2000
- e trattasi di Gruppo Societario in consolidato può esservi simultaneamente il concorso nei reati di cui agli artt. 2 e 8 D.lgs. n. 74/2000.

Il reato non è configurabile in presenza di fatture o altri documenti privi dei requisiti di forma e contenuto indicati dall'articolo 21, comma due, D.P.R. n. 633/1972, che

costituiscono gli elementi necessari affinché si possa presumere la veridicità di quanto rappresentato nel documento, così da renderlo idoneo a costituire titolo per il contribuente per poter porre in essere l'evasione, indipendentemente dall'effettiva realizzazione della stessa (Cass. Penale, sezione III, n. 50628 del 15/10/2014).

Il reato è invece configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma, che si riferisce genericamente ad "operazioni inesistenti", sia perché, anche in tal caso, è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Articolo 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Punisce chi, fuori dai casi in cui il fatto costituisca più grave reato (come ad esempio, nel caso di bancarotta fraudolenta, o bancarotta semplice, etc.), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili (fatture, lettere, telegrammi) o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Tale reato mira alla salvaguardia della funzione di accertamento propria dell'amministrazione finanziaria, anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte prodromiche all'evasione di imposta.

La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o quella civilistica di cui all'art. 2214 c.c. (che distingue tra libri assolutamente obbligatori e scritture relativamente obbligatorie), affinché non sia possibile la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata, in via meramente amministrativa, dall'art. 9 del D.lgs. n. 471 del 1997. In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile.

In particolare, la condotta di occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture, mentre quella di distruzione consiste nell'eliminare fisicamente, in tutto o in parte, le scritture, ovvero nel renderle illeggibili e quindi non idonee all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

Articolo 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

La norma in esame punisce chi (comma 1), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad euro cinquantamila e/o duecentomila (limiti in ragione dei quali si applica una differente sanzione penale), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero chi (comma 2), al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificate in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento.

Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente:

1. nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Sono azioni simulate quelle finalizzate a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale. Ciò avviene quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) all'effettiva volontà dei contraenti (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 3011 del 5/7/2016).

La simulazione può essere oggettiva, quando attiene alla veridicità e alla congruità del prezzo pattuito, o soggettiva, quando invece vede l'interposizione fittizia di persona (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 14720 del 6/3/2008).

Gli atti fraudolenti costituiscono una categoria residuale, idonea a ricomprendere tutti gli atti giuridici caratterizzati da elementi di inganno ed artificio idonei a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'erario (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 29636 del 2/3/2018).

2. nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

La fattispecie mira a punire condotte infedeli da parte di un contribuente nell'ambito di una procedura di transazione fiscale ai sensi degli articoli 63 e 88 D.lgs. n. 14/2019 (nuovo codice della crisi d'impresa), tese ad ingannare l'amministrazione finanziaria,

con conseguente adozione di scelte difformi rispetto a quelle che la stessa avrebbe adottato in assenza delle stesse.

La norma punisce dunque la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, a prescindere sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'amministrazione finanziaria, sia dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva. E' tuttavia necessario che sia maturato un reddito dal quale possa scaturire un debito di imposta.

In altri termini, occorre che risulti perfezionata la fattispecie impositiva tramite la compiuta realizzazione del fatto indice di capacità contributiva, e quindi che sia sorto il corrispondente dovere di adempiere l'obbligo contributivo.

E' un reato di pericolo integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e dei relativi interessi che, in base ad un giudizio ex ante, siano idonei a rendere tutto in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 13233 del 24/2/2016).

Fattispecie non rilevanti

Il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020 ha modificato l'art. 25-*quinquiesdecies*, limitatamente alle ipotesi in cui i reati fiscali presentino l'elemento della transnazionalità e siano commessi al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro dieci milioni, ampliando il catalogo dei reati

tributari rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001, includendovi anche i seguenti delitti di cui al D.lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4);
- omessa dichiarazione (art. 5);
- indebita compensazione (art. 10-quater).

Date le specifiche condizioni relative alla dimensione transfrontaliera e alla finalità di evadere l'IVA per importi superiori a dieci milioni di euro, si ritiene che le stesse presentino un livello di rischio basso, per il quale posso ritenersi adeguate le misure nel seguito descritte con riferimento agli altri reati tributari.

Le fattispecie puniscono chi:

Articolo 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi

inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

La norma si applica fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, e sostituisce il concetto di frodolenza con quello, meno grave, di infedeltà, punendo con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, in presenza di determinate soglie di punibilità.

La norma, pertanto, mira a punire condotte che risultano connotate dalla presenza di un falso ideologico nelle dichiarazioni, in assenza però di ulteriori elementi a carattere fraudolento, in presenza dei quali, a seconda dei casi, si configurerebbero le diverse fattispecie previste dagli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 74/2000.

Articolo 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Articolo 10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

B. DATI RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

Il giudizio di rilevanza riportato al Punto A. si basa sulle seguenti valutazioni, che portano all'identificazione di specifiche modalità commissive.

- I reati in esame, ed in particolare, l'art. 25 quinquiesdecies in relazione all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000, è stato recentemente oggetto di contestazione a LECOFER da parte dell'autorità giudiziaria nel procedimento penale n. 8170/2019 R.G.N.R. pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
- La concreta operatività della società comporta la gestione di documentazione contabile e fiscale, anche attraverso operatori esterni.

Ed infatti, nell'ambito del procedimento sopra citato, si sono contestati meccanismi di frode fondati sull'emissione di fatture (oggettivamente ovvero soggettivamente) inesistenti imponibili Iva da parte di società cosiddette "cartiere", alle quali l'imposta è corrisposta solo formalmente dai cessionari.

Questi ultimi, infatti, oltre ad annotare costi fittizi per abbattere il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, maturano un credito Iva giustificato da una apparentemente regolare fatturazione passiva, che viene utilizzata per compensare l'Iva a debito che si dovrebbe versare, ovvero altre imposte o contributi da essi dovuti. Di contro, non vi è alcun versamento della corrispondente Iva a debito scaturente dall'emissione delle fatture false da parte delle società cartiere, con evidente danno per l'erario. In tal modo, gli effettivi introiti dell'intera operazione corrispondono all'Iva che le cartiere avrebbero addebitato alle imprese, che poi l'avrebbero detratta da quella da versare o computata con altre imposte, mentre la cartiera emittente non le avrebbe mai versate.

Lo schema delle operazioni contestate, sostanzialmente, è dunque il seguente: la società riceve, per quanto attiene alle operazioni oggettivamente inesistenti, da parte di una società cartiere, fatture attestanti cessioni di merci per determinati importi (più iva) così consentendo alla prima di dedurre dalla base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, costi in realtà mai sostenuti, a fronte di merci che non venivano consegnate né pagate.

Altro esempio di modalità commissiva si è rinvenuta, per quel che concerne operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito delle cosiddette frodi carosello, consistenti nella realizzazione di triangolazioni fra paesi appartenenti all'Unione Europea, con una o più società a fare da filtro, per aggirare fraudolentemente la normativa comunitaria in tema di Iva in relazione agli acquisti intracomunitari, ponendo dunque in essere operazioni a carattere fittizio al fine di detrarre crediti Iva inesistenti.

In tali ipotesi, sfruttando la peculiare normativa fiscale che regola gli scambi intracomunitari, da fornitori residenti in Europa vengono effettuati acquisti non assoggettati all'imposta sul valore aggiunto di materiale destinato a società avente sede in Italia, alla quale la merce veniva direttamente spedita e alla quale la cartiera rifatturava le medesime merci, applicando un ricarico sul prezzo di vendita ed emettendo così delle fatture soggettivamente inesistenti poiché attestavano operazioni realmente effettuate, ma tra soggetti diversi ossia tra il cessionario e reali fornitori intracomunitari.

Più in generale, il reato in esame si configura attraverso l'utilizzo di fatture oggettivamente (false o gonfiate) o soggettivamente (interposizione fittizia) inesistenti, oppure nella presentazione delle dichiarazioni fiscali in cui il dato è stato alterato in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o nella fase del calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infrannuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.

Si può configurare altresì con condotte fraudolente commesse attraverso l'effettuazione e la gestione di operazioni infragruppo (i.e. fatture per operazioni tra società del gruppo inesistenti registrate in contabilità) per alterare i dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette); ancora, si può concretizzare in operazioni di fusione per incorporazione o cessione di un ramo di azienda che potrebbero costituire un atto fraudolento o simulato.

Quanto alle possibili modalità commissive della fattispecie di cui all'art. 3 (Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) queste si possono realizzare quando, ad esempio, un dipendente di una società registra in contabilità un costo mai sostenuto, senza avere alcuna fattura di acquisto, ottenendo un fraudolento risparmio dell'imposta sul valore aggiunto per la società, o, più in generale, quando vengono poste in essere operazioni su asset effettuate o valorizzate falsamente al fine di ottenere beneficio fiscale.

La fattispecie di cui all'art. art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può realizzarsi quando, ad esempio, un dipendente di una società emette fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a un terzo di evadere l'IVA.

Esempio di condotte rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili), si rinviene nella condotta del dirigente di una società che distrugge materialmente le scritture contabili di cui è obbligatoria la

conservazione, con sopravvenuta impossibilità di ricostruire i redditi, al fine di evadere l'imposta sul reddito ed ottenendo un vantaggio per la società.

Ed infine, la fattispecie di cui all'art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), può realizzarsi quando, ad esempio, un amministratore disperde beni della società per sottrarli al pagamento delle imposte, ottenendo un indebito risparmio per la stessa.

In sintesi, a titolo esemplificativo, i reati tributari potrebbero essere commessi dall'azienda nelle seguenti modalità:

- Emissione di una fattura/altro documento contabile nei confronti di un soggetto in favore di cui non è stata effettuata nessuna prestazione annotando nella contabilità i costi sostenuti ed i crediti ai fini Iva;
- In accordo con un soggetto esterno vengono registrate fatture con importi "gonfiati" al fine di aumentare i costi sostenuti e rappresentare una situazione patrimoniale non veritiera per pagare meno imposte;
- Stipula di un contratto o formalizzazione di un atto costitutivo di società valide ma mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra parti differenti rispetto a quanto documentato;
- impiego di contratti falsi, attestanti prestazioni diverse da quelle effettivamente realizzate, oppure di documentazione alterata al fine di riflettere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili;

- stipula di accordi e fatturazione degli stessi coinvolgendo soggetti che non hanno la capacità di erogare/ricevere quanto oggetto di fatturazione, portando dunque a casi di “interposizione fittizia”, anche con riferimento alla non genuinità dei processi di esternalizzazione adottati;
- utilizzo non corretto/falso degli strumenti informatici per la tenuta della contabilità in forma digitale, idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria tramite l'utilizzo di procedure di accesso e codici informatici occulti, in grado di complicare l'immediata e completa reperibilità della documentazione;
- Nascondere la documentazione contabile per cui è imposto l'obbligo di conservazione, in un luogo impossibile da raggiungere al fine di ostacolarne la reperibilità e la fruizione;
- Consegnare documentazione non concordante con le operazioni commerciali effettivamente poste in essere, o non coerente con la ricostruzione dei redditi della società o con l'ammontare dei costi sostenuti, non presentando inoltre validi documenti a supporto;
- Effettuare operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali;
- Simulazione della cessione dell'azienda al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

C. PROTOCOLLI DI CONTROLLO GENERICI

Alla luce di quanto sopra riportato, è possibile identificare i seguenti protocolli di controllo generici, quali divieti o regole generali da osservare, che si pongono come comportamenti alternativi leciti rispetto alle possibili modalità commissive dei reati-presupposto in oggetto:

- Prevedere specifiche procedure volti alla prevenzione dei reati tributari secondo le modalità commissive oggetto di rilievo dell'autorità giudiziaria, ed in particolare in connessione con le operazioni societarie che hanno consentito di porre in essere tali violazioni, nonché con i rapporti con fornitori che hanno portato all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
- Prevedere, di conseguenza, specifiche procedure per la gestione delle operazioni societarie, delle operazioni su asset aziendali o di terzi, per la gestione degli adempimenti fiscali al fine di impedire la generazione di flussi finanziari o strumenti di riduzione del carico fiscale illeciti.
- Prevedere procedure di due diligence per i rapporti con fornitori, partner e più in generale delle controparti in affari (es. in relazione ad operazioni societarie, gestione di asset materiali ed immateriali)
- Prevedere procedure rafforzate per la validazione delle operazioni intragruppo e per le operazioni per le quali sussista un rapporto di controllo

in senso ampio (es. casi di monocommittenza o percentuale elevata sul giro d'affari complessivo)

- Prevedere procedure di screening sui fornitori e sulle forniture (caratteristiche qualitative e quantitative)

E' fatto divieto di:

- Predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario dell'organizzazione;
- Emettere o avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e/o porre in essere altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni dell'organizzazione idonei a
- Rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- Indicare, in particolare, in una delle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto o sui redditi, di reddito (ai fini delle imposte sui redditi) o di base imponibile (ai fini IVA) in misura inferiore a quella reale, esponendo elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti;
- Omettere di predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione, e, in modo particolare, nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione
- Tenere qualsivoglia altro comportamento che possa integrare gli estremi dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000;
- Effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza negli atti tra le controparti (ad esempio, in caso di pagamenti a seguito di transazioni).

Nella successiva Sezione V sono riportati, per ogni processo aziendale per il quale sussista un rischio relativamente ai reati-presupposto in oggetto, i protocolli di controllo specifici, da intendersi come specifiche regole che trovano riscontro nel corpo procedurale aziendale.

SEZIONE V – RISCHIO-REATO E MAPPATURA DEI PROCESSI: ATTIVITA' SENSIBILI E PROTOCOLLI DI CONTROLLO SPECIFICI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

In questa sezione, per ogni processo, sono identificate le attività nel cui contesto è possibile la commissione di uno o più dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001, secondo il seguente schema concettuale:



Lo schema sopra riportato, nello specifico, distingue tra:

- Processi legati alla produzione, anche definibili come processi “core business”: il processo di acquisizione e gestione delle commesse, ivi compresa l’acquisizione di servizi e forniture strumentali alla gestione;
- Processi generali, anche definibili come “processi di supporto”;
- Processi trasversali: quelle attività che per le loro caratteristiche o per la loro rilevanza nel quadro del “sistema 231” devono essere oggetto di trattazione separata:
 1. Gestione del sistema informatico, interessato da specifici rischio-reato ma anche specifico presidio di prevenzione degli illeciti
 2. Gestione ambientale, per la quale valgono specifiche regole desumibili dalle Linee Guida delle Associazioni di categoria – Tale processo sarà introdotto in una successiva versione del Modello 231
 3. Gestione della sicurezza sul lavoro, per la quale valgono le regole specifiche di cui all’Art. 30 D.lgs. 81/2008 - Tale processo sarà introdotto in una successiva versione del Modello 231
 4. Gestione del rischio-reato tributario, che si presenta trasversale rispetto ai processi core business e di supporto nonché parzialmente sovrapponibile ad altri strumenti di controllo del rischio tributario (TCF, cooperative compliance) e quindi necessita di specifiche matrici di raccordo.

Per ognuno dei rischi identificati nei diversi processi e sotto-processi, vengono identificate le misure da adottare ed i flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza.

Una rappresentazione sintetica del rapporto tra Processi, Reati e Misure è riportata nell'**ALLEGATO D – MATRICE DEL CORPO PROCEDURALE.**

P.01 PROCESSO COMMERCIALE

P.01.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI

Il processo commerciale va inteso come processo finalizzato all'acquisizione di contratti, ivi comprese:

- la pianificazione delle attività commerciali, da intendersi come (a) definizione del budget e (b) come definizione degli obiettivi e delle strategie commerciali, soprattutto alla luce delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza che vede il porre obiettivi e piani di incentivazione indefiniti o eccessivamente “sfidanti” quale indicatore di un ambiente favorevole alla commissione di reati (nei rapporti con le PPAA ma anche in relazione alla corruzione tra privati o alla ricerca di relazioni con la criminalità organizzata);
- la valutazione delle opportunità commerciali, da intendersi come corretta valutazione delle attività da svolgere e dell'impegno di risorse finanziarie, uomini e mezzi (in quanto la non corretta valutazione può portare anch'essa, in fase di esecuzione, alla presenza di condizioni eccessivamente “sfidanti”), nonché di ogni interlocuzione con la committenza su tali temi
- la presentazione di offerte, ivi compresa la fase di valutazione da parte del potenziale committente.

Quanto agli interlocutori (si veda anche la matrice attività/interlocutori di cui alla Sezione III del presente MODELLO 231), essi sono costituiti da aziende private e consumatori (in relazione alla vendita al dettaglio).

E' possibile definire quali sotto-processi del Processo Commerciale:

- A. PIANIFICAZIONE COMMERCIALE, quale definizione degli obiettivi, del budget e dei sistemi di monitoraggio ed incentivazione
- B. VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA' COMMERCIALI, quale identificazione delle fonti attraverso le quali conoscere le opportunità disponibili, definizione dei parametri di valutazione
- C. PROGETTAZIONE COMMESSE E VENDITA PRODOTTI, intesa corretta valutazione degli impegni finanziari, di uomini e mezzi, nonché come corretta rappresentazione dei prodotti venduti e delle loro caratteristiche tecniche e quantitative
- D. CICLO COMMERCIALE E VERIFICA COMMITTENTI, intesa anche come verifica sul cliente (affidabilità e coerenza con attività svolta) e applicazione condizioni economiche e tecniche.

P.01.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

A. PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Reati Societari (art. 25-ter) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché soggetti riferibili a clienti, o partner compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, anche dove l'offerta non sia accettata
Delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis 1) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	Utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; Compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o produttiva, nonché un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o altri enti pubblici.

B. VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA' COMMERCIALI

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)	Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, ad esempio attraverso la selezione di fornitori sulla base di criteri diversi da quelli di mercato al fine di acquisire commesse/assumere posizione di vantaggio sul mercato.
Reati Societari (art. 25-ter) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché soggetti riferibili a clienti, o partner compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, anche dove l'offerta non sia accettata

C. PROGETTAZIONE COMMESSE E VENDITA PRODOTTI

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)</p> <p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);</p> <p>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);</p> <p>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</p>	<p>Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo</p> <p>Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso la selezione di fornitori sulla base di criteri diversi da quelli di mercato;</p> <p>Assegnazione di priorità nei pagamenti o concessione di dilazioni o crediti. disponibilità a emettere fatture false o non veritiere.</p> <p>Il tutto al fine di ottenere vantaggi competitivi illeciti.</p>
<p>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)</p> <p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p>	<p>Messa in commercio di prodotti non corrispondenti a quanto dichiarato dal punto di vista qualitativo e quantitativo.</p>

D. CICLO COMMERCIALE E VERIFICA COMMITTENTI

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)</p> <p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p>	<p>compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio dell'attività commerciale, industriale o produttiva (rapporto con imprese concorrenti)</p>
<p>Reati tributari (ART. 25-quinquiesdecies): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Stipula di contratti con soggetti e/o aventi ad oggetto prestazioni non coerenti con l'attività svolta da dare origine a fenomeni di interposizione fittizia.</p> <p>Valorizzazione attività non corretta, al fine di creare illecitamente situazioni più favorevoli sotto il profilo fiscale.</p>

P.01.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

Di seguito sono riportati i protocolli relativi al Processo Commerciale quali regole di comportamento e misure che abbiano come fine ultimo quello di prevenire la commissione dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001.

Protocolli generici con valore trasversale rispetto al processo:

- Divieto di offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altre utilità a/da funzionario pubblico o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di denaro, altre utilità al fine di promuovere o favorire gli interessi della Società in violazione delle leggi applicabili;
- Divieto di tenere condotte ingannevoli nei confronti di aziende e consumatori
- Divieto di effettuare pagamenti in contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);
- Deve essere opportunamente introdotta una attività di Due Diligence (Analisi di controparte) in relazione all'individuazione di nuovi accordi commerciali con partner e fornitori, al fine di verificarne l'affidabilità;

- Previsione di un sistema interno di procure e deleghe al fine di stabilire con esattezza i soggetti aziendali che devono interfacciarsi con soggetti pubblici e privati.

Protocolli specifici per ogni sotto-processo:

- PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
 - Adozione di procedure interne per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni finalizzata alla definizione degli strumenti di programmazione commerciale;
 - Predeterminazione dei criteri per individuare le priorità commerciali;
 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali;
 - Identificazione dei soggetti preposti all'attività di pianificazione commerciale.
- VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA' COMMERCIALI
 - Definire specifici parametri di valutazione cui fare riferimento per la selezione delle opportunità commerciali;
- PROGETTAZIONE COMMESSE E VENDITA PRODOTTI
 - Autorizzazione da parte di adeguati livelli e nel rispetto delle funzioni aziendali, degli elementi essenziali (risorse umane, mezzi) e dell'analisi economico-finanziaria della proposta di offerta, formalizzati – quando possibile - in uno specifico documento;

- Sistemi di verifica sulla documentazione tecnica prodotta dalla Società e dai fornitori di prodotti e materiale, con utilizzo di documentazione codificata e aggiornata, coerente con le caratteristiche del prodotto venduto.
- CICLO COMMERCIALE E VERIFICA CLIENTI
 - Strutturare un sistema di deleghe formalizzate che sia coerente con le responsabilità organizzative assegnate, per mezzo dell'elaborazione di regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
 - Identificazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la committenza
 - Screening sul cliente e sulle attività svolte al fine di garantire la genuinità dell'appalto e/o la coerenza della fornitura

P.01.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

1. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI GENERALI RELATIVI AL PROCESSO

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI
ACTION PLAN
I. Adozione Codice Etico
II. Formalizzazione Procedura per i rapporti con interlocutori pubblici e privati

2. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI SPECIFICI PER SOTTO-PROCESSO

A. PROTOCOLLI PER LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE
ACTION PLAN
I. Adozione di una procedura per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni finalizzata alla definizione degli strumenti di programmazione commerciale (Budget e programmazione con analisi scostamenti), ivi compreso il monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali;
II. Procedura/Report contenente i criteri per l'individuazione delle opportunità commerciali;

B. PROTOCOLLI PER LA VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA' COMMERCIALI

ACTION PLAN

- I. definire specifici parametri di valutazione cui fare riferimento per la selezione delle opportunità commerciali;
- II. Introduzione di una procedura di analisi di controparte relativamente a partner e committenza privata

C. PROTOCOLLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE COMMESSE E VENDITA PRODOTTI

ACTION PLAN

- I. Nel quadro di quanto previsto dai Protocolli Generali, identificazione dei soggetti preposti ad interagire con la committenza;
- II. Introduzione procedure per la gestione della documentazione tecnica e per la corretta comunicazione al cliente.

D. PROTOCOLLI PER LA GESTIONE DEL CICLO COMMERCIALE E VERIFICA CLIENTI

ACTION PLAN	
I.	Nel quadro di quanto previsto dai Protocolli Generali, identificazione dei soggetti preposti ad interagire con la committenza nelle fasi di valutazione dell'offerta
II.	Introduzione nelle procedure relative alla valutazione delle proposte ricevute di uno screening sulla committenza e sui servizi svolti/prodotti venduti, anche al fine prevenire fenomeni di interposizione fittizia

P.01.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITA'	SOGGETTO ONERATO
Budget e programmazione commerciale	Annuale	Organo Dirigente
Matrice soggetti che possono avere rapporti con la committenza	Bimestrale	Organo Dirigente
Report su andamento commerciale	Annuale	Organo Dirigente

P.02 PROCESSO GESTIONALE

P.02.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI

Il processo gestionale va inteso come processo finalizzato alla realizzazione di quanto acquisito contrattualmente (nel caso della produzione) e relativo alla vendita all'ingrosso e al dettaglio (nel caso di prodotti)

E' possibile definire quali sotto-processi del Processo Gestionale:

- A. PRESA IN CARICO DELLA COMMESSA da intendersi come attività di analisi propedeutica. gestione dell'eventuale subentro
- B. PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA da intendersi come identificazione di risorse, uomini e mezzi, ivi compreso l'eventuale ricorso a sub-appalti e distacchi nonché l'identificazione dei principali fornitori
- C. ESECUZIONE DELLA COMMESSA/VENDITA PRODOTTI ivi compreso il controllo su eventuali soggetti terzi

P.02.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

A. PRESA IN CARICO DELLA COMMESSA

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, anche tramite assunzioni o assegnazione di forniture, al fine di garantirsi assenti o minori controlli nell'esecuzione dell'appalto.
<p>Reati societari (ART. 25-ter): Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	Offerta a rappresentanti di clienti o partner al fine di ottenere trattamento di maggior favore o mancata esecuzione di controlli su una commessa.

B. PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, anche tramite assunzioni o assegnazione di forniture, al fine di garantirsi assenti o minori controlli nell'esecuzione dell'appalto.
<p>Delitti contro la personalità individuale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).</p>	Imporre ai lavoratori, direttamente assunti dall'azienda o anche forniti a qualunque titolo da enti esterni, condizioni lavorative e retributive inferiori agli standard nazionali attraverso lo sfruttamento di una loro condizione di bisogno; mancata predisposizione dei dispositivi di

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
	sicurezza individuali; imposizione di straordinari non retribuiti; mancata concessione di periodi di riposo o di ferie; omissione contributiva; sistemazione in condizioni alloggiative degradanti o a metodi di sorveglianza lesivi della loro dignità; richiesta di restituzione di una parte dello stipendio versato (relativo alla non corretta applicazione dei contratti di lavoro).
Reati societari (ART. 25-ter): Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Offerta a rappresentanti di clienti o partner al fine di ottenere trattamento di maggior favore o mancata esecuzione di controlli su una commessa.
Delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25-BIS.1): Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	Utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva.

C. ESECUZIONE DELLA COMMESSA/VENDITA PRODOTTI

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso l'assunzione anche fittizia di lavoratori da esse segnalati.
Delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25-BIS.1): Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frode	Utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; atti di concorrenza con violenza o minaccia

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva. Messa in commercio o detenzione in magazzino di prodotti non conformi qualitativamente o quantitativamente (a norme di legge e/o quanto dichiarato in schede tecniche, pubblicità o similari)
Reati societari (ART. 25-ter): Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Offerta a rappresentanti di clienti o partner al fine di ottenere trattamento di maggior favore o mancata esecuzione di controlli su una commessa.
Delitti contro la personalità individuale (ART. 25-QUINQUIES): Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).	Imporre ai lavoratori, direttamente assunti dall'azienda o anche forniti a qualunque titolo da enti esterni, condizioni lavorative e retributive inferiori agli standard nazionali attraverso lo sfruttamento di una loro condizione di bisogno; mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza individuali; imposizione di straordinari non retribuiti; mancata concessione di periodi di riposo o di ferie; omissione contributiva; sistemazione in condizioni alloggiative degradanti o a metodi di sorveglianza lesivi della loro dignità; richiesta di restituzione di una parte dello stipendio versato.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ART. 25-OCTIES): Ricettazione (art. 648 c.p.), Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Acquisto di attrezzature di provenienza illecita; impiego in azienda di denaro proveniente da evasione fiscale, omessa contribuzione, frutto della falsità in atti.
(ART. 25-DECIES): Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Sottoporre a pressioni dipendenti o fornitori per condizionare le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria per fatti verificatisi durante l'attività aziendale. offerta di denaro per indurre terzi riferire in modo concordato fatti di cui sono a conoscenza all'autorità giudiziaria.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art.	Impiego o utilizzo di cittadini privi del permesso di

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
25-duodecies): Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12-bis, D.lgs. n.286/1998)	soggiorno
Reati tributari (ART. 25-quinquiesdecies): Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000).	Emissione di fatture per prestazioni non svolte o svolte solo in parte o nei confronti di soggetti diversi da quelli che hanno ricevuto effettivamente la prestazione.

P.02.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

Di seguito sono riportati i protocolli relativi al Processo Gestionale quali regole di comportamento e misure che abbiano come fine ultimo quello di prevenire la commissione dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001.

Protocolli generici con valore trasversale rispetto al processo:

- Divieto di offrire, promettere, dare, pagare, accettare qualunque richiesta di denaro o altre utilità a/da funzionario pubblico o autorizzare chiunque a dare o pagare, direttamente o indirettamente, qualunque somma di denaro, altre utilità a/per un funzionario pubblico o un soggetto privato;
- Divieto di effettuare pagamenti in contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della società (corrieri, piccola cancelleria o altro);

- Previsione di un sistema interno di procure e deleghe al fine di stabilire con esattezza i soggetti aziendali che devono interfacciarsi con soggetti pubblici e privati.
- Previsione della segregazione di funzioni tra i soggetti che eseguono, controllano e autorizzano le operazioni.

Protocolli specifici per ogni sotto-processo:

A. PRESA IN CARICO DELLA COMMESSA

- Rispetto del principio del contraddittorio tramite (a) invio alla committenza delle griglie formalizzate antecedentemente all'effettuazione dell'analisi al fine di consentire la partecipazione della committenza, (b) osservazione dei Protocolli Generali e conseguente predisposizione di apposito verbale in sede di verifica in contraddittorio e/o sopralluogo controfirmato da soggetto appartenente alla committenza

B. PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA

- Previsione di un Piano di Qualità di commessa al fine di una puntuale definizione:
 - a) Delle attività da svolgere
 - b) Del budget di commessa
 - c) Dei fornitori coinvolti, anche ai fini del coordinamento con le procedure di qualificazione di cui a P.03 Processo di approvvigionamento

- d) Del personale necessario per le attività di esecuzione, verifica e controllo sulla commessa, motivando l'eventuale utilizzo di personale in distacco
- e) Dei mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi

C. ESECUZIONE DELLA COMMESSA/VENDITA PRODOTTI

- Previsione di procedure di controllo sul Piano di Qualità di commessa finalizzate al monitoraggio sull'esecuzione dei servizi nonché sulla effettiva disponibilità e impegno dei mezzi e del personale, evidenziando in particolare se gli stessi siano impegnati in modo esclusivo sulla commessa e se siano riferibili a LECOFER o oggetto di nolo o distacco.
- Previsione di procedure per la gestione delle eventuali modifiche ai servizi erogati, in modo da documentarne e renderne tracciabili le motivazioni e gli impatti sul Piano di Qualità di commessa, con le conseguenti revisioni dello stesso
- Verificabilità e tracciabilità delle attività svolte
- Predisposizione di programmi giornalieri/report che attestino l'avvenuta esecuzione di lavori/servizi indicando la tipologia di attività, i tempi di esecuzione, i soggetti coinvolti nello svolgimento, gli eventuali importi connessi;
- Tracciabilità documentazione tecnica e controlli a campione sui prodotti destinati alla vendita.

P.02.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

1. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI GENERALI RELATIVI AL PROCESSO

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI	
ACTION PLAN	
I.	Adozione del Codice Etico comprensivo di una politica anticorruzione, che definisca in positivo ed in negativo (divieto di intrattenere rapporti) compiti e responsabilità di tutti gli appartenenti all'organizzazione di LECOFER
II.	Formalizzazione Procedura per i rapporti con la committenza, che preveda anche una matrice per la tracciabilità del sistema di procure e deleghe nonché un onere di rendicontazione periodico delle attività svolte.

2. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI SPECIFICI PER SOTTO-PROCESSO

A. PROTOCOLLI PER LA PRESA IN CARICO DELLA COMMESSA	
ACTION PLAN	
I.	Definizione di griglie formalizzate per l'analisi dello stato dei luoghi e delle

A. PROTOCOLLI PER LA PRESA IN CARICO DELLA COMMESSA

ACTION PLAN

attività al momento della presa in carico della commessa, anche ai fini della eventuale formulazione di osservazioni alla committenza o di riserve

- II. Rispetto del principio del contraddittorio tramite (a) invio alla committenza delle griglie formalizzate antecedentemente all'effettuazione dell'analisi al fine di consentire la partecipazione della committenza, (b) predisposizione di apposito verbale in sede di verifica in contraddittorio e/o sopralluogo controfirmato da soggetto appartenente alla Stazione Appaltante.

B. PROTOCOLLI PER LA PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA

ACTION PLAN

- I. Allineamento del Piano di Qualità di commessa al fine di una puntuale definizione:

- a) Delle attività da svolgere
- b) Del budget di commessa
- c) Dei fornitori coinvolti, anche ai fini del coordinamento con le procedure di qualificazione di cui a P.03 Processo di approvvigionamento
- d) Del personale necessario per le attività di esecuzione, verifica e controllo sulla commessa, motivando l'eventuale utilizzo di personale in distacco
- e) Dei mezzi necessari per l'esecuzione dei servizi

C. PROTOCOLLI PER L'ESECUZIONE DELLA COMMESSA

ACTION PLAN

- I. Previsione di procedure di controllo sul Piano di Qualità di commessa finalizzate al monitoraggio sull'esecuzione dei servizi nonché sulla effettiva disponibilità e impegno dei mezzi e del personale, evidenziando in particolare se gli stessi siano impegnati in modo esclusivo sulla commessa e se siano riferibili a LECOFER o oggetto di nolo o distacco.
- II. Previsione di procedure per la gestione delle eventuali modifiche ai servizi erogati, in modo da documentarne e renderne tracciabili le motivazioni e gli impatti sul Piano di Qualità di commessa, con le conseguenti revisioni dello stesso
- III. Predisposizione di programmi giornalieri/report che attestino l'avvenuta esecuzione di lavori/servizi indicando la tipologia di attività, i tempi di esecuzione, i soggetti coinvolti nello svolgimento, gli eventuali importi connessi, il tutto in coerenza con le prestazioni contrattualmente previste.

P.02.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Esiti procedure di presa in carico della commessa con segnalazione di eventuali osservazioni	Ad accadimento	Responsabile Produzione
Piano Qualità di Commessa	Ad accadimento	Responsabile Produzione
<p>Con riferimento alle commesse, report sulle ispezioni e le contestazioni in contraddittorio con evidenza del numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedure aperte - Procedure definite - Esito positivo/negativo ed eventuale applicazione penale - Modalità di applicazione delle penali ed effettiva applicazione 	Bimestrale	Responsabile Qualità

P.03 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

P.03.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI

Il processo di approvvigionamento è identificabile come l'insieme dell'acquisizione di servizi, forniture e materiali, specie dove essi contribuiscano al successo delle attività commerciali e gestionali e dove garantiscano l'efficienza e la conformità dei processi di supporto e trasversali.

Il processo di approvvigionamento assume inoltre ulteriore rilevanza rispetto alle finalità di prevenzione degli illeciti in quanto le forniture possono essere strumentalizzate al fine di riconoscere benefici illeciti a pubblici funzionari o a esponenti di criminalità organizzata, tramite (1) l'attribuzione di forniture a tali soggetti in modo diretto o indiretto (parenti o altri soggetti collegati) e (2) la creazione di fondi neri mediante falsa fatturazione o fatturazione "gonfiata".

Visto quanto sopra è possibile definire quali sotto-processi del Processo di Approvvigionamento:

- A. **NECESSITA' DELLA FORNITURA** da intendersi come coerenza rispetto alle attività svolte e alle necessità aziendali, desumibili anche tramite il riferimento ad eventuali Budget generali o di commessa.
- B. **QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE** da intendersi (1) come verifica del fornitore in essere o di nuova acquisizione, finalizzata a valutarne l'affidabilità generale e con riferimento alla specifica attività affidata, (2) come

verifica dell'eventuale vicinanza del fornitore, dei suoi rappresentanti e della manodopera eventualmente fornita a funzionari pubblici o esponenti di criminalità organizzata.

Il sotto-processo va inteso nella sua dimensione dinamica, e quindi anche come sorveglianza su eventuali vicende modificativi e sul mantenimento nel tempo dei requisiti di affidabilità.

- C. SELEZIONE DEL FORNITORE da intendersi come esistenza del principio di motivazione relativamente alla scelta del fornitore, specie dove non sia possibile ricorrere ad una procedura comparativa.
- D. CONTROLLO SULLA FORNITURA da intendersi come verifica sull'esatto adempimento degli obblighi, in stretta coordinazione con i protocolli di cui a P.02 PROCESSO GESTIONALE dove tali obblighi siano relativi allo svolgimento di parte delle attività di commessa (es. subappalti, logistica, noli a caldo) e RENDICONTAZIONE da intendersi come presenza e coerenza di tutta la documentazione attestante il completamento della fornitura, nonché delle motivazioni di eventuale ritardo o mancato completamento.
- E. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI da intendersi come presenza e coerenza di tutta la documentazione attestante la coerenza delle fatture passive e degli altri documenti ricevuti, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività

di cui a P.04 PROCESSO DI GESTIONE SOCIETARIA,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

P.03.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

A. NECESSITA' DELLA FORNITURA

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	<p>Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, favorendo fornitori esponenti o legati alla criminalità organizzata)</p>
<p>Reati nei rapporti con la P.A (ART. 25): Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318.c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).</p>	<p>Affidarsi ad un fornitore o ad un subappaltatore indicato da soggetto che riveste una carica pubblica come parte di un accordo collusivo</p>

B. QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Reati nei rapporti con la P.A (ART. 25): Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318.c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione</p>	<p>Affidarsi ad un fornitore o ad un subappaltatore indicato da soggetto che riveste una carica pubblica come parte di un accordo collusivo</p>

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
(art. 322 c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).	
Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	Favorire fornitori esponenti o comunque legati alla criminalità organizzata come parte di un accordo collusivo

C. SELEZIONE DEL FORNITORE

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	Favorire fornitori esponenti o comunque legati alla criminalità organizzata come parte di un accordo collusivo
Reati societari (ART. 25-ter): Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Promettere o erogare denaro , beni o altra utilità a rappresentanti di un fornitore al fine di ottenere condizioni più favorevoli
Reati nei rapporti con la P.A (ART. 25): Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318.c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione	Affidarsi ad un fornitore o ad un subappaltatore indicato da soggetto che riveste una carica pubblica come parte di un accordo collusivo

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
(art. 322 c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).	
Delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25-BIS.1): Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	Utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, nonché un'attività finanziata in tutto o in parte dallo stato o altri enti pubblici.
Delitti contro la personalità individuale (ART. 25-QUINQUES): Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).	Selezionare fornitori ad alta intensità di manodopera al fine di esternalizzare il rischio connesso a comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori, qual ad esempio imporre ai lavoratori, direttamente assunti dall'azienda o anche forniti a qualunque titolo da enti esterni, condizioni lavorative e retributive inferiori agli standard nazionali attraverso lo sfruttamento di una loro condizione di bisogno; mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza individuali; imposizione di straordinari non retribuiti; mancata concessione di periodi di riposo o di ferie; omissione contributiva; sistemazione in condizioni alloggiative degradanti o a metodi di sorveglianza lesivi della loro dignità; richiesta di restituzione di una parte dello stipendio versato.

D. CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLA FORNITURA

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	Favorire fornitori esponenti o comunque legati alla criminalità organizzata come parte di un accordo collusivo
Reati societari (ART. 25-ter): Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Promettere o erogare denaro, beni o altra utilità a rappresentanti di un fornitore al fine di ottenere condizioni più favorevoli

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25-BIS.1):</p> <p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p>	<p>Utilizzo della violenza o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva, nonché un'attività finanziata in tutto o in parte dallo stato o altri enti pubblici.</p>
<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ART. 25-octies):</p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p>Acquisto di attrezzature di provenienza illecita; ricorso a finanziamenti provenienti da canali non ufficiali; impiego in azienda di denaro proveniente da evasione fiscale, omessa contribuzione, frutto della falsità in atti (nello specifico per la traccia del flusso finanziario)</p>
<p>Reati tributari (ART. 25-quinquiesdecies):</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per: 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni); 2. sovrapproduzione; 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti).</p>
<p>Delitti contro la personalità individuale (ART. 25-QUINQUIES):</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).</p>	<p>Utilizzare fornitori ad alta intensità di manodopera al fine di esternalizzare il rischio connesso a comportamenti lesivi dei diritti dei lavoratori, qual ad esempio imporre ai lavoratori, direttamente assunti dall'azienda o anche forniti a qualunque titolo da enti esterni, condizioni lavorative e retributive inferiori agli standard nazionali attraverso lo sfruttamento di una loro condizione di bisogno; mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza individuali; imposizione di straordinari non retribuiti; mancata concessione di periodi di riposo o di ferie; omissione contributiva; sistemazione in condizioni alloggiative degradanti o a metodi di sorveglianza lesivi della loro dignità; richiesta di restituzione di una parte dello stipendio versato.</p>

**E. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E
CONTABILI**

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Reati nei rapporti con la P.A. (ART. 24): Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate da parte di stato, enti pubblici o C.E. non impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti, o mediante utilizzo o elaborazione di dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri o mediante informazioni non dovute</p>
<p>Reati tributari (ART. 25-quinquiesdecies): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per: 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni); 2. sovrapproduzione; 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti.</p>

P.03.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

Di seguito sono riportati i protocolli relativi al Processo di Approvvigionamento quali regole di comportamento e misure che abbiano come fine ultimo quello di prevenire la commissione dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Protocolli generici con valore trasversale rispetto al processo:

- Assicurare segregazione delle funzioni tra chi richiede la fornitura/servizio, chi stipula il contratto e chi verifica;
- Divieto di effettuare approvvigionamenti di beni/servizi per motivi di favore, ovvero con lo scopo di influenzare l'indipendenza dell'operato di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio italiani, dell'UE o di altro Stato;
- Divieto di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi al fine di creare "fondi neri" mediante il ricorso a fenomeni di falsa fatturazione o fatturazione "gonfiata";
- Astenersi da qualunque operazione di approvvigionamento in relazione ai quali anche solo si sospetti la provenienza delittuosa (es. furto, frode fiscale, violazione di brevetti, marchi, diritto d'autore), la commissione di reati o la violazione di diritti di terzi;
- Verificare che i fornitori rispettino le regole di condotta del codice etico, la normativa sull'impiego del personale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa in materia ambientale.

- Prevedere procedure rafforzate in relazione agli acquisti infragruppo, che devono essere effettuati a prezzo di mercato e giustificati da effettive esigenze.

Protocolli specifici per ogni sotto-processo:

A. NECESSITÀ DELLA FORNITURA

- Definire il fabbisogno di forniture/servizi in coerenza con le commesse acquisite e con l'attività svolta dall'azienda, nonché con i limiti di budget preliminarmente identificati per la specifica commessa;
- Introdurre procedure di monitoraggio volte a verificare la coerenza tra approvvigionamenti e strumenti di programmazione sopra descritti e la tracciabilità di eventuali scostamenti nel rispetto del principio di motivazione;
- Inserire le principali categorie di forniture e servizi, nonché i soggetti successivamente selezionati, nel Piano Qualità di Commessa.

B. QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE

- Previsione di un articolato sistema di qualificazione dei fornitori in relazione sia alle forniture “centralizzate”, sia alle specifiche commesse. Il sistema di qualificazione deve essere strutturato in modo da tenere conto della differente rischiosità del fornitore in relazione all'attività svolta (es. attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa o di strumentalizzazione per fini di corruzione), alla capacità di “condizionare” i livelli di servizio che LECOFER deve garantire alla committenza (es. sub-appaltatori), alla

tipologia ed al ruolo “di filiera” del fornitore (es. alta intensità di manodopera, intermediazione rispetto ad altri fornitori, consorzi), agli specifici rischi-reato (es. ambiente e sicurezza sul lavoro).

Il sistema deve inoltre prevedere verifiche sulla effettiva capacità del fornitore di adempiere alla prestazione richiesta al fine di prevenire fenomeni di intermediazione illecita o interposizione fittizia.

- Il sistema di qualificazione deve trovare riscontro in un aggiornato Registro dei fornitori qualificati, con previsione di un sistema di valutazione dei fornitori per il mantenimento della qualifica e aggiornamento delle informazioni (ivi compresa l'identificazione dei casi in cui è utile – o previsto per legge – una verifica sul fornitore).

C. SELEZIONE DEL FORNITORE da intendersi come esistenza del principio di motivazione relativamente alla scelta del fornitore, specie dove non sia possibile ricorrere ad una procedura comparativa.

- La valutazione e la selezione dei fornitori, sempre previa iscrizione nel Registro dei fornitori qualificati, devono avvenire sulla base di criteri obiettivi prestabiliti (es. economicità dell'offerta, coerenza con i prezzi di mercato, esperienza maturata nel settore, evidenze della qualità della fornitura/servizio offerto – schede tecniche di prodotto, certificazioni di processo) e in coerenza con i limiti di budget;
- I preventivi/offerte pervenuti dai fornitori devono essere puntualmente registrati o pervenire da canali che ne permettano la tracciabilità;

- Richieste di acquisto, preventivi, contratti e altri documenti correlati devono essere correttamente archiviati, in modo da poter ricostruire successivamente la catena decisionale;
- La stipula del contratto di fornitura può avvenire solo da parte di soggetti in possesso di apposita procura e/o delega, necessariamente in forma scritta e non desumibile per fatti concludenti;
- Devono essere periodicamente acquisiti, eventualmente nel quadro della qualificazione dei fornitori, listini prezzo comprensivi delle caratteristiche tecniche e di eventuale scontistica, anche al fine di motivare i casi in cui si proceda a selezione del fornitore in assenza di comparazione;
- Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi professionali/consulenze esterne è necessario che il contratto venga stipulato prima dell'inizio o contestualmente all'inizio dell'incarico;

D. CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLA FORNITURA

- Alla consegna della fornitura, se si tratta di materiali o beni, è necessario effettuare un controllo sulla corrispondenza, in termini qualitativi e quantitativi, tra la fornitura pattuita e quella ricevuta, tramite verifica con l'ordine d'acquisto e con le condizioni contrattuali pattuite, nonché le verifiche in contraddittorio con la committenza;
- Se si tratta di subappaltatori o consulenti esterni, deve essere stabilita una procedura di verifica in itinere della prestazione resa;

- Relativamente alle consulenze esterne/incarichi professionali è necessario verificare la congruità tra il corrispettivo pagato e la prestazione effettivamente resa, tenendo conto anche dei parametri identificati ai fini della selezione del fornitore;
- Deve essere presente una gestione informatizzata del magazzino, al fine di verificare in modo efficace ed efficiente le scorte, le giacenze e l'inventario, nonché il loro impatto in termini amministrativi, contabile e fiscali;
- Deve essere presente un sistema di *alert* in caso di difformità o anomalie, relative sia alla consegna che all'effettiva definizione delle attività, specie dove la gestione sia in stato di avanzamento lavori o tramite acconti.

E. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI

- Confronto tra DDT (o altri documenti analoghi) e fatture emesse dal fornitore con quanto effettivamente ricevuto e importi pagati;
- Predisposizione di un documento che attesti l'avvenuta consegna della fornitura o della prestazione resa da parte del fornitore, in conformità alle condizioni contrattuali prestabilite.

P.03.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

1. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI GENERALI RELATIVI AL PROCESSO

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI	
ACTION PLAN	
I.	Introdurre/rafforzare la segregazione delle funzioni tra chi richiede la fornitura/servizio, chi stipula il contratto e chi verifica, tenuto conto anche dell'effettiva gestione dei rapporti tra Funzioni Corporate e Divisioni
II.	Adozione del Codice Etico in relazione ai rapporti con i fornitori ed alle forniture "di favore"

2. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI SPECIFICI PER SOTTO-PROCESSO

A. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO NECESSITÀ DELLA FORNITURA	
ACTION PLAN	
I.	Introduzione di strumenti per la definizione del fabbisogno di forniture/servizi in coerenza con le commesse acquisite e con l'attività svolta dall'azienda, nonché con i limiti di budget preliminarmente identificati per la specifica commessa;
II.	Introdurre procedure di monitoraggio volte a verificare la coerenza tra

approvvigionamenti e strumenti di programmazione sopra descritti e la tracciabilità di eventuali scostamenti nel rispetto del principio di motivazione;

III. Inserire le principali categorie di forniture e servizi, nonché i soggetti successivamente selezionati, nel Piano Qualità di Commessa.

B. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE

ACTION PLAN

- I. Adozione di un sistema di qualificazione dei fornitori per tutte le aree aziendali, tramite centralizzazione dello stesso o tramite l'identificazione di soggetti incaricati della gestione all'interno delle Divisioni nel rispetto del principio di segregazione di funzioni;
- II. Il sistema di qualificazione dei fornitori deve prevedere verifiche su:
- a) differente rischiosità del fornitore in relazione alla attività svolta (es. attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa o di strumentalizzazione per fini di corruzione), alla capacità di "condizionare" i livelli di servizio che LECOFER deve garantire alla committenza (es. sub-appaltatori), alla tipologia ed al ruolo "di filiera" del fornitore (es. alta intensità di manodopera, intermediazione rispetto ad altri fornitori, consorzi), agli specifici rischi-reato (es. ambiente e sicurezza sul lavoro);

B. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE

ACTION PLAN

- b) reale capacità del fornitore di adempiere alla prestazione richiesta al fine di prevenire fenomeni di intermediazione illecita o interposizione fittizia;
- c) verifica su soci, amministratori, procuratori e direttori tecnici al fine di verificare la presenza di condizioni ostative (mutuando le condizioni previste dal Codice Antimafia e dal Codice degli Appalti) o sensibili (es. la qualificazione come Persone Politicamente Esposte con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni interlocutrici di LECOFER)

C. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO SELEZIONE DEL FORNITORE

ACTION PLAN

- I. Allineamento del sistema selezione dei fornitori in coerenza con la qualificazione, prevedendo criteri obiettivi prestabiliti (es. economicità dell'offerta, coerenza con i prezzi di mercato, esperienza maturata nel settore, evidenze della qualità della fornitura/servizio offerto – schede tecniche di prodotto, certificazioni di processo) e in coerenza con i limiti di budget, in una logica “mista” ed evitando fenomeni di selezione avversa basati esclusivamente su prezzo e condizioni di pagamento;

C. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO SELEZIONE DEL FORNITORE

ACTION PLAN

- | |
|--|
| <p>I preventivi/offerte pervenuti dai fornitori devono essere puntualmente registrati o pervenire da canali che ne permettano la tracciabilità;</p> <p>II. Verifica e implementazione di sistemi di registrazione e archiviazione di richieste di acquisto, preventivi, contratti e altri documenti correlati, in modo da poter ricostruire successivamente la catena decisionale, ivi compresa la coerenza con i livelli di firma e le procure e deleghe assegnate;</p> <p>III. Devono essere periodicamente acquisiti, eventualmente nel quadro della qualificazione dei fornitori, listini prezzo comprensivi delle caratteristiche tecniche e di eventuale scontistica, anche al fine di motivare i casi in cui si proceda alla selezione del fornitore in assenza di comparazione;</p> <p>IV. Per quanto riguarda l'affidamento di incarichi professionali/consulenze esterne è necessario che il contratto venga stipulato prima dell'inizio o contestualmente all'inizio dell'incarico;</p> |
|--|

D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLA FORNITURA
--

ACTION PLAN

- | |
|---|
| <p>I. Allineamento delle procedure per la verifica alla consegna della fornitura,</p> |
|---|

D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DELLA FORNITURA

ACTION PLAN

prevedendo

- a) se si tratta di materiali o beni, un controllo sulla corrispondenza, in termini qualitativi e quantitativi, tra la fornitura pattuita e quella ricevuta, tramite verifica con l'ordine d'acquisto e con le condizioni contrattuali pattuite, nonché – dove applicabili – le norme relative ai contratti pubblici ivi comprese le verifiche in contraddittorio con la committenza;
 - b) Se si tratta di subappaltatori o consulenti esterni, una procedura di verifica in itinere della prestazione resa;
 - c) Se si tratta di consulenze esterne/incarichi professionali, la congruità tra il corrispettivo pagato e la prestazione effettivamente resa, tenendo conto anche dei parametri identificati ai fini della selezione del fornitore;
- II. Verifica ed eventuale allineamento della gestione del magazzino, ivi compresa una adeguata informatizzazione, al fine di verificare in modo efficace ed efficiente le scorte, le giacenze e l'inventario, nonché il loro impatto in termini amministrativi, contabile e fiscali;
- III. Introduzione di un sistema di *alert* in caso di difformità o anomalie, relative sia alla consegna che all'effettiva definizione delle attività, specie dove la gestione sia a stato di avanzamento lavori o tramite acconti.

E. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI	
ACTION PLAN	
I.	Confronto tra DDT (o altri documenti analoghi) e fatture emesse dal fornitore con quanto effettivamente ricevuto e importi pagati;
II.	Predisposizione di un documento che attesti l'avvenuta consegna della fornitura o della prestazione resa da parte del fornitore, in conformità alle condizioni contrattuali prestabilite.

P.03.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Budget	Annuale – alla definizione	Responsabile Finanziario
Elenco fornitori qualificati	Semestrale	Ufficio Clienti e Fornitori
Report aggregato per contratti di pubblicità, sponsorizzazione	Bimestrale	Annalisa Milotta

Report aggregato per contratti di consulenza, sub-appalti, contratti-quadro e contratti aperti	Bimestrale	Ufficio Amministrativo
--	------------	------------------------

P.04 PROCESSO DI GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

P.04.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI

Il processo di gestione societaria va inteso quale processo finalizzato alle scelte strategiche e di governance ivi compresa la gestione di programmi di sviluppo a valere su risorse pubbliche tramite la presentazione di progetti o l'utilizzo di crediti d'imposta, incentivi automatici, decontribuzioni, garanzie pubbliche.

Il processo di gestione amministrativa e contabile va inteso quale processo finalizzato al rispetto di tutti gli adempimenti contabili/fiscali/di redazione del bilancio che si estrinsecano, più nel dettaglio, nella rilevazione contabile del ciclo attivo e passivo dell'azienda (con registrazione di tutte le fatture attive e passive e contestuale imputazione degli importi rilevati ai centri di costo suddivisi per competenza) e nella rilevazione a sistema di tutte le ulteriori poste che vanno a costituire il bilancio civilistico aziendale. Di seguito si propongono i sotto-processi:

- A. RILEVAZIONE CONTABILE CICLO ATTIVO da intendersi come attività di regolamentazione del ciclo attivo in azienda, ossia quell'insieme di operazioni che si intrattengono con la Committenza determinando un incasso per l'azienda che sarà soggetto a regolare registrazione in contabilità;
- B. RILEVAZIONE CONTABILE CICLO PASSIVO da intendersi come attività di regolamentazione del ciclo passivo in azienda, ovvero quell'insieme

di operazioni che generano delle uscite aziendali, in termini di pagamento verso i fornitori, subappaltatori e il personale aziendale, nonché le rispettive registrazioni contabili in contabilità generale e sui centri di costo di contabilità analitica relativi alle singole unità produttive/commesse;

- C. ADEMPIMENTI FISCALI da intendersi come compilazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;
- D. FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO da intendersi come l'insieme di attività di rilevazione ed imputazione a sistema degli elementi economici e patrimoniali che non hanno avuto una manifestazione contabile e dell'iter di definizione delle poste valutative dell'attivo e del passivo necessarie alla formazione e successiva approvazione del bilancio d'esercizio. La redazione del bilancio d'esercizio avviene secondo i criteri previsti dal Codice Civile all'art. 2423, ossia una redazione chiara e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio.
- E. GESTIONE SOCIETARIA intesa come attività di corretta gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, in cui rientra anche l'archiviazione della documentazione aziendale (documenti contabili, libri sociali, documentazione di supporto alle dichiarazioni fiscali).
- F. GESTIONE STRUMENTI DI SUPPORTO A VALERE SU RISORSE PUBBLICHE intesa come verifica della sussistenza dei requisiti e

rendicontazione sulla sussistenza degli stessi o sulla corretta rendicontazione delle attività svolte

P.04.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

A. RILEVAZIONE CONTABILE CICLO ATTIVO

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Reati nei rapporti con la PPAA (art.24)</p> <p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</p>	<p>Ottenimento di un profitto ingiusto ponendo in essere un comportamento fraudolento tramite artifici e raggiri volti ad indurre in errore o da arrecare un danno patrimoniale allo stato o altro ente pubblico (falsa rendicontazione)</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p>Promessa o dazioni di denaro o altre utilità per ottenere un vantaggio ingiusto; promessa o dazione di denaro o altre utilità per ritardare o omettere un atto o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio al fine di ottenere un vantaggio ingiusto</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);</p>	<p>Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce un soggetto aziendale a dare o promettere denaro o altre utilità (gestione delle vendite di servizi per la pubblica amministrazione)</p>
<p>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<p>Dazione o promessa di denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita per ottenere un vantaggio ingiusto</p>
<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggi (Art. 25-octies)</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p>Impiego in azienda di denaro proveniente da evasione fiscale, omessa contribuzione, frutto della falsità in atti; (impiego di denaro derivante da incassi provenienti da soggetti diversi dagli intestatari del rapporto commerciale) Ricorso a finanziamenti provenienti da canali non ufficiali</p>
<p>Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n.</p>	<p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni)</p>

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)	2. sovrapproduzione 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti; Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi frutto di operazioni simulate o utilizzo di documenti diversi da quelli di cui all'art. 2 (es. atti, contratti, perizie, certificazioni)
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)	Emissione dei documenti di cui all'art. 2 per agevolare evasione di terzi. È possibile anche il concorso con il terzo emittente se i documenti sono presenti in società o contabilizzati ma la dichiarazione non è ancora stata presentata
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione
Delitti informatici (art. 24-bis) Falsità di documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Produzione di documenti informatici aventi valore probatorio (e quindi giuridicamente rilevanti) riportanti informazioni false (falsità materiale)
Reati Societari (art. 25-ter) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);	Esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Sottoporre a pressioni dipendenti per condizionare le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria per fatti verificatisi durante

B. RILEVAZIONE CONTABILE CICLO PASSIVO

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
-------------------	----------------------

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Reati nei rapporti con la PPAA (art. 24)</p> <p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</p>	<p>Ottenimento di un profitto ingiusto ponendo in essere un comportamento fraudolento tramite artifici e raggiri volti ad indurre in errore o da arrecare un danno patrimoniale allo stato o altro ente pubblico (rapporto con fornitori per acquisto materiali)</p>
<p>Reati Societari (art. 25-ter)</p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>Sollecitazione o ricezione per se' o per altri di denaro o utilità non dovuti o accettazione della promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione al fine di conseguire un vantaggio ingiusto (rapporto con fornitori); Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché questi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma questi non accettano (rapporto con fornitori)</p>
<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.);</p> <p>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);</p> <p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</p>	<p>Acquisto di attrezzature di provenienza illecita;</p> <p>Impiego in azienda di denaro proveniente da evasione fiscale, omessa contribuzione, frutto della falsità in atti;</p> <p>Ricorso a finanziamenti provenienti da canali non ufficiali</p>
<p>Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni) 2. sovrapproduzione 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti; <p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi frutto di operazioni simulate o utilizzo di documenti diversi da quelli di cui all'art. 2 (es. atti, contratti, perizie, certificazioni)</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Emissione dei documenti di cui all'art. 2 per agevolare evasione di terzi. È possibile anche il concorso con il terzo emittente se i documenti sono presenti in società o contabilizzati ma la dichiarazione non è ancora stata</p>

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
	presentata
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione
Delitti informatici (art. 24-bis) Falsità di documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	produzione di documenti informatici aventi valore probatorio (e quindi giuridicamente rilevanti) riportanti informazioni false (falsità materiale)
Reati Societari (art. 25-ter) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Sollecitazione o ricezione per sé o per altri di denaro o utilità non dovuti o accettazione della promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione al fine di conseguire un vantaggio ingiusto (traccia contabile); Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché questi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma questi non accettano
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, o occultamento fraudolento di fatti che LECOFERrebbero dovuto essere comunicati al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza (comunicazioni situazione economica)

C. ADEMPIMENTI FISCALI

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Reati nei rapporti con la PPAA (art. 24) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Ottenimento di un profitto ingiusto ponendo in essere un comportamento fraudolento tramite artifici e raggiri volti ad indurre in errore o da arrecare un danno patrimoniale allo stato o altro ente pubblico (trasmissione dati previdenziali e contributivi non veritieri)

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	Alterazione sistemi informatici PP.AA per ottenere un ingiusto profitto
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25-ter)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p>promessa o dazioni di denaro o altre utilità per ottenere un vantaggio ingiusto; promessa o dazione di denaro o altre utilità per ritardare o omettere un atto o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio al fine di ottenere un vantaggio ingiusto; dazione di denaro o altre utilità al giudice competente in un processo civile/penale/amministrativo per ottenere un giudizio favorevole (soggetti apicali o sottoposti della Società inducono i funzionari delle Autorità erariali od altri Enti preposti all'effettuazione di verifiche e controlli in materia, ad omettere la formulazione di rilievi o la comminatoria di sanzioni conseguenti ai controlli, attraverso la dazione o la promessa di denaro o altre utilità)</p>
<p>Reati societari (art.25-ter)</p> <p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</p>	<p>Esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti</p>
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</p>	<p>Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, o occultamento fraudolento di fatti che LECOFERebbero dovuto essere comunicati al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza (comunicazioni INPS, INAIL)</p>
<p>Reati Tributarî (Art. 25-quinquiesdecies)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni) 2. sovrapproduzione 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Emissione dei documenti di cui all'art. 2 per agevolare evasione di terzi. È possibile anche il concorso con il terzo emittente se i documenti sono presenti in società o contabilizzati ma la dichiarazione non è ancora stata presentata</p>

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione

D. FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Reati Societari (art. 25-ter) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	Esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti (partecipazione alle attività di redazione del bilancio nonché' fornitura o caricamento di informazioni rilevanti ai fini dell'esposizione di fatti/valutazioni)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, o occultamento fraudolento di fatti che LECOFERebbero dovuto essere comunicati al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza (comunicazioni situazione economica)
Reati Societari (art.25-ter) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	Esposizione nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Ostacolo al controllo di soci o altri organi mediante occultamento documenti o altri raggiri
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Determinazione della maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto

E. GESTIONE SOCIETARIA

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Reati Societari (art. 25-ter) False comunicazioni sociali (art. 2621	Esposizione nelle comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);	(caricamento di informazioni rilevanti ai fini dell'esposizione di fatti/valutazioni)
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Ostacolo al controllo di soci o altri organi mediante occultamento documenti o altri raggiri
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Restituzione di conferimenti ai soci o liberazione dal vincolo di conferimento; Ripartizione utili (o acconti) e riserve inesistenti o in violazione di legge
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	Acquisto o sottoscrizione di quote ledendo integrità capitale sociale o quote in violazione di legge
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Operazioni societarie o riduzione capitale sociale in danno dei creditori
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Operazioni di attribuzione, sottoscrizioni, sopravvalutazione di quote o conferimenti
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	Determinazione della maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, o occultamento fraudolento di fatti che LECOFERebbero dovuto essere comunicati al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza
Reati Tributarî (Art. 25-quinquiesdecies) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)	Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni) 2. sovrappatturazione 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti

**F. GESTIONE STRUMENTI DI SUPPORTO A VALERE SU
RISORSE PUBBLICHE**

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Reati nei rapporti con la P.A. (ART. 24): Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte di stato, enti pubblici o C.E. mediante utilizzo o elaborazione di dichiarazioni o documenti falsi o non veritieri, mediante informazioni non dovute o tacendo informazioni dovute.</p> <p>Utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per finalità diverse da quelle per cui sono stati richiesti e/o erogati.</p>
<p>Reati Tributarî (Art. 25-quinquiesdecies)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Utilizzo nel quadro di un progetto a valore su risorse pubbliche o per l'accesso a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, di elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni) 2. sovrapproduzione 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti
<p>Reati Societari (art. 25-ter)</p> <p>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);</p> <p>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);</p>	<p>Esposizione nelle comunicazioni sociali di fatti materiali o della valutazione degli stessi non rispondente al vero, specie se in assenza di applicazione/riferimento a standard contabili riconosciuti (caricamento di informazioni rilevanti ai fini dell'esposizione di fatti/valutazioni), al fine di documentare la presenza dei requisiti per l'accesso a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,</p>

P.04.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

Di seguito sono riportati i protocolli relativi al Processo di Gestione Societaria, amministrativa e contabile quali regole di comportamento e misure che abbiano come fine ultimo quello di prevenire la commissione dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La redazione e la tenuta delle scritture contabili devono avvenire secondo i principi dettati dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri contabili e gestionali imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il flusso di documenti contabili deve avvenire a cura delle risorse a ciò deputate ed individuate sulla base dell'organigramma e dei mansionari aziendali. In questo senso è necessario che vengano individuati ruoli e responsabilità nonché misure/protocolli specifici per prevenire la commissione di reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Devono di conseguenza essere gestite correttamente in termini di formalizzazione e gestione anche ai fini della valutazione degli effetti amministrativi e contabili tutte le operazioni societarie, anche non riconducibili strettamente ai cicli attivo e passivo (es. partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo, operazioni su asset aziendali materiali ed immateriali).

Alla luce di quanto appena esposto, possono essere individuati dei Protocolli trasversali in termini di divieti e obblighi, quali:

- È fatto divieto a chiunque di tenere condotte dirette ad alterare la correttezza o la veridicità dei dati e delle informazioni destinate ad essere contenute nel

- bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge o richieste da pubbliche autorità od organi di controllo;
- La documentazione delle operazioni ed il sistema di controllo interno della Società devono garantire la piena tracciabilità e trasparenza sulle fonti delle risorse aziendali;
 - Per ogni operazione deve essere conservata un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione del percorso decisionale e dei diversi livelli di responsabilità;
 - Pagamenti e incassi devono generarsi in conformità alle relazioni contrattuali sottostanti e devono essere sempre giustificati sulla scorta di evidenze documentali adeguate a dare ragione dell'esistenza ed importo del debito/credito, nonché identità del creditore/debitore;
 - È vietato riconoscere spese che non siano giustificate o che non siano correlate al tipo di incarico svolto dal richiedente;
 - Le dichiarazioni fiscali devono essere veritiere e conformi alle norme in vigore e tempestive.

Protocolli specifici per ogni sotto-processo:

A. RILEVAZIONE CONTABILE CICLO ATTIVO

- Segregazione delle funzioni tra chi registra le fatture attive, chi gestisce gli incassi e chi fa recupero del credito;

- Tenere sempre aggiornato l'elenco in cui vengono annotate le fatture attive, in modo da poter effettuare, in qualsiasi momento, una riconciliazione tra fatture e incassi;
- L'emissione di qualunque documento fiscale deve essere preceduta dalla verifica dell'esistenza e coincidenza della prestazione descritta nella fattura attiva.

B. RILEVAZIONE CONTABILE CICLO PASSIVO

- Segregazione delle funzioni tra chi registra le fatture passive, chi autorizza i pagamenti e chi li emette;
- Verifica della corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto inserito nelle fatture;
- Controllo dell'avvenuto svolgimento della prestazione tra i soggetti indicati in fattura.

C. ADEMPIMENTI FISCALI

- Compilazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e completezza;
- Prevedere uno scadenziario con i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari;
- Tutti i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, e nelle prodromiche attività di emissione / contabilizzazione delle fatture sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuitogli.

D. FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- Verificare, preventivamente, che la società di revisione preposta alla certificazione del bilancio di esercizio, non versi in condizioni di incompatibilità ai fini del conferimento di ulteriori incarichi;
- Il responsabile di ciascuna Direzione/Funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili;
- Prevedere riunioni periodiche con il Revisore aventi ad oggetto la valutazione dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio, nonché la valutazione dei risultati esposti nella relazione di certificazione e nella lettera di suggerimenti della Società di revisione;
- Il giudizio sul bilancio, rilasciato dal Revisore, deve essere trasmesso all'Organo Dirigente con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio;
- Effettuare adeguata tenuta, conservazione e aggiornamento, del fascicolo di bilancio, dall'approvazione del progetto di bilancio al deposito e pubblicazione del bilancio stesso;
- Verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti in contabilità generale al fine di garantire la quadratura di quest'ultima con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;

- Identificazione delle risorse interessate dei dati e delle notizie che le stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio;
- Eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse devono essere autorizzate dall'Organo Dirigente
- Nel caso di operazioni straordinarie, ai fini della registrazione contabile l'Organo Dirigente deve verificare preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

E. GESTIONE SOCIETARIA

- La documentazione relativa alle singole transazioni effettuate dalla Società deve garantire l'individuazione del processo di autorizzazione, anche attraverso controlli periodici sul rispetto delle procedure interne;
- Tutti i documenti relativi alle operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dell'Organo Dirigente o, comunque, relativi ad operazioni sulle il Revisore debba esprimere un parere o formulare una relazione, devono essere comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- Tenere sotto controllo le operazioni "sensibili" di finanziamento verso soci e aumenti di capitale, in quanto queste possono essere operazioni attraverso le quali potrebbe essere reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente

da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;

- Implementazione procedura “analisi di controparte” relativamente alle iniziative imprenditoriali ed alla gestione degli asset aziendali;

F. GESTIONE STRUMENTI DI SUPPORTO A VALERE SU RISORSE PUBBLICHE

- Implementazione procedura per la gestione degli strumenti di agevolazione pubblica (bandi, incentivi, crediti d'imposta, sgravi), che comprenda anche la validazione da parte di soggetti esterni dotati di specifiche competenze, all'uopo incaricati.
- Utilizzo degli strumenti di natura pubblicistica a conferma dei dati esposti in qualsiasi dichiarazione fornita nel quadro di strumenti di agevolazione pubblica, nonché a supporto delle operazioni in caso di incentivi automatici (es. accesso alle funzionalità dell'Agenzia delle entrate relativamente alle fatture attive e passive)
- Acquisizione dalle controparti di periodiche dichiarazioni di conferma dell'estratto conto delle fatture emesse e/o ricevute.

P.04.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

1. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI GENERALI RELATIVI AL PROCESSO

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI	
ACTION PLAN	
I.	La redazione e la tenuta delle scritture contabili devono avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri contabili e gestionali imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
II.	Istituire un sistema di archiviazione e protocollazione di tutti i documenti contabili e fiscali con annessa altra documentazione di supporto;
III.	Idonee istruzioni sul corretto espletamento degli adempimenti connessi alla redazione delle dichiarazioni annuali previste dalla normativa;
IV.	Ogni comunicazione interna ed esterna deve avvenire con mezzi tracciabili (pec, e-mail);
V.	Regolamentazione degli accessi ai gestionali aziendali utilizzati per la registrazione delle fatture;
VI.	Predisposizione di sistemi di inserimento dati contabili di immediata lettura in conformità a quanto normativamente previsto e in coerenza con il sistema contabile e amministrativo di LECOFER;
VII.	Evidenza documentale adeguata a dare ragione dell'esistenza ed importo del debito/credito, nonché identità del creditore/debitore;

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI	
ACTION PLAN	
VIII.	Adozione del Codice Etico comprensivo di una politica anticorruzione, che definisca in positivo ed in negativo (divieto di intrattenere rapporti) compiti e responsabilità di tutti gli appartenenti all'organizzazione di LECOFER;
IX.	Formalizzazione Procedura per i rapporti con la PA, che preveda anche una matrice per la tracciabilità del sistema di procure e deleghe nonché un onere di rendicontazione periodico delle attività svolte;

2. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI SPECIFICI PER SOTTO-PROCESSO

A. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO RILEVAZIONE CONTABILE CICLO ATTIVO	
ACTION PLAN	
I.	Introduzione di un sistema di segregazione delle funzioni individuando il soggetto deputato all'emissione delle fatture – compresa la determinazione dei contenuti delle stesse - alla registrazione delle fatture attive, il soggetto che gestisce gli incassi e il soggetto addetto al recupero crediti;
II.	Corretta tenuta e aggiornamento regolare dell'elenco in cui vengono annotate le fatture attive;

A. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO RILEVAZIONE CONTABILE CICLO ATTIVO	
ACTION PLAN	
III.	Periodica riconciliazione tra fatture attive e incassi.

B. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO RILEVAZIONE CONTABILE CICLO PASSIVO	
ACTION PLAN	
I.	Introduzione di un sistema di segregazione delle funzioni individuando il soggetto deputato alla registrazione delle fatture passive, il soggetto che autorizza il pagamento e il soggetto addetto all'emissione del pagamento;
II.	Adozione Procedura per la rilevazione e successiva comunicazione dell'avvenuto svolgimento della prestazione, al fine di poter procedere correttamente ai pagamenti verso i fornitori;
III.	Attività di riconciliazione tra il bene/servizio ricevuto e quanto presente in fattura, mediante l'elaborazione di apposito documento.

C. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO ADEMPIMENTI FISCALI
ACTION PLAN
<p>I. Verifica della corrispondenza tra le risultanze contabili e di bilancio e la redazione delle dichiarazioni fiscali;</p> <p>II. Introduzione di un sistema di segregazione delle funzioni individuando il soggetto deputato alla redazione delle dichiarazioni fiscali, il soggetto che controlla la corrispondenza con le risultanze contabili e di bilancio e il soggetto che esegue la liquidazione delle imposte/contributi.</p>

D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
ACTION PLAN
<p>I. Il soggetto preposto alla redazione del bilancio d'esercizio deve sottoscrivere idonea dichiarazione attestando di aver regolarmente e correttamente svolto le attività connesse alla redazione e dichiarare di assumere la responsabilità dei dati contenuti nella bozza del bilancio ed annessi allegati;</p> <p>II. Continuità nei criteri di valutazione che non possono essere modificati da un esercizio ad un altro, se non in casi eccezionali;</p>

D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

ACTION PLAN

- III. Riscontro documentale dell'emissione di tutte le fatture per la loro competenza entro il 31 dicembre di ogni anno;
- IV. Riscontro della contabilizzazione di tutte le fatture emesse entro l'esercizio ma in attesa di essere incassate;
- V. Riscontro della quadratura tra i saldi dei conti di contabilità generale e contabilità analitica;
- VI. I soggetti preposti al controllo della commessa devono redigere dei report/schede di produzione utili per la rilevazione della contabilità analitica, funzionali alla redazione del bilancio d'esercizio.

E. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE SOCIETARIA

ACTION PLAN

- I. La tenuta della contabilità, le comunicazioni aziendali interne ed esterne, nonché ogni operazione societaria ordinaria e straordinaria devono svolgersi

E. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE SOCIETARIA
ACTION PLAN
<p>sulla scorta di evidenze documentali che forniscano tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell'operazione e alle causali che l'hanno generata;</p> <p>II. Predisposizione di archivi e registri il cui accesso deve essere limitato ai soggetti preposti, onde evitare l'alterazione dei loro contenuti;</p> <p>III. Implementazione Procedura per la codifica dei documenti aziendali da archiviare.</p>

F. GESTIONE STRUMENTI DI SUPPORTO A VALERE SU RISORSE PUBBLICHE
ACTION PLAN
<p>I. Implementazione procedura per la gestione degli strumenti di agevolazione pubblica (bandi, incentivi, crediti d'imposta, sgravi), che comprenda anche la validazione da parte di soggetti esterni dotati di specifiche competenze, all'uopo incaricati.</p> <p>II. Implementazione di procedure in ambito amministrativo-contabile per la validazione dei dati relativi al ciclo attivo e passivo ed agli aspetti contributivi.</p>

P.04.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Progetto di bilancio	Alla definizione	Consulente Fiscale
Bilancio definitivo	Alla definizione	Consulente Fiscale
Ottenimento finanziamenti a valere su bandi pubblici o utilizzo di strumenti di supporto pubblico di qualunque tipologia	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo
Atti di acquisizione o disposizione di asset aziendali (ivi compresi quote societarie, rami d'azienda, commesse o similari)	Ad accadimento	Organo Dirigente

P.05 PROCESSO FINANZIARIO

P.05.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI

Il processo finanziario è finalizzato alla gestione quotidiana dei solleciti e pagamenti verso fornitori, consulenti esterni, nonché alla corretta ed efficace gestione della Tesoreria in entrata e in uscita.

Di seguito è possibile individuare i relativi sotto-processi:

- A. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN INGRESSO da intendersi quale attività dedicata alla gestione degli incassi aziendali, nonché al continuo monitoraggio dei conti correnti aziendali ed alla gestione del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti. Rientra in questo sotto-processo anche la gestione dei flussi finanziari con le PPAA in termini di gestione della spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee;
- B. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN USCITA da intendersi quale gestione dei pagamenti verso fornitori, subappaltatori, personale e PPAA (imposte, multe), nonché gestione dei flussi finanziari afferenti ai rapporti di consulenza esterna;

C. GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO da intendersi quale attività di gestione dei rapporti con banche ed altri istituti di credito per l'ottenimento di finanziamenti/mutui/linee di credito.

P.05.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

A. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN INGRESSO

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Reati nei rapporti con la PPAA (art. 24)</p> <p>Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</p>	<p>Ottenimento contributi/finanziamenti/mutui agevolati da parte dello stato, altro ente pubblico o comunità europee mediante utilizzo o elaborazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omissione di informazioni dovute (gestione flussi finanziari)</p>
<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</p>	<p>Ottenimento di un profitto ingiusto ponendo in essere un comportamento fraudolento tramite artifici e raggiri volti ad indurre in errore o da arrecare un danno patrimoniale allo stato o altro ente pubblico (artifici e raggiri per non liquidare i tributi nella misura spettante; riscossione di incassi dalla PPAA non dovuti ma ottenuti mediante artifici e raggiri)</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Presentazione di informazioni non veritiere al fine di ottenere contributi/finanziamenti/altre erogazioni pubbliche</p>
<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)</p> <p>Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)</p>	<p>Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso la selezione di fornitori sulla base di criteri diversi da quelli di mercato; assegnazione di priorità nei pagamenti o concessione di dilazioni o crediti. disponibilità a emettere fatture false o non veritiere</p>
<p>Reati societari (art. 25-ter)</p> <p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);</p> <p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>Sollecitazione o ricezione per sé o per altri di denaro o utilità non dovuti o accettazione della promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione al fine di conseguire un vantaggio ingiusto (rapporti con banche, rapporti con creditori);</p> <p>Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché' questi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma questi non accettano (rapporti con banche, rapporti con creditori)</p>

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</p>	<p>Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, o occultamento fraudolento di fatti che LECOFERebbero dovuto essere comunicati al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza (comunicazioni su situazione patrimoniale)</p>
<p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)</p> <p>Ricettazione (art. 648 c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</p>	<p>Acquisto di attrezzature di provenienza illecita; Ricorso a finanziamenti provenienti da canali non ufficiali; Impiego in azienda di denaro proveniente da evasione fiscale, omessa contribuzione, frutto della falsità in atti</p>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Sottoporre a pressioni dipendenti per condizionare le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria per fatti verificatisi durante l'attività aziendale</p>
<p>Reati Transnazionali (L. n. 146/2006)</p> <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Sottoporre a pressioni dipendenti o fornitori per condizionare le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria per fatti verificatisi durante l'attività aziendale. offerta di denaro per indurre terzi riferire in modo concordato fatti di cui sono a conoscenza all'autorità giudiziaria</p>

REATO PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVA
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso la selezione di fornitori sulla base di criteri diversi da quelli di mercato; assegnazione di priorità nei pagamenti o concessione di dilazioni o crediti. disponibilità a emettere fatture false o non veritiere.
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Promessa o dazioni di denaro o altre utilità per ottenere un vantaggio ingiusto (giudizio favorevole); promessa o dazione di denaro o altre utilità per ritardare o omettere un atto o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio al fine di ottenere un vantaggio ingiusto (evitare condanne, giudizi negativi in contenziosi); dazione di denaro o altre utilità al giudice competente in un processo civile/penale/amministrativo per ottenere un giudizio favorevole (evitare condanne, giudizi negativi in contenziosi); offerta o promessa di denaro o altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri, ma quest'ultimo non accetta (contenziosi, falsificazione atti giudiziari)
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)	Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce un soggetto aziendale a dare o promettere denaro o altre utilità (evitare condanne, giudizi negativi in contenziosi)
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Dazione o promessa di denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita per ottenere un vantaggio ingiusto
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o violando specifiche regole procura intenzionalmente un vantaggio o arreca un danno ingiusto ad altri (contenziosi, atti giudiziari)

B. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN USCITA

REATI PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMISSIVE
Reati nei rapporti con la PPAA (art. 24) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);	Ottenimento contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello stato, altro ente pubblico o comunità europee non impiegati per le finalità per le quali sono stati richiesti (gestione flussi finanziari);

REATI PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMESSIVE
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)	Ottenimento contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate agevolati da parte dello stato, altro ente pubblico o comunità europee mediante utilizzo o elaborazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omissione di informazioni dovute (gestione flussi finanziari)
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Ottenimento di un profitto ingiusto ponendo in essere un comportamento fraudolento tramite artifici e raggiri volti ad indurre in errore o da arrecare un danno patrimoniale allo stato o altro ente pubblico (artifici e raggiri per non liquidare i tributi nella misura spettante)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Presentazione di informazioni non veritiere al fine di ottenere contributi/finanziamenti/altre erogazioni pubbliche
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso la selezione di fornitori sulla base di criteri diversi da quelli di mercato; assegnazione di priorità nei pagamenti o concessione di dilazioni o crediti. disponibilità a emettere fatture false o non veritiere
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]	Dazione o promessa di denaro o altre utilità come prezzo della mediazione illecita per ottenere un vantaggio ingiusto
Reati societari (art. 25-ter) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Sollecitazione o ricezione per se' o per altri di denaro o utilità non dovuti o accettazione della promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione al fine di conseguire un vantaggio ingiusto (rapporti con banche, rapporti con creditori); Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché questi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma questi non accettano (rapporti con banche, rapporti con creditori)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria, o occultamento fraudolento di fatti che

REATI PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMESSIVE
(art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	LECOFERebbero dovuto essere comunicati al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza (comunicazioni su situazione patrimoniale)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) Ricettazione (art. 648 c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Acquisto di attrezzature di provenienza illecita; Ricorso a finanziamenti provenienti da canali non ufficiali; Impiego in azienda di denaro proveniente da evasione fiscale, omessa contribuzione, frutto della falsità in atti
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	Sottoporre a pressioni dipendenti per condizionare le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria per fatti verificatisi durante l'attività aziendale
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso la selezione di fornitori sulla base di criteri diversi da quelli di mercato; assegnazione di priorità nei pagamenti o concessione di dilazioni o crediti. disponibilità a emettere fatture false o non veritiere.
Reati nei rapporti con la PPAA (art. 24) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Ottenimento di un profitto ingiusto ponendo in essere un comportamento fraudolento tramite artifici e raggiri volti ad indurre in errore o da arrecare un danno patrimoniale allo stato o altro ente pubblico (rapporto con fornitori per acquisto materiali)
Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies) Dichiarazione fraudolenta mediante	Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da fatture o altri documenti falsi per 1. inesistenza oggettiva (no reali operazioni)

REATI PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMESSIVE
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)	2. sovrapproduzione 3. inesistenza soggettiva (interposizione fittizia) in assenza di buona fede provabile da acquisto a prezzo di mercato, verifica operatività e consistenza fornitore, tracciabilità acquisiti e pagamenti
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)	Occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione

C. GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO

REATI PRESUPPOSTO	MODALITA' COMMESSIVE
Reati Societari (art. 25-ter) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Sollecitazione o ricezione per sé o per altri di denaro o utilità non dovuti o accettazione della promessa al fine di compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla loro funzione al fine di conseguire un vantaggio ingiusto (rapporti con banche, rapporti con creditori); Promessa o offerta di denaro o altre utilità non dovuti affinché questi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma questi non accettano (rapporti con banche, rapporti con creditori)

P.05.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

La gestione del sistema finanziario deve avvenire secondo la normativa vigente, prendendo altresì in considerazione i principi dettati dal D.lgs. 231/2007, attuativo della direttiva 2005/60 CE, concernente la prevenzione nell'utilizzo del sistema medesimo a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che offre possibili linee guida per la prevenzione dei suddetti reati. Al fine di prevenire gli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 è necessario stabilire protocolli ben precisi in relazione alla procedura Gestione Finanziaria.

Alla luce di quanto appena esposto, possono essere individuati dei Protocolli trasversali in termini di divieti e obblighi, quali:

- È fatto divieto di far circolare sia in entrata che in uscita denaro in contante, ad eccezione delle piccole spese correnti della società e tramite mezzi adeguatamente individuati e formalizzati (ad esempio, regolamentazione della gestione delle casse aziendali);
- Nessuna funzione aziendale può dare o eseguire disposizioni che siano in contrasto con i poteri di spesa conferiti tramite apposito sistema di deleghe e procure;
- Ogni disposizione generante un flusso finanziario deve essere tracciabile e trasparente in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento;

- Ogni azione deve essere supportata da apposita documentazione che deve essere chiara e completa e archiviata, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle movimentazioni, caratteristiche dell'operazione e individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso l'autorizzazione e che hanno effettuato le verifiche (segregazione delle funzioni);
- Divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- Divieto di apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri;
- Tutti i contratti con gli istituti di credito devono essere sottoscritti dall'Amministratore Delegato o da soggetti dotati di apposita procura;
- Mensilmente vengono effettuate le riconciliazioni bancarie per tutti i conti bancari, con la simultanea condivisione con il Rappresentante Legale dell'azienda.

Protocolli specifici per ogni sotto-processo:

A. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN INGRESSO

- Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico devono avvenire per mezzo di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (1. bonifico bancario, 2. RIBA, 3. assegno bancario tratto dal conto dedicato e non trasferibile solo come eccezione);

- Inserire nei contratti relativi alla commessa apposita clausola rivolta ai contraenti che si assumono obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Il soggetto che gestisce i rapporti con l'Ente pubblico erogatore di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate deve documentare l'attività svolta mantenendo traccia delle informazioni o dei documenti forniti;
- È necessario dotarsi di un sistema di controllo che consenta la concreta individuazione della provenienza del denaro, beni e altre utilità che compongono il flusso finanziario aziendale in entrata.

B. GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN USCITA

- Elaborazione di un fascicolo con tutti i documenti comprovanti i flussi finanziari in uscita, segnalando il soggetto che ha il potere di sottoscrivere contratti (es. contratto di consulenza esterna) e l'operatore che ha materialmente dato corso al flusso finanziario;
- Fornire informazioni chiare e veritiere in merito al versamento dei tributi;
- Individuare il soggetto tenuto al versamento delle imposte, tributi e di ogni adempimento fiscale;
- Verificare l'attenta erogazione degli importi relativi alle retribuzioni del personale, al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute;

- Accertare e controllare l'esistenza e la validità dei presupposti formali o sostanziali per la liquidazione di trasferite, rimborsi spese, premi, incentivi, TFR, indennità di vario tipo, ecc.;
- Controllare il corretto utilizzo di ogni carta di credito aziendale e dei singoli fondi spesa concessi;
- Attività di controllo delle scadenze dei relativi pagamenti, come concordato in fase di stipula del contratto o di accettazione preventivo;
- Verifica quotidiana della disponibilità finanziaria per adempiere ai pagamenti verso i fornitori.
- Controlli rafforzati per i bonifici relativi a spese a valere su progetti finanziati con risorse pubbliche al fine di evitare fenomeni di malversazione o duplicazione dei pagamenti.

C. GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO

- Il Responsabile preposto deve identificare gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito e gli enti assicurativi siano sempre trasparenti e verificabili; a tal fine tutte le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando soltanto la casella di posta elettronica aziendale;
- Agli incontri con i funzionari di istituti di credito o enti assicurativi partecipano solo soggetti espressamente autorizzati;
- Solo chi ha i relativi poteri di firma può effettuare versamenti bancari;

- L'accesso ai sistemi di remote banking è consentito ai soli detentori delle credenziali digitali;
- Predisposizione di un elenco degli aventi diritto ad avere accesso ai conti bancari;
- Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi, quali banche, istituti di credito.

P.05.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

1. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI GENERALI RELATIVI AL PROCESSO

Con riferimento ai Protocolli Generali di cui a P.04.4. si evidenzia quanto segue

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI	
ACTION PLAN	
I.	Adozione del Codice Etico comprensivo di una politica anticorruzione, che definisca in positivo ed in negativo (divieto di intrattenere rapporti) compiti e responsabilità di tutti gli appartenenti all'organizzazione di LECOFER;
II.	Formalizzazione Procedura per i rapporti con la PA, che preveda anche una matrice per la tracciabilità del sistema di procure e deleghe;
III.	Sistema di procure con la specifica dei limiti di spesa conferiti ai soggetti aziendali;
IV.	Tenere prima nota contabile delle operazioni giornaliere, specificandone la causale di movimento, i soggetti titolari del rapporto, le modalità di avvenuta circolazione delle finanze;
V.	Tenere elenco dei conti correnti aziendali;
VI.	Richiedere ed ottenere mensilmente estratto conto agli istituti di credito concernente i conti correnti aziendali

2. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI SPECIFICI PER SOTTO-PROCESSO

A. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN INGRESSO
ACTION PLAN
I. Sistema di tracciabilità movimenti finanziari in entrata, relativi al contratto pubblico, mediante l'impiego di conti correnti dedicati;
II. Stabilire preventivamente gli strumenti idonei per effettuare tutti i movimenti finanziari;
III. Istituzione di apposito fascicolo sottostante al flusso finanziario in entrata con contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate erogati dallo Stato o altro Ente pubblico;
IV. Implementazione Procedura per la codificazione dei documenti aziendali da archiviare;

B. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN USCITA
ACTION PLAN
I. Tenere prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere,

B. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN USCITA

ACTION PLAN

- specificandone la causale di movimento, i soggetti titolari del rapporto, le modalità di avvenuta circolazione delle finanze;
- II. Introduzione di un sistema di segregazione delle funzioni individuando il soggetto deputato alla registrazione delle fatture passive, il soggetto che autorizza il pagamento e il soggetto addetto all'emissione del pagamento;
- III. Introduzione Procedura sistemi di tracciabilità flussi finanziari afferenti ai rapporti di consulenza, ai fini della corretta erogazione delle parcelle;
- IV. Introduzione di un sistema di segregazione delle funzioni individuando il soggetto deputato alla redazione delle dichiarazioni fiscali e il soggetto che effettua il versamento dei tributi/imposte;
- V. Prevedere uno scadenziario con i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari;
- VI. Prevedere uno scadenziario con i termini entro i quali provvedere al pagamento dei fornitori, verificandone la corrispondenza con le condizioni contrattuali;
- VII. Prevedere un sistema di tracciabilità delle modifiche relative alle priorità di pagamento dei fornitori e darne adeguata motivazione.
- VIII. Istituzione di apposito fascicolo sottostante al flusso finanziario in uscita in

B. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI IN USCITA

ACTION PLAN

caso di utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate erogati dallo Stato o altro Ente pubblico;

C. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO GESTIONE RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO

ACTION PLAN

- I. Richiedere e ottenere mensilmente estratto conto agli Istituti di credito concernete i conti correnti aziendali;
- II. Sistemi di tracciabilità delle comunicazioni con Istituti di credito (casella di posta elettronica aziendale);
- III. Introduzione Procedura che stabilisca i soggetti deputati agli incontri con i Funzionari di Istituti di credito/enti assicurativi;
- IV. Stabilire precisi poteri di firma per effettuare versamenti bancari;
- V. Sistema di controllo degli accessi ai sistemi di remote banking;

P.05.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Procure e deleghe ad agire sui conti correnti aziendali nonché assegnazione delle credenziali di on line banking	Ad accadimento	Ufficio Amministrazione
Assegnazione delle carte di credito aziendali o similari	Trimestrale	Ufficio Amministrazione
Incarichi a operare su piccole casse aziendali	Trimestrale	Ufficio Amministrazione
Estratti conto in caso di conto corrente dedicato per progetti con finanziamenti pubblici	Mensile	Ufficio Amministrazione

P.06 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

P.06.1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO E DEI RELATIVI SOTTO-PROCESSI

Il processo di gestione delle risorse umane va inteso quale processo di selezione, assunzione, inserimento, utilizzo e trattamento del personale.

All'interno delle fasi sopra menzionate è possibile rilevare i seguenti sotto-processi:

- A. DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI PERSONALE, intesa quale fase in cui si ravvisa la necessità di introdurre nuove risorse in organico;
- B. RECLUTAMENTO E SELEZIONE, fase in cui pervengono le candidature dai canali prescelti e inizia l'iter di selezione;
- C. ASSUNZIONE, INSERIMENTO, GESTIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO, in cui si formalizzano le modalità di assunzione della risorsa scelta, di stipula del contratto di lavoro e delle correlate attività di inserimento e gestione delle risorse umane (ivi comprese la coerenza tra mansioni formalizzate e in concreto svolte e la presenza di adeguata formazione)
- D. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, intesa come fase di elaborazione delle buste paga e gestione degli adempimenti obbligatori in materia di lavoro, nonché della coerenza tra tali aspetti formali e le effettive prestazioni rese, nel rispetto dei principi giuslavoristici e della contrattazione collettiva;

E. CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO, quale gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziali ed estragiudiziali e delle conciliazioni con gli enti e le figure competenti.

P.06.2. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI E MODALITA' COMMISSIVE

A. DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI PERSONALE E DEI PROFILI NECESSARI

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter)</p> <p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	<p>Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso l'assunzione anche fittizia di lavoratori da esse segnalati, in cambio dell'agevolazione nell'ottenimento di appalti, concessioni, autorizzazioni o mancati controlli</p>
<p>Reati nei rapporti con la P.A (ARTT. 25):</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318.c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).</p>	<p>Offerta o pressione da parte di esponenti della PA ad assumere un lavoratore previa definizione del fabbisogno e dei profili necessari in cambio di benefici per la Società.</p>

B. RECLUTAMENTO E SELEZIONE

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.), Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso l'assunzione anche fittizia di lavoratori da esse segnalati (candidature pervengono da canali non ufficiali e non tracciabili)
Reati societari (ART. 25-ter) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Assumere un lavoratore in cambio di benefici per la Società da parte di esponenti di clienti, fornitori o partner.

C. ASSUNZIONE, INSERIMENTO ED EVENTUALE CESSAZIONE DEL RAPPORTO

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
Reati nei rapporti con la P.A (ARTT. 24 e 25): Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p., Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)	Ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate e non impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti o dietro presentazione di informazioni false – ad esempio con riferimento ad agevolazioni per formazione finanziata e sgravi assunzioni

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318.c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).</p>	<p>Offerta o pressione da parte di esponenti della PA ad assumere un lavoratore, a reinserire il lavoratore licenziato e/o non prorogato/trasformato a tempo indeterminato, in cambio di benefici per la Società.</p>
<p>Delitti di criminalità organizzata (ART. 24-ter): Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di stampo mafioso anche straniera (art. dall'art. 416-bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	<p>Commissione dei reati valutati come rilevanti nell'ambito di un programma associativo; Offrire supporto a esponenti locali di associazioni di stampo mafioso, in particolare attraverso l'assunzione anche fittizia di lavoratori da esse segnalati, in cambio dell'agevolazione nell'ottenimento di appalti, concessioni, autorizzazioni o mancati controlli</p>
<p>Reati societari (ART. 25-ter): Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>Assumere un lavoratore in cambio di benefici per la Società da parte di esponenti di clienti, fornitori o partner.</p>
<p>Delitti contro la personalità individuale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).</p>	<p>Imporre ai lavoratori, direttamente assunti dall'azienda o anche forniti a qualunque titolo da enti esterni, condizioni lavorative e retributive inferiori agli standard nazionali attraverso lo sfruttamento di una loro condizione di bisogno; mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza individuali; imposizione di straordinari non retribuiti; mancata concessione di periodi di riposo o di ferie; omissione contributiva; sistemazione in condizioni alloggiative degradanti o a metodi di sorveglianza lesivi della loro dignità; richiesta di restituzione di una parte dello stipendio versato.</p>

D. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
-----------------	----------------------

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Reati tributari (ART. 25-QUINQUISEDECIES): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>Presentazione di dichiarazione redditi o iva in cui siano presenti elementi passivi fittizi attestati da cedolini, rimborsi spese o documenti assimilabili contenenti informazioni totalmente o parzialmente false</p>
<p>Reati nei rapporti con la P.A (ARTT. 24 e 25): Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p., Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)</p>	<p>Ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate e non impiegati per le finalità per cui sono stati richiesti o dietro presentazione di informazioni false – ad esempio con riferimento ad agevolazioni per formazione finanziata e sgravi assunzioni</p>
<p>Delitti contro la personalità individuale (ART. 25-QUINQUIES): Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).</p>	<p>Imporre ai lavoratori, direttamente assunti dall'azienda o anche forniti a qualunque titolo da enti esterni, condizioni lavorative e retributive inferiori agli standard nazionali attraverso lo sfruttamento di una loro condizione di bisogno mancata predisposizione dei dispositivi di sicurezza individuali; imposizione di straordinari non retribuiti; mancata concessione di periodi di riposo o di ferie; omissione contributiva; sistemazione in condizioni alloggiative degradanti o a metodi di sorveglianza lesivi della loro dignità; richiesta di restituzione di una parte dello stipendio versato (non corretta rilevazione delle presenze, non riconoscimento straordinari, riposi, permessi, ferie, ecc; non corretto inquadramento CCNL e non riconoscimento delle indennità spettanti dal CCNL)</p>

E. CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
-----------------	----------------------

REATI RILEVANTI	MODALITA' COMMISSIVE
<p>Reati nei rapporti con la P.A. (ART. 25):</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318.c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</p>	<p>Promessa o dazione di denaro o altre utilità al fine di ottenere un vantaggio ingiusto in occasione di controlli o contenzioni</p>
<p>(ART.25-DECIES): Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Sottoporre a pressioni dipendenti o fornitori per condizionare le proprie dichiarazioni all'autorità giudiziaria per fatti verificatisi durante l'attività aziendale.</p>

P.06.3. PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

I seguenti protocolli sono finalizzati alla definizione e attuazione di presidi volti alla prevenzione dei reati presupposto sopra menzionati e ad una efficace ed efficiente gestione delle risorse umane.

Il processo di gestione delle risorse umane deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Codice Etico, conformemente alla normativa vigente in particolare in materia di Privacy, Contratti Collettivi Nazionali, Appalti.

Alla luce di quanto appena esposto, possono essere individuati dei Protocolli trasversali in termini di divieti e obblighi, quali:

- Gestione trasparente di tale processo nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni in conformità alle procure e deleghe sottoscritte;
- Espresso divieto di promettere o concedere promesse di assunzione in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio, sia italiani che stranieri, come mezzo per ottenere vantaggi di qualsiasi natura a beneficio della Società, nonché di predisporre documenti falsi o alterati, sottrarre e/o omettere informazioni al fine di orientare indebitamente la Pubblica Amministrazione sul rispetto della normativa in materia di assunzioni obbligatorie.

Protocolli specifici per ogni sotto-processo:

A. DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI PERSONALE E DEI RELATIVI PROFILI

- Definizione del budget dell'organico approvato dall'Organo Dirigente della Società con riferimento agli uffici centrali;
- Definizione del budget dell'organico e delle competenze richieste a livello di singola commessa in coerenza con i protocolli di cui a P.02 Processo Gestionale
- Le richieste di assunzione del personale devono pervenire in forma scritta, autorizzate ed adeguatamente motivate;
- I requisiti professionali e/o le potenziali capacità necessarie per lo svolgimento dell'attività, per la quale si richiede l'assunzione stessa, devono essere necessariamente determinati prima dell'assunzione e, se relativi al personale di commessa, coerenti con le previsioni di cui a P.02 Processo Gestionale;

B. RECLUTAMENTO E SELEZIONE

- È necessario garantire adeguata pubblicità alla fase di ricerca del personale e, pertanto, definire i canali ufficiali di reclutamento (sito web aziendale, agenzie del lavoro, ecc.);
- Non è permesso ricevere curricula brevi manu o attraverso qualsiasi altro canale che non ne permetta la tracciabilità;

- La selezione del personale deve essere effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti che assicurino la corrispondenza rispetto ai profili professionali e psico-attitudinali ricercati, evitando qualsiasi forma di clientelismo o favoritismo, garantendo le pari opportunità per tutti i soggetti interessati e candidati;
- Ogni candidato è sottoposto ad un colloquio valutativo e ad indagine di affidabilità etica secondo un processo formalizzato;
- L'esito del processo valutativo dei candidati e l'indagine di affidabilità etica devono essere formalizzati in apposita documentazione e archiviati a cura del Responsabile competente;
- Il valutatore che si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare il colloquio;
- Devono essere identificati i parametri per la valutazione di eventuali situazioni ostative all'assunzione del lavoratore, quali (a) la presenza di condanne o carichi pendenti per reati che siano previsti dal Codice Antimafia o che possano impattare sull'attitudine allo svolgimento dell'attività come da Art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, (b) la qualifica di Persona Politicamente Esposta o rapporti di parentela fino al quarto grado con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni con cui LECOFER intrattenga rapporti sistematici come autorità di controllo/con poteri autorizzativi o ispettivi.

C. ASSUNZIONE, INSERIMENTO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- Il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro e in conformità con le disposizioni (a) della normativa vigente in materia, (b) della contrattazione collettiva e (c) relativa all'attribuzione delle mansioni e dei rischi specifici secondo le categorie INAIL;
- La documentazione relativa all'assunzione del personale deve essere correttamente conservata a cura dell'ufficio/funzione competente;
- Garantire formazione e informazione a tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa per la Società, definendo un programma secondo reale necessità e redigere apposito verbale sull'avvenuta formazione (nonché rilascio e conservazione di attestati/certificati di formazione);
- I sistemi premianti per i dipendenti e i collaboratori, ove previsti, devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le funzioni competenti provvedono al ritiro delle dotazioni assegnate alla risorsa (badge, pc e telefono aziendale), nonché alla disabilitazione delle utenze e autorizzazioni associate alla mansione.

D. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

- Procedure per la verifica in itinere del corretto inquadramento delle risorse in conformità ai CCNL applicati;

- Verificare, in fase di predisposizione dei cedolini paga, che i giorni di malattia, gli straordinari e le altre voci che possano avere un impatto sull'importo da erogare al dipendente, siano stati conteggiati in maniera corretta (ad es. confronto malattie con rilevamento presenze, confronto tra importo netto in busta del mese corrente e l'importo netto del mese precedente, verifica delle condizioni contrattuali);
- Predisporre un report periodico al fine di monitorare l'andamento delle ore di assenza, straordinari, malattia, ecc. e valutarne il relativo costo per dipendente.
- In caso di assunzione di personale proveniente da Paesi extracomunitari deve essere verificata la sussistenza dei requisiti di legge anche in riferimento al permesso di soggiorno in Italia;
- Registrazione e archiviazione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti;
- Sottoscrizione da parte del personale di impegno a comunicare il sorgere di situazioni ostative;
- Predisposizione di uno scadenario volto all'aggiornamento o mantenimento delle competenze del personale (formazione, certificazioni).

E. CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

- I documenti aziendali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza dovranno essere rilasciati soltanto su richiesta formale e

motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza dei documenti richiesti con le esigenze di difesa o di testimonianza;

- La Società può indicare quale testimone nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo che la riguardi, soltanto colui il quale per ragioni del ruolo ricoperto o dell'attività svolta conosca i fatti di causa, fatte salve ipotesi particolari (testimone irreperibile, infermo, ecc.) rispetto alle quali dovrà essere rilasciata specifica motivazione;
- Tutte le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione fornita all'interessato deve essere conservata in apposito archivio gestito dal Responsabile all'uopo incaricato unitamente alla richiesta dell'interessato, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati in modo che sia garantita la tracciabilità/verificabilità ex post dell'attività svolta;
- La Società garantisce la segretezza e il diritto alla privacy del soggetto coinvolto.

P.06.4. GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN

1. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI GENERALI RELATIVI AL PROCESSO

Con riferimento ai Protocolli Generali di cui a P.04.4. si evidenzia quanto segue

PROTOCOLLI GENERALI E TRASVERSALI
ACTION PLAN
I. Verifica del rispetto del principio di segregazione delle funzioni in conformità alle procure e deleghe sottoscritte
II. Adozione del Codice Etico

2. AZIONI RELATIVE AI PROTOCOLLI SPECIFICI PER SOTTO-PROCESSO

A. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI PERSONALE E DEFINIZIONE DEL PROFILO
ACTION PLAN
I. Definizione del budget dell'organico e delle competenze richieste a livello di singola commessa in coerenza con i protocolli di cui a P.02 Processo Gestionale
II. Le richieste di assunzione del personale devono pervenire in forma scritta ed autorizzate dai soggetti competenti, in conformità ai limiti di budget ed in

A. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE DI PERSONALE E DEFINIZIONE DEL PROFILO

ACTION PLAN

coerenza con l'organigramma di commessa di cui al punto precedente;

- III. I requisiti professionali e/o le potenziali capacità necessarie per lo svolgimento dell'attività, per la quale si richiede l'assunzione stessa, devono essere necessariamente determinati prima dell'assunzione e, se relativi al personale di commessa, coerenti con le previsioni di cui a P.02 Processo Gestionale.

C. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO RECLUTAMENTO E SELEZIONE

ACTION PLAN

- I. È necessario garantire adeguata pubblicità alla fase di ricerca del personale e, pertanto, definire i canali ufficiali di reclutamento (sito web aziendale, agenzie del lavoro, ecc.); Non è permesso ricevere curricula brevi manu o attraverso qualsiasi altro canale che non ne permetta la tracciabilità;
- II. Formalizzazione di una procedura di selezione del personale che tenga conto dei seguenti criteri:
- a) corrispondenza rispetto ai profili professionali e psico-attitudinali ricercati, evitando qualsiasi forma di clientelismo o favoritismo,

**C. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO RECLUTAMENTO
E SELEZIONE**

ACTION PLAN

- garantendo le pari opportunità per tutti i soggetti interessati e candidati;
- b) esito del processo valutativo dei candidati e l'indagine di affidabilità etica devono essere formalizzati in apposita documentazione e archiviati a cura del Responsabile competente;
 - c) assenza di conflitto di interessi del valutatore
 - d) richiesta di informazioni per la valutazione di eventuali situazioni ostative all'assunzione del lavoratore, quali la presenza di condanne o carichi pendenti per reati che siano previsti dal Codice Antimafia o che possano impattare sull'attitudine allo svolgimento dell'attività come da Art. 8 dello Statuto dei Lavoratori, la qualifica di Persona Politicamente Esposta o rapporti di parentela fino al quarto grado con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni con cui LECOFER intrattenga rapporti sistematici in qualità di autorità di controllo/con poteri autorizzativi o ispettivi.

**D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO ASSUNZIONE,
INSERIMENTO E CESSAZIONE DEL PERSONALE**

ACTION PLAN

D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO ASSUNZIONE, INSERIMENTO E CESSAZIONE DEL PERSONALE

ACTION PLAN

- I. Il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro e in conformità con le disposizioni (a) della normativa vigente in materia, (b) della contrattazione collettiva e (c) relativa all'attribuzione delle mansioni e dei rischi specifici secondo le categorie INAIL;
- II. Devono essere previste specifiche procedure relative alla gestione del personale in caso di subentro ad altro appaltatore ed in relazione all'eventuale utilizzo dell'istituto del distacco
- III. La documentazione relativa all'assunzione del personale deve essere correttamente conservata a cura dell'ufficio/funzione competente;
- IV. Garantire formazione e informazione a tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa per la Società, definendo un programma secondo reale necessità e redigere apposito verbale sull'avvenuta formazione (nonché rilascio e conservazione di attestati/certificati di formazione);
- V. I sistemi premianti per i dipendenti e i collaboratori, ove previsti, devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- VI. Formalizzazione delle procedure da applicare in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compreso il ritiro delle dotazioni assegnate alla risorsa

D. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO ASSUNZIONE, INSERIMENTO E CESSAZIONE DEL PERSONALE
ACTION PLAN
(badge, pc e telefono aziendale), nonché la disabilitazione delle utenze e autorizzazioni associate alla mansione.

E. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
ACTION PLAN
<p>I. Procedure per la verifica in itinere del corretto inquadramento delle risorse in conformità ai CCNL applicati;</p> <p>II. Automazione del processo di rilevazione delle ore di lavoro dei dipendenti</p> <p>III. Verificare, in fase di predisposizione dei cedolini paga, che i giorni di malattia, gli straordinari e le altre voci che possano avere un impatto sull'importo da erogare al dipendente, siano stati conteggiati in maniera corretta (ad es. confronto malattie con rilevamento presenze, confronto tra importo netto in busta del mese corrente e l'importo netto del mese precedente, verifica delle condizioni contrattuali);</p> <p>IV. Predisporre un report periodico al fine di monitorare l'andamento delle ore di assenza, straordinari, malattia, ecc. e valutarne il relativo costo per dipendente.</p>

E. P R O T O C O L L I R E L A T I V I A L S O T T O - P R O C E S S O	
A M M I N I S T R A Z I O N E D E L P E R S O N A L E	
A C T I O N P L A N	
V.	In caso di assunzione di personale proveniente da Paesi extracomunitari deve essere verificata la sussistenza dei requisiti di legge anche in riferimento al permesso di soggiorno in Italia;
VI.	Registrazione e archiviazione della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti;
VII.	Sottoscrizione da parte del personale di impegno a comunicare il sorgere di situazioni ostative;
VIII.	Predisposizione di uno scadenario volto all'aggiornamento degli stessi.

F. P R O T O C O L L I R E L A T I V I A L S O T T O - P R O C E S S O R E L A T I V O A L	
C O N T E N Z I O S O G I U S L A V O R I S T I C O	
A C T I O N P L A N	
I.	I documenti aziendali utili ai fini della difesa in giudizio o per la testimonianza dovranno essere rilasciati soltanto su richiesta formale e motivata dell'interessato, previa verifica della coerenza dei documenti richiesti con le esigenze di difesa o di testimonianza;
II.	La Società può indicare quale testimone nell'ambito di un processo civile, penale o amministrativo che la riguardi, soltanto colui il quale per ragioni del

**F. PROTOCOLLI RELATIVI AL SOTTO-PROCESSO RELATIVO AL
CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO**

ACTION PLAN

ruolo ricoperto o dell'attività svolta conosca i fatti di causa, fatte salve ipotesi particolari (testimone irreperibile, infermo, ecc.) rispetto alle quali dovrà essere rilasciata specifica motivazione;

- III. Tutte le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione fornita all'interessato deve essere conservata in apposito archivio gestito dal Responsabile all'uopo incaricato unitamente alla richiesta dell'interessato, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati in modo che sia garantita la tracciabilità/verificabilità ex post dell'attività svolta;

P.06.5. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITA'	SOGGETTO ONERATO
Budget del personale per	Annuale	Responsabile

commessa se previsto da P.02		Produzione
Budget delle competenze per commessa o per Divisione	Annuale	Responsabile Produzione
Casi di emersione di situazioni ostative all'assunzione	Ad accadimento	Responsabile HR
Procedimenti disciplinari	Bimestrale	Responsabile HR
Contenziosi	Ad accadimento	Responsabile HR
Richieste di malattie professionali	Ad accadimento	Responsabile HR
Contestazioni ITL/INPS e similari	Ad accadimento	Responsabile HR

P.07 GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Il processo di gestione del sistema informativo è caratterizzato da una duplice valenza nel sistema di controllo interno finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto.

Il sistema informativo rileva infatti:

- Come specifica area di rischio-reato, alla luce della presenza di reati-presupposto di tipo informatico rilevanti per LECOFER (vedi sezione IV del presente MODELLO 231);
- Come “pilastro” del sistema dei controlli interni, in quanto il raggiungimento di adeguati livelli di controllo degli accessi e tracciabilità delle operazioni svolte rientrano tra le “misure di sicurezza” volte a rafforzare le regole previste a livello organizzativo e procedurale (non ultima la segregazione di funzioni) permettendo di rendere effettivi i protocolli di prevenzione dei reati-presupposto o, quantomeno, di dimostrare l’elusione fraudolenta dei protocolli stessi da parte di chi ha violato il MODELLO 231 e/o commesso uno dei reati-presupposto (sul punto si veda anche la Sezione III del presente MODELLO 231).

Visto quanto sopra, rispetto allo schema generale applicato ai processi *core business* e di supporto, di seguito sono riportati la descrizione delle aree e degli uffici che

assicurano il corretto funzionamento del sistema informativo di LECOFER, i protocolli ed il relativo *action plan*, nonché i flussi informativi all'OdV.

P.07.1. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI ED ACTION PLAN

Il sistema informativo aziendale deve rispettare i requisiti tecnici ed organizzativi di cui alle Linee Guida del 27 Gennaio 2020 della European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) relative alla sicurezza informatica dei dati e dei sistemi, per il livello di rischio MEDIO.

Tali misure si applicano sia ai gestionali software in uso che ai sistemi di files e cartelle presenti sui file server aziendali ed eventualmente su client e singoli dispositivi contenenti dati aziendali.

A. REQUISITI ORGANIZZATIVI

AREA	DESCRIZIONE MISURA
POLICY E PROCEDURE	FORMALIZZAZIONE DI POLICY E PROCEDURE CODIFICATE E SPECIFICHE CHE RIMANDINO ALLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DI DETTAGLIO
	REVISIONE ANNUALE POLICY E PROCEDURE
	PROCEDURA PER IL CHANGE MANAGEMENT
RUOLI E RESPONSABILITA'	DEFINIZIONE FORMALIZZATA COMPITI E RESPONSABILITA'
	DEFINIZIONE POLICY DI ACCESSO SULLA BASE DEL "NEED TO KNOW"
	IDENTIFICAZIONE DEL SECURITY OFFICER
GESTIONE RISORSE UMANE	IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA ED AL RISPETTO DELLE POLICY
	FORMAZIONE SPECIFICA SULLE POLICY E PROCEDURE ADOTTATE
PROCESS OWNER INTERNI ED ESTERNI	PROCEDURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA NOMINA
	FORMALIZZAZIONE ATTO DI NOMINA
	PIANO DI AUDIT SUI PROCESSO OWNER ESTERNI
GESTIONE DEGLI ASSET E DELLE RISORSE FISICHE E LOGICHE	REGISTRO DELLE RISORSE IT (HW, SW, NETWORK) UTILIZZATE CHE DISTINGUA TRA: 1. TIPOLOGIA (ES. SERVER, WORKSTATION, PORTABLE) 2. LOCALIZZAZIONE (FISICA, VIRTUALE)
GESTIONE DATA BREACHES	PROCEDURA GESTIONE DATA BREACH CON REGISTRAZIONE E EVENTI E MISURE DI MITIGAZIONE

B. REQUISITI TECNICI

AREA	INDICATA PER RISORSA (HW/SW/NETWORK)	DESCRIZIONE MISURA
BUSINESS CONTINUITY	TUTTE LE RISORSE	PROCEDURA DI CONTROLLO
		PIANO DI BUSINESS CONTINUITY CON PREVISIONE TEMPI/LIVELLI DI SERVIZIO IN CASO DI CONTRATTO CON SOGGETTO ESTERNO
CONTROLLO DEGLI ACCESSI E AUTENTICAZIONE	TUTTE LE RISORSE	ACCESSO POSSIBILE SOLO TRAMITE NOME UTENTE E PASSWORD
		PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE NEL TEMPO DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE
		VERIFICA COMPLESSITA' PASSWORD E CAMBIO PERIODICO AUTOMATICI
		PROFILI DI AUTORIZZAZIONE DIFFERENZIABILI
		APPLICAZIONE DELLE MEDESIME MISURE IN CASO DI PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE
LOG E MONITORAGGIO	TUTTE LE RISORSE	CREAZIONE E CONSERVAZIONE FILES DI LOG DEGLI UTENTI
		CREAZIONE E CONSERVAZIONE FILES DI LOG DEGLI ADS, IN FORMATO IMMODIFICABILE E NON CANCELLABILE
		ESPORTABILITA' FILES DI LOG IN REPORTISTICA
DATA BASE E APPLICATION SERVERS	SW E RELATIVI DATABASE	PREVISIONE DI ACCOUNT DI SERVIZIO PER LE OPERAZIONI SUI DATA BASE DISTINTI DAGLI ACCOUNT DEGLI UTENTI E CON MINIMI PRIVILEGI DI SISTEMA OPERATIVO
		MINIMIZZAZIONE
		CRITTOGRAFIA FILES MEDIANTE DISPOSITIVI SOFTWARE O HARDWARE
		CRITTOGRAFIA SUPPORTI PER STORAGE
WORKSTATIONS	HARDWARE E RELATIVI SISTEMI OPERATIVI	ANTIVIRUS AGGIORNATI IN AUTOMATICO
		PATCH E UPDATES AUTOMATICI
		LIMITAZIONE POTERI DEGLI ACCOUNT DI CLASSE "USER" IVI COMPRESA LA POSSIBILITA' DI INSTALLARE SW
		BLOCCO SESSIONE CAUSA INUTILIZZO
NETWORK E COMMUNICATION	NETWORK	ACCESSO VIA INTERNET SOLO CON PRESENZA PROTOCOLLI CRIPTAZIONE (TLS/SSL)
		ACCESSO TRAMITE WIRELESS LIMITATO E CON CRIPTAZIONE
		ACCESSO DA REMOTO MONITORATO
		FIREWALLS E ALTRI SISTEMI ANTI-INTRUSIONE

AREA	INDICATA PER RISORSA (HW/SW/NETWORK)	DESCRIZIONE MISURA
BACK-UP	HARDWARE E SOFTWARE	PROCEDURE DI BACK-UP
		BACK-UP QUOTIDIANO
		TEST SUL FUNZIONAMENTO DEL BACK-UP EFFETTUATO
		SUPPORTI BACK-UP CONSERVATI IN LUOGHI DIFFERENTI
		CRIPTAZIONE NEL CASO DI AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' DI BACK-UP
UTILIZZO DI MOBILE E PORTABLE DEVICES	TUTTE LE RISORSE	PROCEDURE E DISCIPLINARI UTILIZZO MOBILE E PORTABLE DEVICES CON PROCEDURA AUTORIZZAZIONE E INVENTARIO
		TECNICHE DI CANCELLAZIONE/INIBIZIONE ACCESSO DATI DA REMOTO SE IL DEVICE E' COMPROMESSO
		SOFTWARE CONTAINERS PER LA DISTINZIONE TRA USO PRIVATO O BUSINESS
		PROTEZIONE FISICA DAL FURTO
APPLICAZIONI E CICLO DI VITA	SOFTWARE SVILUPPATO INTERNAMENTE O DA TERZI PRESSO SITO TDT (NON MASS MARKET)	RISPETTO STANDARD PER SICUREZZA E CODING, COMPRESO IL TESTING PERIODICO IN FASE DI SVILUPPO
		SICUREZZA FIN DALLA PROGETTAZIONE E PRIVACY ENHANCING TECHNOLOGIES (PET)
		ASSESSMENT VULNERABILITA' E PENETRATION TEST DA PARTE DI TERZI INDIPENDENTI PRIMA DELL'ADOZIONE
		PENETRATION TEST PERIODICI
	SOFTWARE SVILUPPATO DA TERZI (MASS MARKET)	VALUTAZIONE DELLE PATCHES IN AMBIENTE DI PROVA PRIMA DELL'ADOZIONE
		DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA CONFORMITA' NORMATIVA DELL'APPLICAZIONE
CANCELLAZIONE SUPPORTI NON PIU' UTILIZZATI		VALUTAZIONE DELLE PATCHES IN AMBIENTE DI PROVA PRIMA DELL'ADOZIONE
		SOVRASCRITTURA RIPETUTA CON SPECIFICI SOFTWARE
SICUREZZA FISICA	HARDWARE	VERBALIZZAZIONE DISTRUZIONE SE AFFIDATA A TERZI
		ACCESSO RISTRETTO AL PERSONALE AUTORIZZATO PER LE INFRASTRUTTURE IT
		IDENTIFICAZIONE VISITATORI CON BADGE
		CONTROLLO ACCESSI CON REGISTRO CARTACEO O SOFTWARE IVI COMPRESI EVENTUALI SERVIZI DI ASSISTENZA
		CHIUSURA CON SERRATURA E ALTRI SISTEMI ANTI-INTRUSIONE
		GRUPPI DI CONTINUITA'
		SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO NELLE SALE SERVER

P.07.2. FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Violazioni di dati aziendali (c.d. data breach)	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo
Emissione o modifica di Disposizioni di servizio relative all'utilizzo dei sistemi informativi	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo
Relazione sullo stato di attuazione delle misure di protezione dei sistemi secondo i requisiti ENISA	Semestrale	Ufficio Amministrativo
Progetti aziendali che prevedano acquisizione o sviluppo di nuovi gestionali o modifiche rilevanti dell'architettura del sistema informatico	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo

P.08 GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO

I punti di riferimento normativi e le Linee Guida non disegnano uno specifico sottosistema per la prevenzione dei reati tributari.

Tuttavia, data la trasversalità del rischio-reato con riferimento ai reati tributari rilevanti per LECOFER, nonché in considerazione del fatto come, come accennato (cfr. pagina 181), l'art. 25 quinquiesdecies in relazione all'art. 2 D.lgs. n. 74/2000, è stato recentemente oggetto di contestazione a LECOFER da parte dell'autorità giudiziaria nel procedimento penale n. 8170/2019 R.G.N.R. pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (ed in particolare, ivi si contesta all'amministratore di fatto e all'amministratore unico, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per avere in più occasioni, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto alle società da loro amministrata di diritto e/o di fatto, indicato nelle relative dichiarazioni annuali di imposta elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti), si è ritenuto opportuno rappresentare tramite specifiche matrici di raccordo lo specifico rischio reato in materia tributaria collegandolo di volta in volta ai processi aziendali rilevanti.

Tali matrici di raccordo potranno inoltre rendere più agile un futuro coordinamento con eventuali sistemi di Tax Control Framework (TCF) e costituire la base, con i conseguenti vantaggi anche alla luce della progressiva estensione della c.d. "cooperative compliance".

Nelle matrici di raccordo si richiamano anche gli specifici presidi per la prevenzione dei reati, come desumibili dalla gap analysis e dall'action plan.

P.08.1 MATRICI DI RACCORDO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO TRIBUTARIO CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIESDECIS

ATTIVITA'	PRESIDIO	PROCESSI COINVOLTI
A. VALUTAZIONE OPERAZIONE	A.1. Motivazione economica della prestazione e inerenza con l'attività aziendale, anche sotto il profilo della determinazione dei parametri economici della stessa.	<ul style="list-style-type: none"> • COMMERCIALE • GESTIONALE • APPROVVIGIONAMENTO • FINANZIARIA • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	A.2. Verifica della qualificazione giuridica dell'accordo da concludere anche ai fini dell'identificazione del regime fiscale applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • COMMERCIALE • GESTIONALE • APPROVVIGIONAMENTO • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	A.3. Sistema di autorizzazione formalizzato	<ul style="list-style-type: none"> • TUTTI I PROCESSI
	A.4. Analisi di controparte per operazioni di disposizione di asset (ivi compresi commesse, diritti, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ATTIVITA'	PRESIDIO	PROCESSI COINVOLTI
B. SELEZIONE DELL'INTERLOCUTORE	B.1. Indagini di mercato ed acquisizione listini (anche ai fini dell'identificazione del prezzo medio)	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONALE • APPROVVIGIONAMENTO
	B.2. Verifica sull'effettiva attività dei clienti	<ul style="list-style-type: none"> • COMMERCIALE
	B.3. Verifica reale operatività e capacità fornitore	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVVIGIONAMENTO
	B.4. Motivazione nella scelta del fornitore (ivi compresa valutazione sul prezzo)	<ul style="list-style-type: none"> • APPROVVIGIONAMENTO

	B.5. Gestione conflitto di interessi e parti correlate (ivi compresa gestione transfer pricing)	<ul style="list-style-type: none">• GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
--	---	---

ATTIVITA'	PRESIDIO	ROCESSI COINVOLTI
C. CONTROLLO SULL'INTERLOCUTORE	C.1. Controllo alla consegna/ricevimento del prodotto o servizio	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONALE • APPROVVIGIONAMENTO
	C.2. Controllo su effettiva definizione attività (ivi compresa la gestione degli acconti)	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONALE • APPROVVIGIONAMENTO • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE • GESTIONE FINANZIARIA
	C.3. Controllo sulla filiera dell'interlocutore (ivi compresa la presenza di intermediari)	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONALE • APPROVVIGIONAMENTO

ATTIVITA'	PRESIDIO	PROCESSI COINVOLTI
D. EMISSIONE/ACQUISIZIONE FATTURE O ALTRI DOCUMENTI	D.1. Limitazione della documentazione extracontabile e tracciabilità della stessa ove necessario	<ul style="list-style-type: none"> • TUTTI I PROCESSI
	D.2. Ricezione/invio documenti tramite canali tracciabili	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE • GESTIONE RISORSE UMANE • GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
	D.3. Verifica coerenza tra documento e accordo sottostante (ivi comprese le buste paga)	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE • GESTIONE RISORSE UMANE
	D.4. Verifica corretta applicazione regime IVA (ivi compresa gestione lettere d'intento)	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ATTIVITA'	PRESIDIO	PROCESSI COINVOLTI
E. CONTABILIZZAZIONE	E.1. Identificazione luoghi di conservazione dei documenti e relativi profili di autorizzazione (creazione/inserimento/modifica/distruzione)	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
	E.2. Immediata contabilizzazione del documento emesso/acquisito nel rispetto del principio di competenza	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	E.3. Verifica coerenza documento emesso/acquisito e documento contabilizzato, nonché coerenza tra documento e altra documentazione a supporto	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	E.4. Riscontro di coerenza interna tramite riconciliazione anche tramite funzioni di consultazione sito Agenzia Entrate	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	E.5. Tracciabilità e rispetto del principio di motivazione per i rimborsi a piè di lista	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE GESTIONE RISORSE UMANE
	E.6. Schede di evidenza per la registrazione delle transazioni per le quali non sia necessaria emissione fattura (es. acquisto immobili/diritti/marchi da privati)	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	E.7. Verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili, ivi comprese la verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti e la verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ATTIVITA'	PRESIDIO	PROCESSI COINVOLTI
F. BILANCIO E DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE	F.1. In fase di redazione del bilancio, per ogni posta, specifica verifica degli aspetti che possano determinare una variazione dell'imponibile fiscale	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	F.2. Successivamente alla definizione del bilancio, riconciliazione dati di bilancio con dati dichiarazioni con corretta gestione delle variazioni in aumento/diminuzione	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	F.3. Specifici controlli su consolidato	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	F.4. Controllo sugli adempimenti dichiarativi e verifica corrispondenza tra dichiarazioni elaborate e dichiarazioni trasmesse	<ul style="list-style-type: none"> GESTIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

P.08.2 FLUSSI INFORMATIVI QUALIFICATI ALL'ODV

Di seguito si riportano i flussi specificamente finalizzati alla prevenzione dei reati-presupposto in ambito tributario. Tali flussi si intendono integrati da quelli già previsti in relazione ai processi richiamati nelle matrici di raccordo sopra riportate.

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Comunicazione dei contratti attivi e passivi stipulati per i quali sia prevalente la componente risorse umane	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo
Comunicazione operazioni con clienti e fornitori (1) dove vi siano potenziali conflitti di interesse, (2) in caso di operazioni con parti correlate.	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo
Scadenziario clienti e fornitori con particolare riferimento a operazioni non definite per le quali siano state emesse fatture di acconto.	Trimestrale	Ufficio Amministrativo
Flussi aggregati per note debito/credito	Trimestrale	Ufficio Amministrativo
Flussi aggregati per rimborsi spese/rimborsi a piè di lista	Trimestrale	Ufficio Amministrativo

FLUSSO	PERIODICITÀ	SOGGETTO ONERATO
Invio intrastat	Ad accadimento	Ufficio Amministrativo
Riconciliazione dei dati di bilancio ivi compresa l'analisi degli scostamenti dei costi deducibili o riduzione ricavi imponibili rispetto ai due esercizi precedenti	Ad accadimento	Consulente Fiscale

SEZIONE VI - APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO E TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WISTHLEBLOWING)

6.1. APPARATO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

In relazione ai lavoratori dipendenti, l'apparato disciplinare e sanzionatorio si richiama quanto a tipologia delle sanzioni e modalità di irrogazione, alle norme di legge e regolamento con particolare riferimento allo Statuto dei Lavoratori, nonché ai contratti collettivi applicabili.

In particolare:

- le violazioni delle procedure relative ad adempimenti formali (produzione documenti, catalogazione ed archiviazione documenti, firma di documenti) prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero verbale);
- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di segnalazione o di instaurazione di flussi qualificati all'Organismo di Vigilanza e controllo prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto);
- le violazioni delle procedure relative ad obblighi di verifica e controllo ex post prevedono l'applicazione graduale delle sanzioni codificate (a partire dal rimprovero scritto);
- la commissione di reati presupposto, siano essi commessi per finalità personali o importino potenzialmente una richiesta di applicazione alla Società delle sanzioni previste dal D.lgs.231/2001, determina l'adozione di provvedimenti

volti ad eliminare il pericolo di reiterazione delle condotte costituenti il reato contestato. Tra queste, in particolare:

- a) l'adozione di un sistema rafforzato di monitoraggio dell'attività svolta dal lavoratore;
- b) la destinazione del lavoratore ad altra attività non soggetta al medesimo rischio;
- c) la sospensione immediata a tempo indeterminato.

Tale ultimo provvedimento può essere adottato solo quando i precedenti non possano essere posti in essere ovvero non possano avere efficacia alcuna.

In caso di condanna definitiva è previsto il licenziamento disciplinare.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla storia dello stesso e ad eventuali precedenti;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione rivestita;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, sono di competenza dell'Organo Dirigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo.

Quanto ai consulenti o ai soggetti in rapporto libero professionale, essi firmano apposita clausola penale, la quale prevede:

- penali da € 100,00 a € 5.000,00 in caso di violazione delle procedure e degli obblighi di segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- rescissione del contratto con previsione di penali dalla metà a cinque volte l'importo del contratto/incarico stipulato in caso di commissione dei reati presupposto nel contesto delle attività oggetto del contratto, anche qualora il reato sia commesso nell'esclusivo interesse personale.

Fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni provocati alla Società.

Quanto agli Amministratori, l'Organismo di vigilanza e controllo in funzione di monitoraggio segnala eventuali violazioni agli organi societari.

In caso di coinvolgimento degli Amministratori si procede a convocazione dell'Assemblea dei Soci la quale indica le misure idonee e le eventuali sanzioni.

Deve essere verificata e comprovata per iscritto o con modalità equivalenti secondo i principi giuslavoristici la conoscenza di quanto sopra riportato.

6.2. TUTELA DEL SEGNALANTE (C.D. WHISTLEBLOWING) E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 6 comma 2bis è stato rimodulato dal recente D.lgs. 24/2023. Secondo le previsioni della nuova normativa, la Società si è dotata di una specifica procedura per

la gestione delle segnalazioni, che prevede l'istituzione di un canale di segnalazione telematico.

SEZIONE VII - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: IL REGOLAMENTO

1.Premessa

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza e controllo (in breve ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente regolamento definisce, in coerenza con la continuità d'azione pregressa ed alla luce delle innovazioni normative e giurisprudenziali, i compiti attribuiti all'ODV, i requisiti necessari per la nomina, la revoca, la durata dell'incarico dei suoi componenti e tutte le caratteristiche necessarie affinché tale organismo possa operare con gli autonomi poteri d'iniziativa e controllo richiesti dal legislatore.

L'ODV può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'ODV vengono nominati dall'Organo Dirigente che, in caso di composizione collegiale, ne nomina anche il Presidente.

È compito dell'ODV, anche avvalendosi del personale della Società in ragione delle competenze necessarie al fine di:

- a) verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal Modello e dalle procedure, basandosi su un'analisi dei potenziali rischi-reato previsti dal D.lgs. 231/2001, strutturata in conformità ai processi aziendali coinvolti ed alle procedure attivate per la gestione del modello di organizzazione;
- b) garantire nel tempo l'efficacia del Modello avendo cura di segnalare tempestivamente all'Organo Dirigente tutti gli aggiornamenti che risultassero necessari a seguito delle attività ispettive svolte in azienda, di significative

- variazioni organizzative, di modificazioni legislative ed in generale di qualunque avvenimento che ne suggerisca un aggiornamento;
- c) garantire all'interno dell'organizzazione la necessaria consapevolezza sui principi adottati, attraverso l'organizzazione di sessioni di formazione ed altri idonei strumenti di comunicazione;
 - d) segnalare le eventuali azioni correttive necessarie sulle procedure adottate, sui processi e sull'organizzazione posta a presidio di essi, alla luce dei risultati degli audit effettuati;
 - e) ricevere le segnalazioni relative a violazioni o potenziali violazioni alle procedure, e proporre i provvedimenti disciplinari nei confronti degli eventuali responsabili;
 - f) relazionare semestralmente l'Organo Dirigente sull'attività svolta, e sui programmi che intende adottare nel futuro;
 - g) emanare pareri quando previsto dalle procedure;
 - h) ricevere segnalazioni in ordine all'adozione di determinati atti o modalità operative quando previsto dalle procedure.

A tal fine, dovranno essere portati a sua conoscenza:

- il presente Modello organizzativo in versione integrale, comprensivo di tutta la documentazione realizzata a supporto del Modello stesso, che riassume le procedure seguite per l'analisi e l'individuazione dei processi sensibili;
- il sistema delle deleghe adottato;
- il Codice Etico, le procedure e qualsiasi altra documentazione relativa all'operatività aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del seguente modello.

2. Requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia e continuità d'azione:

Professionalità: in considerazione della specificità dei compiti dell'ODV, i contenuti professionali che tale funzione richiede, presuppongono una conoscenza dei processi aziendali, con specifiche conoscenze degli strumenti di gestione, ivi inclusi gli strumenti informatici a supporto delle attività operative della struttura. È richiesta dunque una specifica e documentabile conoscenza ed esperienza pregressa nell'applicazione del D.lgs. 231/2001.

Onorabilità: vengono richiesti ai componenti dell'ODV, i requisiti di onorabilità previsti dalle norme vigenti e oggetto di verifica ai sensi del Codice Antimafia e del Codice dei Contratti Pubblici. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di qualunque tipo di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con i componenti degli altri organi sociali. Ai componenti dell'ODV non dovranno essere assegnati responsabilità e compiti operativi.

Non possono essere nominati componenti dell'ODV soggetti che siano indagati o siano stati condannati, anche con sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001.

Autonomia: L'ODV riferisce all'Organo Dirigente e dispone, per lo svolgimento del compito ad esso attribuito, di autonomia e libertà di spesa nei limiti delle risorse ad esso destinate tramite ricorso ad un apposito stanziamento in bilancio (c.d. "Budget dell'ODV"); inoltre, qualora ne rilevi la necessità, potrà ricorrere a consulenti e specialisti anche esterni. L'ODV inoltre ha diritto di accedere ad ogni informazione e dato aziendale ritenuto utile per lo svolgimento dei propri compiti.

Nomina, revoca e durata dell'incarico: I componenti dell'ODV sono nominati dall'Organo Dirigente e rimangono in carica per un periodo di tre o quattro anni, tenuto conto

della necessità di non allineare la scadenza dell'ODV e quella dell'Organo Dirigente il quale, in sede di nomina di un componente dell'ODV può decidere, in casi straordinari e con provvedimento motivato, di circoscrivere la durata temporale dell'incarico tenuto conto del rispetto del principio di autonomia dell'ODV.

I componenti dell'ODV sono revocati qualora non sussistano più i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia indicati nel presente regolamento o a seguito di dimissioni.

3.Modalità di programmazione e svolgimento delle attività dell'ODV

Analisi dei rischi

In conformità con i requisiti del Modello 231, l'ODV effettua audit periodici. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Verifica inoltre che le procedure che compongono il Modello siano conosciute e rispettate. Al termine dell'attività di Audit redige una relazione, nella quale sono evidenziate le eventuali carenze e le relative azioni correttive necessarie per adeguarsi al Modello.

Reporting

L'ODV invia all'Organo Dirigente due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'ODV durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello Organizzativo

che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle ispezioni effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge. Inoltre dovrà presentare il programma delle attività previste nell'esercizio successivo.

- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sullo stato di avanzamento dell'attività prevista, e per verificare l'eventuale necessità di supporto o di revisione del programma iniziale.

L'ODV deve naturalmente essere disponibile in via continuativa per riportare su richiesta all'Organo Dirigente.

4. Compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

Stanti le responsabilità civili e penali gravanti sui componenti dell'ODV per l'eventuale commissione di illeciti e per l'omessa vigilanza sulla corretta attuazione del modello di organizzazione, dovranno essere previsti dall'Organo Dirigente compensi congrui con riferimento a parametri oggettivi quali ad esempio i compensi di altri organi di controllo.

5. Le "hot line" e le procedure per la segnalazione delle notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Compito dell'ODV è rendere visibile a amministratori, dipendenti, consulenti e fornitori della Società:

- le attività da esso svolte;
- la possibilità di effettuare segnalazioni di notizie rilevanti relative alla vita dell'ente, alle violazioni del modello ed alla consumazione di reati.

Tale possibilità costituisce un potere e (in alcuni casi) un dovere in capo a tali soggetti, fonte di responsabilità per gli stessi in caso di violazione (con eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Modello).

In particolare, l'ODV cura che negli interventi di informazione e formazione vengano esplicitate le seguenti linee di comunicazione con lo stesso:

- segnalazione via mail;
- segnalazione via posta interna tramite casella situata all'interno dell'area aziendale;
- segnalazione diretta all'ODV negli orari dallo stesso identificati.

L'ODV con propria comunicazione a tutti i dipendenti della struttura dettaglia modalità e riferimenti relativi alle linee di comunicazione sopra descritte.

5.1 Segnalazioni ufficiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'ODV deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del soggetto accusato erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'ODV valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza).

L'ODV esplicita per iscritto le sue decisioni, anche in caso di valutazione negativa sulla necessità di procedere ad una inchiesta interna.

5.2. Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione e le norme in materia di whistleblowing, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV le notizie relative a:

- provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001;
- richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001.;
- rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- avvio di procedimenti disciplinari relativi alla violazione delle procedure di cui al presente Modello di Organizzazione.

6. La conservazione delle informazioni relative all'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo ed alle segnalazioni ricevute

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'ODV per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.

A tal fine e per garantire la continuità d'azione l'ODV dovrebbe identificare ed incaricare per iscritto dei raccordi operativi interni alla Società.

Devono essere previste norme specifiche a salvaguardia della conservazione e della riservatezza dei documenti, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a violazioni del modello (a salvaguardia di chi segnala e dei soggetti eventualmente coinvolti).